

## CCLXXXIV

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 1º MARZO 1911

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

## I N D I C E.

<b>Atti vari</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 12778	MAURY . . . . .	<i>Pag.</i> 12771
<b>Autorizzazione a procedere:</b>		NEGROTTA . . . . .	12756-37
contro i deputati E. Chiesa, De Felice-Giuffrida e Ciraoio ( <i>Accordata</i> ) . . . . .	12729	ORLANDO SALVATORE . . . . .	12741
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		PASQUALINO-VASSALLO . . . . .	12754-56-60
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,268.80 sulle assegnazioni dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero della marina . . . . .	12730	QUEIROLO . . . . .	12740 51-53
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 31,091 nelle assegnazioni dello stato di previsione del Ministero delle finanze . . . . .	12730	REBAUDENGO . . . . .	12762
Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 nel conto consuntivo del Ministero delle finanze . . . . .	12731	ROMANIN-JACUR . . . . .	12742-51
Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	12733	ROTA ATTILIO . . . . .	12772
Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	12733	SALANDRA . . . . .	12759-65
Agevolezze ai comuni per la provvista di acqua potabile ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	12734	SANARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	12752-56-59-67
AGNINI . . . . .	12745-56	SIGHIERI . . . . .	12770
BACCHELLI . . . . .	12757-59-63-65	SCHANZER . . . . .	12752-60
BALDI . . . . .	12771	TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .	12737
BENAGLIO . . . . .	12761-64 65	12746-50-52-54-56-57-58-59-60-64-65-67-70-71-72	
BIGNAMI . . . . .	12734-37-63	VIAZZI . . . . .	12758
BIZZOZERO . . . . .	12771-72		
BONOMI PAOLO . . . . .	12761-64-65-69	<b>Interrogazioni:</b>	
CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12760	Dazio sulle carni secche e salate (BUONVINO):	
CARCANO . . . . .	12735-51-53-63	GALLINO, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . .	12722
CASOLINI . . . . .	12756-69-70	Agenti ferroviari (esami):	
CORNIANI . . . . .	12754-56	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12723
D'ALÌ . . . . .	12739-50	QUEIROLO . . . . .	12723
DAL VERME, <i>presidente della Commissione</i> . . . . .	12746	Esecuzione della legge 21 luglio 1910 relativa ai sussidi ferroviari (CUTRUFELLI):	
DE AMICIS . . . . .	12735	APRILE . . . . .	12723
DE NAVA . . . . .	12758-66	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12723
LACAVA . . . . .	12737-66	Strada n. 73 Siracusa-stazione:	
LUCIFERO . . . . .	12765-67	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12723-25
MASCANTONIO . . . . .	12768-70	FRANCICA-NAVA . . . . .	12724
MASI . . . . .	12738-51	Invio di truppe nel comune di Città Sant'Angelo:	
		CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12725-27
		MAURY . . . . .	12725
		<b>Osservazioni e proposte:</b>	
		Lavori parlamentari . . . . .	12729-33-75 76-77-78
		<b>Proposta di legge (Scoglimento):</b>	
		Tombola a favore del conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa . . . . .	12729
		GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	12730
		QUEIROLO . . . . .	12729
		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
		Modificazione dell'articolo 47 della legge riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse alla industria privata (CALVI) . . . . .	12733

Costruzione dell'edificio a sede della regia stazione enologica sperimentale di Asti (GIOVANELLI ED.) . . . . .	Pag. 12749
Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 166,893.94 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 44 « Scuole all'estero (Spesa facoltativa) » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 (SAPORITO). . . . .	12749
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 879,589.57 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (Id.) . . . . .	12749
Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare (ARIGNENTIE). . . . .	12749
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Id.) . . . . .	12749
Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'amministrazione centrale della marina (DEL BALZO). . . . .	12749
<b>Rinvio</b> d'interrogazioni . . . . .	12728-29
<b>Votazione</b> segreta ( <i>Risultamento</i> ):	
Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale . . . . .	12772
Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata . . . . .	12772
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,268.80 sulle assegnazioni dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero della marina . . . . .	12772
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 31,091 nelle assegnazioni dello stato di previsione del Ministero delle finanze . . . . .	12773
Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 nel conto consuntivo del Ministero delle finanze . . . . .	12773
Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	12773
Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia. . . . .	12773

La seduta comincia alle 14.10.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, l'onorevole Rubini di giorni 4; e per motivi di salute, gli onorevoli Ciccotti di giorni 8 e Molina di giorni 8.

(Sono concessuti).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Buonvino « non avendo il testo unico della legge sui dazi di consumo del 7 maggio 1908, n. 248, nè il relativo regolamento del 17 giugno 1909, n. 455, stabilito il minimo sulla minuta vendita delle carni secche e salate, in quale misura debba intendersi la vendita all'ingrosso ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il testo unico 7 maggio 1908, n. 248, delle leggi sui dazi interni di consumo ed il relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455, non stabiliscono per le carni secche e salate limite di minuta vendita, perchè le carni non assolvono il dazio con tale regime, ma in dipendenza della loro macellazione, o dell'introduzione nei luoghi di vendita, o della vendita avventizia, ambulante o comunque fatta, ed in qualsiasi quantità, delle carni fresche o salate provenienti da bestie macellate in altri comuni giusta il combinato disposto degli articoli 10 del detto testo unico, e 172 lettere d) ed e) del relativo regolamento.

« Dal che consegue che per la vendita delle carni secche e salate, se queste provengono da bestie macellate in luogo, non è dovuto alcun dazio perchè fu già assolto al momento della macellazione; mentre per le carni medesime provenienti da bestie abbattute in altri comuni è sempre dovuto il dazio quando vengono introdotte negli esercizi di vendita, o se ne effettui in qualunque modo la vendita e per qualsiasi quantità.

« Il sottosegretario di Stato  
« GALLINO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione iscritta nell'ordine del giorno è dell'onorevole Queirolo, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non ritenga giusto e conforme al diritto degli agenti ferroviari, che debbano

essere ammessi ad una seconda prova di esame quelli agenti che, dopo la promulgazione dell'ordine di servizio n. 365 e vigente dal 1º gennaio 1909 subirono una sola prova sfavorevole ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 5 delle norme contenute nell'ordine di servizio n. 365 per gli esami di abilitazione del personale dei treni ai posti superiori, stabilisce che i concorrenti sono ammessi ad una seconda prova, fallita la prima; e il secondo comma dello stesso articolo dispone che, fallita la seconda prova, non sono ammessi ad ulteriori esami. Questa norma vigeva anche al tempo delle Società.

Tuttavia la Direzione generale delle ferrovie, per concessione affatto speciale, ha stabilito di ammettere all'esame anche i concorrenti che hanno subito due prove sfavorevoli prima della promulgazione dell'ordine di servizio n. 365, o una prima della promulgazione e l'altra dopo. Così tutti i concorrenti saranno ammessi all'esame per una terza volta.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

QUEIROLO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua risposta, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cutrufelli, Gesualdo Libertini, Gangitano, Pasquale Libertini, Cartia, Modica, Dell'Arenella, Vaccaro, Francica-Nava, Aprile, al ministro dei lavori pubblici « per conoscere le ragioni del ritardo nel dar corso all'articolo 16 della legge 21 luglio 1910, n. 580, e l'intendimento del Governo in merito ».

Non essendo presente l'onorevole Cutrufelli...

APRILE. Sono presenti gli altri firmatari dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Ciò non vuol dire. L'onorevole Cutrufelli doveva delegare uno degli altri firmatari dell'interrogazione, ma non lo ha fatto. I firmatari non sono che avallanti.

APRILE. Ma hanno firmato l'interrogazione...

PRESIDENTE. L'interrogazione è personale, onorevole Aprile. Quando l'interrogante non può intervenire alla seduta, può incaricare uno degli altri firmatari, avvertendone però la Presidenza.

APRILE. Ignoravo ciò. Ad ogni modo

le faccio noto ora che io sono incaricato di svolgere questa interrogazione.

PRESIDENTE. Era l'onorevole Cutrufelli che doveva avvertire la Presidenza. Ad ogni modo le darò facoltà di svolgere l'interrogazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole interrogante che entro la settimana entrante sarà presentato un disegno di legge per l'esecuzione dell'articolo 16 della legge 21 luglio 1910, circa l'aumento dei sussidi per le ferrovie che si trovano nelle specialissime condizioni che l'articolo medesimo contempla.

PRESIDENTE. L'onorevole Aprile ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

APRILE. Non posso dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto.

È deplorabile che dopo otto mesi non si sia trovato modo di presentare in termine tal disegno di legge; ma confido nella parola dell'onorevole sottosegretario di Stato che cioè nella settimana entrante si presenterà questo disegno di legge che interessa tanta parte delle popolazioni meridionali.

Ringrazio l'onorevole Presidente di avermi consentito di svolgere l'interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Francica-Nava, « per sapere quando ed in qual modo intenda di provvedere alla sistemazione del tratto della strada nazionale n. 73, che dalla città di Siracusa conduce alla stazione ferroviaria di detta città ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il progetto per la esecuzione della strada che congiunge l'abitato di Siracusa con la stazione ferroviaria di quella città è già completato ed importa la spesa di circa 49 mila lire. La lunghezza di questo tratto di strada da sistemare è di 350 metri.

Per quanto riguarda la spesa, naturalmente occorre un disegno di legge; e mi auguro che venendo presentate altre leggi per lavori pubblici, vi si comprenda anche la somma necessaria per provvedere al tratto di strada la cui sistemazione è così valorosamente patrocinata dall'onorevole Francica-Nava.

PRESIDENTE. L'onorevole Francica-Nava ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCICA-NAVA. Avrei compreso la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato se si fosse trattato di un'opera accennata ora per la prima volta, la cui necessità fosse soltanto ora riconosciuta o per la quale mancasse il progetto od altro. Ma, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, il progetto è completo in tutte le sue parti.

Tutte le notizie sulle distanze e sul resto sono perfettamente esatte.

Ma non comprendo perchè l'onorevole sottosegretario di Stato chiami comunale questa strada.

E bensì vero che dall'abitato della città fino ad un punto chiamato Pozzo dagli ingegneri la strada è comunale, ma dopo quel punto comincia la strada nazionale, e nazionale è stata sempre riconosciuta anche dal Genio civile, e dal ministro che, nelle sue lettere, l'ha sempre chiamata strada nazionale numero 73.

Non comprendo neanche perchè sia necessario un provvedimento speciale. La necessità di questa strada fu riconosciuta dall'ufficio del Genio civile fin dal marzo 1908. Sono quindi già tre anni che le pratiche si trascinano.

Il Ministero riconobbe l'urgenza di modificare questa strada; ed infatti la Direzione generale dei ponti e strade fin dal 15 marzo 1908, con lettera numero 2702 si occupava della questione; ed il ministro dei lavori pubblici, scrivendo all'ufficio del Genio civile di Siracusa, diceva che non si opponeva alla compilazione dei progetti ma che, data la natura straordinaria dei lavori occorrenti, era necessario un provvedimento legislativo per la spesa. Aggiungeva che occorreva chiedere il concorso al comune ed alla provincia.

Difatti il Genio civile incominciò le pratiche; ottenne la promessa del concorso del comune e della provincia che deliberarono, rispettivamente in data 26 aprile e 12 maggio 1909, di contribuire ciascuno per quattromila lire. Cosicché le 49 mila lire delle quali ha parlato l'onorevole sottosegretario di Stato, si riducono a 41 mila.

Furono fatte le perizie; da ogni parte giungevano sollecitazioni e tutto pareva pronto perchè i lavori fossero cominciati. Ma poichè, per sistemare la strada era necessario allargarla, il Genio civile concluse un compromesso con diversi proprietari i quali si obbligavano a cedere, mediante un dato compenso per metro quadrato, una

zona di terreno. Ma questi proprietari, vedendo che le cose andavano per le lunghe, e siccome questi terreni sono richiesti come terreni fabbricabili, non hanno voluto più aspettare; anzi uno di questi, l'avvocato Monteforte, ha iniziato una lite, che ha anche vinto, ed ho qui la copia della sentenza del tribunale civile di Siracusa che condanna l'Ufficio del Genio civile allo scioglimento del compromesso, che non può avere una durata eterna, ed alle spese.

La sentenza però accorda otto mesi di tempo, dopo i quali, se il Governo non avrà iniziato i lavori e fatte le espropriazioni, sarà sciolto qualunque contratto. Siccome la sentenza porta la data del 23 novembre 1910, tre mesi sono già trascorsi.

Ora io mi aspettava che l'onorevole ministro avesse provveduto alla presentazione di un provvedimento legislativo; tanto più che con una lettera 16 ottobre 1910 ammetteva che l'indugio avrebbe portato un grave danno, perchè una volta prosciolti i proprietari dall'impegno che avevano, non avrebbero più ceduto il terreno al prezzo prima convenuto.

Infatti il ministro scriveva: « Capisco che il ritardo potrà essere forse causa di maggiore dispendio per le espropriazioni, ma tale danno è inevitabile, data la su accennata deficienza di fondi. Spero tuttavia (naturalmente il ministro non poteva impegnarsi) di poter comprendere la spesa per la sistemazione di cui trattasi in un disegno ei legge ora in preparazione ».

PRESIDENTE. Onorevole Francica Nava, la prego di concludere.

FRANCICA-NAVA. Ho finito, onorevole Presidente. Il disegno di legge è precisamente quello che porta il numero 608, nella cui relazione, parlando di strade nazionali, si dice: « Così pure con l'articolo 13 lettera H, proponiamo di stanziare la somma di lire 500,000 oltre le somme assegnate per spese impreviste relative a lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali ». Io riteneva che in questo disegno di legge dovesse assolutamente essere compresa questa strada, di cui il ministro aveva riconosciuto la necessità. Ma l'ho cercata invano, e questo naturalmente non può farmi piacere. Ciò significa che il ministro non ha ricordato l'impegno preso, o non ha voluto tenerne conto.

Ecco perchè, lamentando la mancanza di questo provvedimento, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto della risposta avuta.



DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso lasciar passare senza osservazione l'affermazione dell'onorevole Francica-Nava in relazione al tratto di strada di 350 metri che deve congiungere l'abitato di Siracusa con la stazione. Quel tratto di strada è nel territorio comunale. (*Interruzione del deputato Francica-Nava*).

Ripeto però che trattandosi di opera di carattere assolutamente straordinario, occorre un provvedimento legislativo.

FRANCICA-NAVA. Fatelo emanare.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quanto agli affidamenti che l'onorevole interrogante dice di avere avuto dal ministro, io li ricorderò al ministro perchè a tempo e luogo possa provvedere a soddisfare il suo desiderio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, al ministro dei lavori pubblici « sulle cause che produssero il disastro ferroviario avvenuto sulla linea Catania-Caltagirone, presso la stazione di Vizzini e sui provvedimenti urgenti per impedire il ripetersi di simili gravissimi danni ».

Non essendo presente l'onorevole Gesualdo Libertini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Maury, al ministro dell'interno « per sapere quali gravi fatti di ordine pubblico hanno provocato l'odierno invio di truppe, carabinieri e funzionari di polizia in numero notevole, nel placido e tranquillo comune di Città Sant'Angelo in provincia di Teramo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La direzione generale della pubblica sicurezza, dopo una domanda inviata dal sottoprefetto di Penne, d'accordo col comandante della compagnia dei carabinieri del luogo, inviò, non soltanto nel placido e tranquillo comune di Città Sant'Angelo (così lo indica ora l'onorevole Maury), ma in vari comuni del circondario, che comprende quel collegio elettorale, un funzionario di pubblica sicurezza e forza sufficiente per tutelare l'ordine pubblico, perchè purtroppo in quel collegio dura vivissima l'agitazione e sono continue le ma-

nifestazioni, le quali possono degenerare in turbamenti dell'ordine pubblico.

Ciò è così vero che, in queste ultime settimane, parecchi fatti avvennero in quei comuni e furono tali da turbare l'ordine pubblico. Anzi debbo annunziare all'onorevole Maury, che ancora ieri sera poco mancò non avvenisse un gravissimo tumulto in uno di quei comuni, e si deve all'intervento pronto di coloro che debbono più direttamente presiedere alla tutela dell'ordine pubblico, se fu impedito un incidente disgustoso.

Io credo che l'onorevole Maury, che certamente ha ricordi precisi...

MAURY. Gravi!

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*... di lotte elettorali in quelle terre, potrebbe forse lagnarsi, se il Ministero non prendesse misure preventive sufficienti. E meglio prevedere che il turbamento possa essere grave e degenerare, ripeto, in tumulti, in offesa alla libertà dei cittadini ed alla loro integrità personale; e sarebbe troppo comodo per noi il non prevedere, salvo a sentirci dopo rimproverare per non aver in tempo predisposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Maury ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAURY. I sentimenti che hanno dettato la mia interrogazione sono proprio i medesimi che hanno dettato in questo momento la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Ho avuto l'alto onore di rappresentare quel collegio, e quanto l'onorevole sottosegretario di Stato, desidero che la libertà e l'ordine pubblico siano colà mantenuti. Debbo però, purtroppo, dimostrare con i fatti che le notizie pervenute al Governo non sono assolutamente esatte.

L'onorevole Calissano sa che io non sono abituato ad affermare cose che non posso provare.

Io ricordo (e lo ringrazio) che egli un giorno impedì coraggiosamente una sopraffazione che si voleva fare a danno del comune di Città Sant'Angelo, all'indomani di lotte che somigliano abbastanza alle odierne ed in cui l'indipendenza dei cittadini fu purtroppo manomessa da quei funzionari, *hommes bons à tout faire*, che i Governi mandano a quei paesi.

Nel collegio di cui l'onorevole sottosegretario di Stato ha parlato, quattro città sono state messe molto in evidenza in questi ultimi mesi: Città Sant'Angelo, Castellammare Adriatico, Spoltore e Pianella.

PRESIDENTE. Onorevole Maury, ella vuol fare la storia dell'elezione di Città Sant'Angelo? Si tenga nei limiti della sua interrogazione, la prego!

MAURY. Onorevole Presidente, la mia interrogazione tratta appunto...

PRESIDENTE. La sua interrogazione non fa che chiedere « quali gravi fatti di ordine pubblico abbiano provocato l'odierno invio di truppe ecc. a Città Sant'Angelo ».

MAURY. Benissimo! La ringrazio.

Dunque a Spoltore, non un uomo, non un carabiniere, non un funzionario, ma cinque reati denunciati all'autorità giudiziaria e per i quali è in corso il processo. Potrei mostrare all'onorevole sottosegretario di Stato un documento fotografico per dimostrarli come la libertà dei cittadini si tuteli in quel comune. A Pianella un delegato, sette od otto processi iniziati a denuncia di cittadini, ma non un uomo per far rispettare la legge. Il delegato nicchia.

A Castellammare, vi sono cittadini insultati da malviventi denunciati all'autorità giudiziaria; nessuna tutela da parte dell'autorità. A Città Sant'Angelo, invece, settanta uomini di truppa, due delegati, un commissario capo, guardie di pubblica sicurezza in divisa, e guardie travestite. Ieri, dopo quindici giorni che la buona anima popolana fraternizzava col buono e bello esercito nostro, alla chiusa del carnevale, non una caricatura, non una dimostrazione ostile. Erano portati in processione trasparenti, inneggiando ad un'egregia persona che non gode popolarità a Città S. Angelo. Nulla avvenne. Dopo qualche tempo, un altro gruppo di gente pare che avesse inneggiato ad altra degna persona; le guardie ed i delegati si gettarono improvvisamente sulla folla. Vi fu una povera vecchia ferita alle gambe, e s'arrestarono persone che non avevano fatto nulla, nemmeno gridato un evviva.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma quando?... Ella, nella sua interrogazione presentata fin dal giorno 14 febbraio, parla di fatti già avvenuti! Se ha qualche cosa da dire per i fatti di ieri sera, presenti una interrogazione in proposito, ma non venga a trarre in inganno il sottosegretario di Stato, il quale oggi deve solo rispondere circa fatti sui quali ha potuto portare la sua attenzione, ma non sulle comode accuse che ella formula, improvvisando, in questo momento. (*Interruzioni in vario senso*).

MAURY. Onorevole Calissano, io sono stato sempre abituato ad ammirare la sua calma.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono calmo; ma, quando ella mi accusa...

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato, ella veramente non aveva chiesto di parlare.

Però, onorevole Maury, mi sembra che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia ragione. Ella doveva presentare un'altra interrogazione.

MAURY. L'onorevole Calissano, di cui sono abituato ad ammirare il senso pratico e la misura...

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. E non mi smentirò mai!

MAURY. ...deve dirmi la ragione per cui ieri, se non fossero intervenuti i carabinieri, sarebbero avvenuti dei disordini.

Ella mi ha parlato, un minuto fa, di cose gravissime avvenute in Città Sant'Angelo; ed io non inganno mai nessuno!

PRESIDENTE. L'avrà detto in privato...

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho parlato con l'onorevole Maury da quattro o cinque giorni! Dove ho parlato a lei? Come può dire che, mezz'ora fa, le ho parlato...

MAURY. Ella, rispondendomi poco fa, ha detto...

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ah, sta bene: qui, non fuori di qui; precisiamo!

MAURY. Io ho accennato ad un suo atto encomiabile, d'altri tempi!

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Grazie.

MAURY. Nè io sono venuto qui ad ingannarla in nessun modo: perchè posso essere ingannato, ma non ingannatore.

Ora, onorevole sottosegretario di Stato ella m'invita, come si dice, a nozze: trasformerò in interpellanza la mia interrogazione.

Noi, dei paesi meridionali, abbiamo bisogno che si dimostri, una buona volta, che la legge è al di sopra di tutto. Io non nego al Governo il diritto, essendo Governo parlamentare, rappresentante di partito, di servirsi di tutti i mezzi! (*No! no!*) di tutti i mezzi onesti e leciti, per favorire chi crede di favorire...

MARANGONI. Come è stato eletto lei?

MAURY. Io sono stato eletto, come lei non sarà mai eletto. (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*). Ella parla di gente che

non conosce. Parli di cose che sa! (*Rumori all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Maury, la prego di concludere.

**MAURY.** Onorevole Presidente, chiedo il permesso di dire un'ultima parola.

Vi sono molti meridionali, di quei luoghi, che, come funzionari, occupano alti uffici. Servitevi di costoro. Ma, dalla bella regione vostra, onorevole Calissano, dove i nostri vecchi hanno vissuto le ore ben tristi dell'esilio, e donde essi hanno riportato memorie grate, non mandate funzionari. Fra l'altro quei nostri vecchi hanno riportato il ricordo delle parole del conte di Cavour, dette ad una persona a noi cara, e che sono state pubblicate molti anni orsono. Il conte di Cavour disse: « Volete render grande la patria? Moralizzate l'Italia del Mezzogiorno ». Quelli che voi usate non sono metodi moralizzatori, consentite che ve lo dica.

Tre paesi senza tutela, ed un paese sopraffatto: non è metodo moralizzatore.

(*Nuova interruzione del deputato Marangoni*).

Ella parla di cose che non sa! Venga a vederli quei paesi, e poi potrà interrompere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Debbo all'onorevole Maury una brevissima dichiarazione.

Io gli ho detto che il sottosegretario di Stato era in una vera posizione d'inganno, quando, chiamato qui a rispondere ad una interrogazione presentata quindici o venti giorni or sono, si trovava poi di fronte ad accuse che riguardavano fatti di ieri; io ho detto che in questa posizione, che era di vero inganno per chi doveva rispondere, nessuno poteva tenere un diverso contegno da quello che ho tenuto, cioè di dire, all'onorevole Maury, che non era lecito portare la discussione su fatti estranei alla sua interrogazione.

**MAURY.** Ma ella, nella sua lealtà, li ha portati qui, dicendo che senza l'intervento dei carabinieri sarebbero avvenuti fatti gravi.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Io voglio rimanere calmo.

**MAURY.** Ma sono fatti. Io ho ricevuto alcuni rapporti, come privato cittadino, e pure lei, che è al Governo, li deve avere ricevuti...

**PRESIDENTE.** Onorevole Maury, la prego di non interrompere.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Io ho portato qui le prove della necessità di inviare rinforzi in quel collegio, perchè, purtroppo, le manifestazioni pubbliche vi degenerano sovente in tumulti.

**MAURY.** Sono d'accordo.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** E ripeterò che anche ieri sera un altro fatto è avvenuto. Comprendo quanta amarezza suscitino in lei, e già l'ho detto, i ricordi delle lotte di quei paesi e dell'elezione avvenuta precedentemente a questa; ma se ella vuole ora, per indiretta via, giungere alla discussione di un'elezione e di certi metodi di lotta, mi permetta...

**MAURY.** Non ne ho bisogno.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno** ...mi permetta di dirle che non è questo il momento opportuno. Anzi io debbo usare il maggior riserbo per noi ed anche per lei. Abbia dunque la bontà di riconoscere che quella regione è in agitazione, ma ritenga altresì che non è vero che la truppa sia stata mandata soltanto, come ella ha detto, a Città Sant'Angelo, dove, di fronte ad una grande maggioranza che sostenne e sostiene gli amici suoi, v'è una scarsa minoranza che sostenne e sostiene il candidato avversario e che ad ogni momento si dichiara vittima delle violenze di detta maggioranza...

**MAURY.** E negli altri paesi..?

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Ma le disposizioni preventive di pubblica sicurezza furono prese anche negli altri paesi. Ricordo il comune di Pianella, dove la grande maggioranza fu favorevole al candidato avversario agli amici suoi ed una scarsa minoranza, gli fu invece contraria...

**MAURY.** Avete inviato un delegato.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno** ...anche là pel timore che la maggioranza, con inopportune manifestazioni, turbasse l'ordine pubblico e commettesse prepotenze a danno della minoranza, anche là si è provveduto...

**MAURY.** Non v'è più nessuno da quindici giorni.

**CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Questa è la prova che il sentimento della giustizia ha ispirati i nostri atti, poichè il Governo non vuole essere accusato di imprevidenza, per non aver adottato in tempo i provvedimenti che sono necessari...

MAURY. Eguali per tutti...

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. ...e che, in questo momento, non possono essere sospettati di esser rivolti ad altro che alla tutela dell'ordine pubblico. (Bene!)

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Cao-Pinna, ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, « per sapere se per l'esportazione dei vini della Sardegna sia stata rispettata la legge dagli agenti fiscali e come intenda provvedere »;

Bentini, ai ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica, « per sapere come mai non si provveda al fondo di lire 132,000 necessarie per la riforma del ruolo organico del personale delle Segreterie universitarie, riforma invocata urgentemente da tutti i rettori, dai Consigli accademici, dalla reale Commissione d'inchiesta, e recentemente oggetto di un voto della reale Commissione per il riordinamento degli studi superiori, riforma imposta da umanità e da giustizia »;

Niccolini Pietro, al ministro degli affari esteri, « sull'uso fatto dal nostro console a Parà (Brasile) della bandiera del Consolato italiano e sulla sua risposta alle rimostranze della Colonia italiana »;

Segue l'interrogazione dell'onorevole Buonanno, al presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri, « per sapere quale azione interdano di esplicare di fronte alla campagna diffamatoria iniziata da alcuni giornali americani e svizzeri a danno delle condizioni sanitarie del nostro paese ed a beneficio degli albergatori stranieri »;

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri mi ha or ora telegrafato di non poter intervenire alla seduta, perchè è tuttora indisposto. Questa interrogazione deve quindi essere differita.

Per la stessa ragione deve essere differita l'interrogazione degli onorevoli Pietravalle e DeNicola, ai ministri degli affari esteri e dell'interno, « intorno alle false notizie sulle condizioni sanitarie di Napoli, che un medico del Consolato degli Stati Uniti in quella città avrebbe comunicato alle autorità ed a giornali dell'Unione americana ».

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PIETRAVALLE. Sono dolente che l'onorevole sottosegretario per gli affari esteri non possa trovarsi presente. Debbo però osservare che la mia interrogazione, che

aveva carattere d'urgenza fino da quando fu presentata, è rivolta anche al ministro dell'interno. Se però l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno non è pronto a rispondere, non posso che adattarmi al differimento di questa interrogazione, che riguarda un fatto molto importante, per il quale, ripeto, il Governo avrebbe dovuto fare dichiarazioni molto prima di oggi.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la parte che mi riguarda io potrei rispondere; ma chi legge l'interrogazione dell'onorevole Pietravalle ben vede che essa, per la persona che vi è nominata, riguarda più il Ministero degli esteri, che quello dell'interno. Quindi chiedo anch'io che questa interrogazione sia rimessa ad altra seduta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Palma, al ministro dell'interno, « sul grave e sanguinoso conflitto avvenuto a Taranto il 31 dicembre 1910 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. All'onorevole Di Palma, che mi interroga sul conflitto sanguinoso avvenuto il 31 dicembre a Taranto, e che evidentemente attende da me dichiarazioni circa i provvedimenti consequenziali a quel conflitto, debbo dichiarare che non sono ancora in condizione di dargli completa risposta. Quindi chiedo che questa interrogazione sia differita almeno per otto giorni.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Casalini Giulio, al presidente del Consiglio « per sapere se sono oramai compiuti gli studi annunciati per la concessione della indennità, agli impiegati ed operai dipendenti dello Stato, di Roma e di Torino, nell'occasione della prossima Esposizione, e per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare »;

Pagani-Cesa, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per vedersi non sia il caso, d'accordo col ministro del tesoro, d'invocare dal Parlamento una legge per elevare l'ufficio postale di Fadalto, frazione del comune di Vittorio, alla seconda classe ».

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scusi, onorevole Presidente; l'interrogazione dell'onorevole Casalini, che è rivolta

al presidente del Consiglio, fa parte di quelle che devono essere differite.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ma l'onorevole Giulio Casalingi non è presente.

Per l'assenza dell'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sono differite le interrogazioni seguenti:

Baslini, al ministro degli affari esteri, « per sapere quanto ci sia di vero nelle voci che circolano intorno alla occupazione di Ghadames da parte della Francia, cui ne sarebbe stata fatta cessione dalla Turchia »;

Canepa, al ministro degli affari esteri, « per sapere quale azione intenda esplicare contro le diffamazioni onde in diverse città estere è sistematicamente fatta oggetto l'Italia, dipinta come luogo da evitarsi per la strage che vi mena il colera e per altri malanni ».

**CANEPA.** Onorevole Presidente, chiederei che la mia interrogazione fosse rimessa a sabato.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

**BASLINI.** Onorevole Presidente, la prego di far sì che, ove malauguratamente l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri domani fosse ancora indisposto, l'onorevole ministro si compiacesse di rispondere alla mia interrogazione, la quale ha carattere di urgenza.

**PRESIDENTE.** Farò il possibile.

Sono esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

### Sui lavori parlamentari.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere nell'ordine del giorno, credo opportuno di richiamare la Camera sopra una condizione di fatto.

Dopo la discussione di una domanda di autorizzazione a procedere e di alcuni disegni di legge per maggiori assegnazioni, è iscritto nell'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili e per la esecuzione di opere »; disegno di legge, sul quale fu esaurita la discussione generale.

Però, soltanto questa mattina, è stato distribuito un nuovo testo concordato fra Governo e Commissione.

Io ho premurosamente esaminato questo nuovo testo, nel quale sono state incluse quelle fra le osservazioni e le proposte fatte dagli onorevoli deputati, che il Governo ha creduto di poter accogliere; ed ho rilevato che gli emendamenti presentati non sono

più in rapporto coi numeri degli articoli del nuovo testo; tanto più che questo si compone di sedici articoli mentre in origine il disegno di legge non ne aveva che undici.

Ora, avendo io concordato con gli articoli del nuovo testo i vari emendamenti per conto mio, la discussione potrebbe procedere in modo regolarissimo: ma un tale riscontro, se non vuolsi ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, deve essere fatto anche dagli onorevoli deputati, che hanno presentato questi emendamenti.

Li prego quindi di volerlo fare mentre si procederà, fra poco, alla votazione segreta; per modo che quando si riprenderà la discussione del disegno di legge, tutti, non solo conoscano perfettamente il nuovo testo concordato, ma possano riportare ad esso le loro osservazioni e proposte. (*Approvazioni*).

### Domanda di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Eugenio Chiesa per duello e De Felice-Giuffrida e Ciraolo padrini in duello.

La Commissione conclude così:

« In omaggio pertanto alla giurisprudenza della Camera, la vostra Giunta, a maggioranza, propone che sia accordata la chiesta autorizzazione a procedere contro gli onorevoli Eugenio Chiesa, Ciraolo e De Felice ».

Metto a partito queste conclusioni.

(*Sono approvate*).

### Svolgimento di una proposta di legge.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Queirolo: Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di Carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa.

Se ne dia lettura.

**DE NOVELLIS, segretario, legge:** (*Vedi Tornata del 25 febbraio 1911*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Queirolo ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**QUEIROLO.** Onorevoli colleghi, il problema della assistenza pubblica ai poveri ed agli ammalati da parte degli istituti di pubblica beneficenza in Pisa, diviene di giorno in giorno più difficile a cagione delle gravi

condizioni finanziarie in cui versa quel comune, ed anche perchè le fonti delle private elargizioni sono inaridite.

Le istituzioni pisane di pubblica beneficenza hanno visto gradualmente diminuire i loro patrimoni, nè v'è alcuna speranza o possibilità di restaurazione. I mezzi finanziari dei quali esse ancora dispongono sono divenuti insufficienti ai doveri ed ai bisogni continuamente crescenti dell'assistenza agli orfani, ai poveri ed agli ammalati.

Per conseguenza io ho sentito il dovere di proporre al Parlamento un provvedimento che dia a queste istituzioni di pubblica beneficenza la possibilità di avere un provento straordinario al fine di poter corrispondere alla loro nobile ed umanitaria missione.

Mi onero di presentare alla Camera, raccomandandola a la favorevole considerazione dei colleghi, la proposta per la concessione di una tombola telegrafica a favore delle istituzioni di beneficenza di Pisa.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, consente che questa proposta di legge sia presa in considerazione, per quando vi sia poco da sperare circa la sua definitiva approvazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Queirolo, si alzano.

(È presa in considerazione).

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 7,268.80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative, e della eccedenza di lire 800 sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo di autorità per l'esercizio medesimo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 7,268.80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 concer-

nenti spese facoltative e della eccedenza di lire 800 sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo di autorità per l'esercizio medesimo.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 611-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,255.13 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 75. « *Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici dell'Intendenza di finanza (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

#### Art. 2.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13.67 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 80 « *Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-10 ».

(È approvato).

#### Art. 3.

« È approvata l'eccedenza di lire 800, verificatesi sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo d'autorità durante l'esercizio 1909-10 ».

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 612-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,619.88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « *Fitto di locali non demaniali* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 26,914.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « *Fitto di locali* » (Spese fisse, Demanio) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,431.24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 243 « *Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 125.56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 244 « *Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni di Lire 8,363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 613-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 290 iscritta al capitolo n. 302 *ter* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 52 « Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 248.52 iscritta al capitolo 302-*quater* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 58 « Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario* (art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, numero 486) » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 0.68 iscritta al capitolo 302-*quinquies* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capi-*

tolo n. 83 « *Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 243.34 iscritta al capitolo 302 *sexies* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 56 « Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 5.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 3.791.42 iscritta al capitolo n. 302 *septies* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 79 « annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 6.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 530 iscritta al capitolo n. 302 *oeties*, « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo 82 « Fitto di locali (Spese fisse)* », dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 7.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 48.99 iscritta al capitolo n. 302 *novies*, « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 156 « Fitto di locali (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto con-

suntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 8.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 104.47 iscritta al capitolo n. 302 *decies* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 159 « Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 9.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 328.31 iscritta al capitolo n. 302 *undecies* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 247 « Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).

Art. 10.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 635 iscritta al capitolo n. 302 *duodec.* « *Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 248 « Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del 1908-909 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

(È approvato).

Art. 11.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 2.142.42 iscritta al capitolo n. 331 *bis* « *Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 322 « Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)* » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1908-909 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

(È approvato).



Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge:** « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 5 "Ministero - Spese d'ufficio" (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 5 « Ministero - Spese di ufficio, (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

Se ne dia lettura.

**DE NOVELLIS, segretario, legge:** (Vedi Stampato, n. 614-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È approvata l'eccedenza di impegni di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del

Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Se ne dia lettura.

**DE NOVELLIS, segretario, legge:** (Vedi Stampato, n. 615-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,516.41 iscritta al capitolo n. 39-XII « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31 », « Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) dell'esercizio 1908-909 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà fra breve votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Calvi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**CALVI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Modificazione dell'articolo 47 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione segreta di due disegni di legge. Se la Camera lo consente, procederemo alla votazione segreta anche degli altri cinque disegni di legge testè approvati.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Procediamo dunque alla votazione segreta delle seguenti proposte e disegni di legge: Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata;

Molificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 7,268.80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative, e della eccedenza di lire 800 sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo di autorità per l'esercizio medesimo;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10;

Approvazione della eccedenza di impegni per la somma di lire 148.58 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 5 «*Spese di ufficio del Ministero (Spesa facoltativa)*» dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Si faccia la chiama.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e proseguiremo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Agevolazioni ai comuni del Regno per la provvista di acqua potabile e per la esecuzione di opere d'igiene.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di legge: Agevolazioni ai comuni del Regno per la provvista di acqua potabile per la esecuzione di opere d'igiene.

Come la Camera ricorda, la discussione generale fu chiusa in una delle precedenti sedute. Si dovrà ora procedere all'esame degli articoli. Al riguardo ho già fatto preghiera agli onorevoli deputati che hanno proposto emendamenti, di dare una scorsa

al nuovo testo del disegno di legge concordato fra il Governo e la Commissione, per vedere a quali articoli possono eventualmente riferirli. Io stesso ho già fatto questo lavoro; sicchè credo che la discussione possa procedere senza inconvenienti, avendo messo ogni emendamento al suo posto.

Art. 1.

« Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923. La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti.

I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bignami che ha presentato i due seguenti emendamenti:

« Dopo le parole: mutui ai comuni del Regno, aggiungere: isolati od uniti in consorzio.

« Dopo il secondo capoverso aggiungere:

« Le provincie potranno entrare in consorzio coi comuni ed assumere l'amministrazione del consorzio ».

BIGNAMI. Il primo emendamento è esclusivamente di forma. È noto che nell'articolo 1 si parla di concedere mutui ai comuni, nel secondo ai comuni sia isolatamente sia in consorzio con altri enti locali, nel terzo si parla di comuni e di consorzi di comuni.

Mi parrebbe giusto che anche nel primo

articolo si dicesse: comuni isolati od uniti in consorzio.

Per la sostanza poi crederei opportuno che si avesse a parlare esplicitamente dell'ente provincia come uno degli enti che può entrare in consorzio coi comuni.

In Italia, come tutti sanno, si sono eseguite anche opere importantissime per l'acqua potabile da consorzi tra Stato, comuni e provincie.

Citerò ad esempio l'Acquedotto Pugliese. È rammento pure che vi sono stati molti comuni che hanno avuto sussidi dalle provincie: nell'inchiesta riguardo all'acqua potabile nei vari comuni del Regno pubblicata nel 1903 dal Ministero dell'interno ho visto che, ad esempio, nella provincia di Avellino i comuni di Partenopoli e San Mango hanno costruito delle opere per acqua potabile col sussidio provinciale.

Così pure si è fatto per alcuni comuni in provincia di Benevento, Genova, Padova, Reggio Calabria, Salerno e Siracusa.

Ora mi sembra che senza alterare la fisionomia di alcuno dei consorzi contemplati nella legge, l'ente provincia potrebbe utilmente entrar nei consorzi stessi, perchè molte volte il problema dell'acqua potabile interessa la generalità dei comuni e diventa quindi problema di interesse provinciale. Si tratta in genere di fare degli studi sulla natura del sottosuolo di una zona o degli studi in tutta una vallata per dotare diversi comuni di acqua potabile.

È specialmente per i piccoli comuni è necessario alle volte che vi sia assistenza dal lato tecnico. Prima coll'articolo 6, così come era stato proposto dalla Commissione, si era creduto opportuno di stabilire che il Governo prestasse gratuitamente ai comuni minori la consulenza e l'assistenza del Genio civile. Ma col testo concordato si è soppressa questa assistenza e forse si è fatto bene, perchè l'ufficio del Genio civile è gravato di tanti lavori che non può fare neppure quelli che gli spettano per legge. Questa assistenza potrebbe essere invece fatta dagli uffici tecnici provinciali, dove spesso si trovano ottimi ingegneri. Quelle provincie che sono in buone condizioni finanziarie potranno così venire in aiuto dei comuni, entrando con essi in consorzio ed eventualmente assumendone l'amministrazione, tanto più che molte volte è difficile formare e far funzionare consorzi di soli comuni.

Per l'insieme di queste ragioni propongo che all'articolo 1º, dopo il secondo capoverso, si aggiunga: « Le provincie potranno

entrare in consorzio coi comuni ed assumere l'amministrazione del consorzio ».

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Mancini Camillo si intende ritirato il seguente emendamento:

« Aggiungere infine: nonchè sui canoni del dazio di consumo ».

Segue l'emendamento dell'onorevole De Amicis:

*Aggiungere in fine:*

« Nel caso che i comuni abbiano raggiunto l'attuale limite legale della sovrimposta e non possano avere dalla provincia le garanzie volute dalla presente legge, essi sono autorizzati ad eccederlo per una somma annua non maggiore di quella strettamente necessaria pel servizio dei mutui per provviste di acque potabili ».

L'onorevole De Amicis ha facoltà di parlare.

DE AMICIS. Io non ho ragione di mantenere il mio emendamento, poichè la Commissione e il Governo l'hanno accettato e compreso nell'articolo 1º.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell'onorevole Carcano, di cui do lettura:

« In principio sostituire:

« Al fine di provvedere all'esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili... »

« All'ultimo capoverso sostituire il seguente:

« I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi ».

L'onorevole Carcano ha facoltà di parlare.

CARCANO. Gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre a questo articolo e ad alcuni degli articoli successivi sono stati accolti e compresi nel testo concordato tra il Governo e la Commissione. Io vivamente ne ringrazio Governo e Commissione; e potrei tralasciare di svolgere le mie proposte, riservandomi di difenderle nel caso che venissero contrastate.

Faccio però una eccezione per questo articolo primo, che è il punto sostanziale della legge. Parmi non inutile illustrare brevemente l'articolo stesso, anche nell'intento di abbreviare la discussione, essendo facile dimostrare come quasi tutti i desideri espressi dagli altri colleghi siano stati soddisfatti con la nuova formula concordata.

Anzitutto sento anch'io il bisogno di aggiungere la mia voce al coro di lodi che, nella discussione generale, da ogni parte furono rivolte al Governo ed alla Commissione per quest'ottimo disegno di legge, di cui tutti hanno riconosciuto la grande importanza, l'utilità e l'urgenza.

Già con le leggi precedenti del 1900, 1905 e 1907 si era iniziato e continuato un buon cammino; ma ora con questa, che sarà la legge del 1911, si fa un passo decisivo per il progresso igienico e civile del nostro bel paese, cosicchè essa è ben degna dell'anno giubilare della patria. (*Bene!*)

Con la nuova formula dell'articolo primo si sono soddisfatti i desiderî dei colleghi, che dubitavano non fossero comprese nei mutui di favore le spese occorrenti per l'acquisto dell'acqua, per la preparazione dei progetti relativi, per gli elevatori, per il macchinario, e via dicendo.

L'altro emendamento, pure notevole, che è stato accolto, riguarda le garanzie dei mutui.

Dirò in proposito brevi parole, anche per chiarire alcune osservazioni testè fatte dall'amico e collega onorevole Bignami.

Quanto alle garanzie, Governo e Commissione hanno riconosciuto dover anzitutto restare in vigore le disposizioni contenute nel testo unico 5 settembre 1907; e quindi, per togliere ogni dubbio lo hanno dichiarato nell'articolo 15. Nell'articolo 5 del testo unico sono enumerati vari modi con i quali i comuni possono dare le richieste garanzie: e sono la sovrimposta, la delegazione di crediti verso lo Stato, il vincolo su titoli del debito pubblico; e quando questi tre mezzi non raggiungano il fine, in via sussidiaria, la delegazione sui proventi del dazio consumo. Dunque non ha più ragione di essere l'emendamento dell'onorevole Mancini, che domandava appunto quest'ultima forma di garanzia.

In un altro articolo del testo unico, nell'articolo 47, è poi indicato che se rimane tuttavia una deficienza di garanzia, la Cassa depositi e prestiti può accettare le delegazioni delle provincie: il che corrisponde appunto al desiderio del mio amico onorevole Bignami.

Anch'egli domanda quello che ha già, poichè quell'articolo 47 (compreso nel richiamo dell'articolo 15 del testo odierno) dice che la Cassa può accettare le delegazioni delle provincie, ossia conferma, quello che d'altronde non c'è bisogno di dichiarare più esplicitamente, che la provincia può

delegare in parte la sua sovrimposta (purchè entro il limite legale) per venire in aiuto dei comuni che mancano di acqua potabile e che non hanno mezzi.

È tanto vero che non c'è bisogno di una disposizione nuova, che lo stesso onorevole Bignami ha ricordato come già alcune provincie, quelle di Avellino, Genova e Benevento, si siano valse di queste disposizioni e siano andate in aiuto a piccoli comuni che ne avevano estremo bisogno.

Ma, onorevoli colleghi, voi ben sapete in quali condizioni si trovino le finanze provinciali, fatta esclusione di pochissime provincie, fra quelle che comprendono le grandi città dove c'è una larga e crescente materia imponibile per i fabbricati.

Tutte le altre provincie si trovano in condizioni, non di dare, ma di aver bisogno esse di aiuto.

Quindi la citata disposizione non può avere che un'efficacia molto, ma molto limitata, e gli stessi esempi citati dall'onorevole Bignami lo dimostrano. Da ciò non solo l'utilità, ma la necessità di concedere ai comuni una nuova facoltà, nei confini però dello stretto necessario, come è quella espressa nel mio emendamento. Il quale non è molto dissimile dalla proposta dell'onorevole De Amicis; ma ha una dizione più chiara e più comprensiva.

La differenza che corre tra la proposta dell'onorevole De Amicis e quella del Ministero e della Commissione che accolsero il mio emendamento, sta in ciò che la prima pareva riferirsi soltanto al vecchio limite legale, mentre sappiamo che molti comuni lo hanno già sorpassato, in virtù di leggi recenti.

Io mi limito a queste poche osservazioni, che spero possano giovare a chiarire la portata della nuova proposta, e a condurre al più presto, come auguro di cuore, all'approvazione della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Negrotto ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma alle parole: Al fine di provvedere alla esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, sostituire: al fine di provvedere allo acquisto di acque potabili ed alla esecuzione delle opere necessarie alla loro derivazione e distribuzione ».

L'onorevole Negrotto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**NEGROTTA.** Devo ringraziare il Governo e la Commissione che hanno accettato nello spirito il mio emendamento; ma te-

nevo a dichiarare brevemente le ragioni per le quali insisterei anche sulla lettera.

Scopo del mio emendamento era di ottenere che le agevolanze che il Governo intende fare ai comuni perchè possano provvedere ai loro bisogni di acqua potabile si estendessero anche all'acquisto dell'acqua stessa. Nel testo della legge facendo precedere le disposizioni riflettenti l'acquisto dell'acqua da parte dei comuni, tutti potrebbero vedere quale importanza annette il Parlamento all'acqua, che costituisce uno dei primi bisogni della vita, dei piccoli comuni specialmente.

Non voglio divagare portando degli esempi. Ma insisto nel chiedere che si debba cominciare con il parlare dello acquisto dell'acqua potabile. Le opere per la costruzione degli acquedotti, per la condotta dell'acqua dovrebbero essere la conseguenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. Aggiungo anch'io le mie parole di lode al Governo ed alla Commissione che hanno presentato e portato alla discussione della Camera questo disegno di legge. Ho chiesto di parlare quando l'amico onorevole Carcano spiegava l'ultima parte dell'articolo 1º, mediante il quale i comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti possono aumentare la sovrimposta anche al di là del limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Accetto completamente questo concetto. Soltanto prego il Governo di usare tutte le cautele possibili perchè questa sovrimposta, elevata oltre il limite delle leggi vigenti, sia esclusivamente destinata per i prestiti per la provvista di acqua potabile, e che non avvenga che qualche comune accresca la sovrimposta e se ne serva per altri scopi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Debbo innanzi tutto un ringraziamento vivissimo all'onorevole Carcano per le parole benevoli e lusinghiere che ha rivolto al Governo, parole che io accetto tanto più volentieri, in quanto l'onorevole Carcano ha delle speciali benemerenzze in questa materia, per le leggi del 1905 e 1907. Ringrazio altresì cordialmente il mio amico onorevole Lacava.

All'onorevole Bignami posso dire che, se per maggiore precisione di forma, si vuole aggiungere « comuni isolati od uniti in consorzio » nessuna difficoltà; ma tutte le disposizioni degli articoli successivi lo fanno

intendere chiaramente. Ma lo prego di non insistere sull'altra aggiunta relativa al consorzio fra provincie e comuni, perchè questa non è funzione che possa interessare in alcuna maniera le provincie.

Capisco il suo pensiero recondito quantunque nobile, che è quello di far concorrere le provincie ad aiutare le stremate forze comunali ma, come ha detto l'onorevole Carcano e, come so anche io per un po' d'esperienza personale, se i comuni piangono le provincie non ridono. Non conviene quindi far entrare le provincie nei consorzi che andranno a costituirsi con questa legge, perchè è pericoloso sottoporle a nuovi aggravii. E noi sappiamo le pressioni che si possono esercitare dai consiglieri provinciali che rappresentano i comuni nell'ambiente provinciale.

Sarebbe dunque una disposizione pericolosa per le finanze provinciali e perciò prego l'onorevole Bignami di non insistere. Tanto vero, che le provincie non possono aiutare in questa materia i comuni, che sono rarissimi i casi in cui le provincie abbiano esercitato le facoltà che hanno dalla legge vigente, di delegare la sovrimposta provinciale per garantire i mutui che i comuni contraggono con la Cassa dei depositi e prestiti.

All'onorevole Negrotto posso rispondere che, nella formula adoperata nel nuovo testo concordato fra Governo e Commissione, è compreso tutto. Tra compresa anche prima la spesa occorrente per l'acquisto delle acque, ma oggi, alla formula consueta in queste leggi, che si riferisce cioè alle opere, si è aggiunta l'altra: « spese occorrenti per la provvista di acque potabili ». All'onorevole Lacava posso assicurare che, oltre le garanzie che esistono nella vigente legge, nel regolamento si adotteranno delle cautele per garantire l'esatta destinazione della sovrimposta ed impedire ad ogni costo che avvengano distrazioni per fini diversi.

PRESIDENTE. Onorevole Bignami, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

BIGNAMI. Dopo le ragioni addotte dall'onorevole ministro non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto insiste? Pare anche a me che sia evidente che la « spesa occorrente » comprende già quella per la provvista dell'acqua.

NEGROTTA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo primo nel testo concordato di cui è stata data

lettura, e con l'emendamento proposto dall'onorevole Bignami, accettato dal Governo, cioè che dopo le parole « mutui ai comuni del Regno » si aggiungano le altre: « isolati o uniti in consorzio ».

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge i comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:

1ª comuni con popolazione fra 50,001 e 100,000 abitanti;

2ª comuni con popolazione fra 25,001 e 50,000 abitanti;

3ª comuni con popolazione fra 10,001 e 25,000 abitanti;

4ª comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti.

I comuni con popolazione fra i 50,001 e i 100,000 garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio di favore del due per cento, e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale.

Per i comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui all'articolo 1.

Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni, ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.

La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª, sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª, e ai comuni della 3ª su quelli della 2ª.

L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'articolo 1º, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal Genio civile.

Nella sua relazione al progetto il Genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico pel comune di prov-

vedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal Genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo articolo 6.

Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del due per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno ».

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENZI. Io parlai già nella discussione generale e dovrei ripetere qui le stesse osservazioni. Quindi vi rinuncio.

PRESIDENTE. Viene la volta dell'onorevole Camillo Mancini, il quale aveva proposto questo emendamento:

*Aggiungere in fine:*

« I mutui saranno anzitutto di preferenza concessi ai comuni che siano del tutto privi di acqua potabile o che grandemente ne difettino ».

Non essendo presente l'onorevole Mancini, s'intende che vi abbia rinunciato.

Viene la volta dell'onorevole Rava, il quale con l'onorevole Masi aveva proposto questo emendamento:

*Aggiungere in fine:*

« Le frazioni di Comune della II categoria, aventi popolazione superiore a 2,000 abitanti saranno considerate come comuni della V categoria ».

L'onorevole Rava non è presente. Onorevole Masi, vuole svolgere lei questo emendamento?

MASI. Coll'amico onorevole Rava avevo presentato un emendamento tendente a far considerare come altrettanti comuni di 4ª categoria le frazioni con popolazione uguale o superiore ai 2,000 abitanti. Le ragioni per le quali si chiede un tale trattamento, sono d'intuitiva giustizia; fondandosi sulle spese sensibilmente maggiori che i Comuni ai quali tali frazioni appartengono, sono obbligati a sostenere per provvedere di acque le singole frazioni rurali situate spesso a considerevoli distanze l'una dall'altra.

Questo inconveniente è grave più di quanto non si creda nei comuni che hanno la loro popolazione ripartita in molteplici frazioni, che non è stato possibile dotare di acque potabili con pozzi tubolari, nonostante che siansi raggiunte profondità notevoli, come è avvenuto nella provincia di Ravenna per alcune zone speciali in quanto che le spese di una condotta diventano rilevantisime per le numerose deviazioni.

Sembrandomi che scopo precipuo di que-

sta legge sia appunto quello di venire in soccorso specialmente dei piccoli comuni — donde il lodevole principio di portare l'acqua salubre in qualunque centro popolato preferendo quelli minori, siano o no amministrativamente autonomi — appare evidente come sia doveroso per questa ragione essenziale, di tener calcolo nello stabilire le categorie dei comuni della distribuzione della popolazione.

Amnesso tale principio, se non si crede di accettare l'emendamento sottoscritto dal collega Rava e da me, perchè potrebbe forse dar luogo a complicazioni amministrative, propongo che sia accolto l'altro da me presentato.

PRESIDENTE. Quando l'ha presentato? Qui non esiste.

MASI. L'ho mandato stamattina.

PRESIDENTE. Non lo trovo. Ad ogni modo può svolgerlo; ma non si può mettere ai voti, eccetto che il Governo lo accetti.

MASI. Con questo emendamento propongo che si considerino come appartenenti alla seconda categoria i comuni che hanno una popolazione rurale superiore ad un terzo di quella totale.

PRESIDENTE. Bisognerà allora creare un ufficio apposito. (*ilarità*).

MASI. Onorevole Presidente, non c'è bisogno di creare un ufficio.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, se il Governo e la Commissione lo accetteranno, tanto meglio; se no, resterà come una sua osservazione.

MASI. Questo emendamento è ispirato evidentemente a sensi d'equità e di opportuna giustizia ed io mi auguro quindi che possa essere accettato dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alì ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire :

2<sup>o</sup> comuni con popolazione fra 60,001 e 100,000 abitanti;

3<sup>o</sup> comuni con popolazione fra 30,001 e 60,000 abitanti;

4<sup>o</sup> comuni con popolazione fra 10,001 e 30,000 abitanti.

« D'Alì, Di Lorenzo ».

Mi pare però che in parte, onorevole D'Alì, il suo emendamento sia stato accettato con la nuova formula proposta dal Governo.

D'ALI'. Non credo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

D'ALI'. La ragione d'essere del mio emendamento consiste nell'agevolare maggiormente i comuni, che pur avendo grossa popolazione, come molti ve ne sono nell'Italia meridionale, per la loro natura eminentemente agricola sono miseri e senza risorsa alcuna.

Sta di fatto che, in forza delle passate leggi, i comuni i quali erano in soddisfacenti condizioni finanziarie, hanno già provveduto alla loro condotta d'acqua potabile anche con rilevanti sacrifici, sicchè la legge che ora si discute, deve tendere a favorire quei centri che fino ad oggi non hanno potuto realizzare tale provvedimento. Ed a questo deve ispirarsi lo spirito della legge, come è stato ben ricordato nella relazione dell'onorevole Sanarelli, soprattutto là dove riporta l'articolo 44 della precedente legge del 1888, che pone quasi l'obbligatorio alla somministrazione delle acque potabili con questa frase: « Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile, riconosciuta pura e di buona qualità ».

Dunque trovo necessario lo agevolare quei centri miseri che fino ad oggi non sono stati in condizioni tali da affrontare la spesa per un acquedotto. Le categorie come proposte hanno una differenza tale di popolazione, da eludere i buoni risultati della legge, che secondo me, non potrà rispondere allo scopo.

Noi abbiamo la categoria da 50 a 100 mila abitanti alla quale si impone un interesse del due per cento sulle somme mutuate; convengo che tale interesse è piccolo, ma è molto gravoso per le popolazioni povere. E qui giova fare osservare come alcuni comuni, anche di 60,000 abitanti, quando sono di natura esclusivamente agricola, in località lontane dalle agevolazioni ferroviarie, si trovano in grande inferiorità di fronte ad altri comuni più piccoli di 25 o 30 mila abitanti solamente, ma centri commerciali e manifatturieri.

Oltre a ciò, l'aver solo tenuto presente, in questa classificazione, il criterio della popolazione, a me non sembra siasi fatto cosa esatta; poichè oltre alla popolazione e alla sua natura, altri coefficienti sono da considerarsi, come le maggiori o minori spese e difficoltà che s'incontrano nella costruzione dell'opera; le condizioni topografiche, la natura dei terreni, la lontananza dalle buone sorgive d'acque potabili, ciò che spesso reca delle differenze di qualche milione.

Potrei citare, ad esempio, l'acquedotto della città di Trapani costruito circa 20 anni

addietro; esso ha la lunghezza di 75 chilometri e un percorso altrettanto arduo per quanto è lungo. (*Commenti*).

Trapani potè provvedere al suo acquedotto, perchè possiede una popolazione relativamente agiata, è capoluogo di provincia ed ha parecchie risorse industriali e commerciali; ma vi sono altri comuni della stessa grandezza, costretti a correre a distanze di 35 o 40 chilometri, per trovare buone acque senza alcuna delle risorse di cui gode quella città; essi sono destinati a mai poter fruire dei benefici concessi da questa legge.

Per tutte queste considerazioni ho creduto dover sostenere il mio emendamento che risponde quasi ai criteri dell'emendamento proposto dagli onorevoli Queirolo e compagni, salvo una piccola differenza, e comuni sono i nostri intenti a favore specialmente delle popolazioni rurali del Mezzogiorno; popolazioni le quali debbono per necessità essere agevolate dalla presente legge, provvida e umanitaria.

Riconosco con piacere quanto benevolmente ispirato sia stato l'onorevole ministro con questo progetto, ma vorrei che fosse un poco più blando ancora completando il gran passo fatto, dirò meglio, completando l'opera.

E se la mia proposta non dovesse incontrare benevola accoglienza, rivolgo calda preghiera all'onorevole ministro perchè voglia tener presente, caso per caso, in avvenire le richieste di aiuti che possano provenire da quei comuni che, per la loro lontananza dalle acque potabili e per la natura dei terreni, per le ristrettezze del bilancio, per la misera condizione della popolazione, per la nessuna risorsa finanziaria sono in condizioni tali da non poter mai aspirare al grande beneficio della somministrazione di acqua potabile senza un aiuto valevole da parte del Governo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Queirolo, insieme con gli onorevoli Baldi, Cavagnari e Bianchi Emilio, ha presentato i sei emendamenti seguenti:

« Al primo comma sostituire:

2° Comuni con popolazione fra 65 mila e 100 mila abitanti;

3° Comuni con popolazione fra 30 mila e 65 mila abitanti;

4° Comuni con popolazione fra 10 mila e 30 mila abitanti.

*Nel caso di reiezione dell'emendamento al primo comma, aggiungere nel secondo comma, dopo le parole: al saggio di favore, le altre:*

dell'uno per cento i comuni con popolazione da 50,000 a 75,000 abitanti e del due per cento quelli da 75,000 a 100,000.

*Nel quarto comma alle parole: il decimo, sostituire le parole: il quinto.*

Questo emendamento è identico a quello dell'onorevole Salvatore Orlando.

*Nel quinto comma, alle parole: dei nove decimi, sostituire le parole: dei quattro quinti.*

*Nel quinto comma dopo le parole: ai Comuni delle categorie 3ª, 4ª e 5ª, aggiungere: ed a quelli della 2ª categoria che per il loro stato di insolvenza hanno bisogno del concorso finanziario dello Stato per la sistemazione annuale dei loro bilanci.*

*Al sesto comma, al numero: 225, sostituire il numero: 200, ed alle parole: pari ai nove decimi, sostituire le parole: pari ai quattro quinti ».*

L'onorevole Queirolo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**QUEIROLO.** Onorevoli colleghi, esposi già nella discussione generale le ragioni che mi avevano indotto a proporre gli emendamenti al comma secondo, al comma quarto ed al comma quinto dell'articolo 2: mi dispenserò dal ripeterle.

Dissi le ragioni per le quali ritengo giusto che sia introdotta una graduazione nelle agevolazioni ai comuni fra i 50 ed i 100 mila abitanti: dissi pure come il decimo della somma totale dei 250 milioni che s'intende d'accantonare nei comuni aventi una popolazione fra i 50 ed i 100 mila abitanti sembri poco in confronto dei presumibili bisogni di queste città: proponevo, di conseguenza, che invece del decimo, fosse messo a disposizione dei comuni medesimi il quinto della somma totale.

L'onorevole collega D'Alì ha già esposto le ragioni che militano in favore dell'emendamento al primo comma, col quale si propone di estendere alle città fino a 60 mila abitanti il beneficio del mutuo gratuito: io ho proposto di estendere il beneficio alle città fino a 65 mila abitanti: vi saranno così comprese città che per le loro difficili condizioni finanziarie hanno pienamente diritto a questo beneficio.

Le considerazioni da lui svolte valgono anche a sostegno del mio emendamento, e ad esse mi associo.

Debbo però spendere qualche parola di più su l'ultimo emendamento da me presentato, col quale propongo di estendere a quelli fra i comuni della prima categoria che per il loro stato di insolvenza hanno bisogno



del concorso dello Stato, il beneficio del mutuo gratuito.

Questa legge ha lo scopo nobilissimo di costringere i comuni a fornirsi di acqua potabile: nello stesso tempo si propone di fornire i mezzi necessari a quei comuni nei quali si presume l'incapacità finanziaria a sostenere le spese occorrenti per queste opere. Il criterio adottato, della popolazione, evidentemente non può raggiungere questo scopo; non si può su questo criterio stabilire la capacità finanziaria di una città.

Dovendosi tuttavia avere un criterio di giudizio, può anche accettarsi questo della popolazione; ma questo criterio non deve escluderne altri, se con questi si possono determinare obiettivamente le condizioni di incapacità finanziaria dei comuni a sostenere le spese necessarie all'approvvigionamento dell'acqua potabile della quale il Governo fa loro obbligo.

Ora esistono delle città, e non ho difficoltà a nominare la città di Pisa, che si trovano in questa evidente incapacità finanziaria: il Governo ha dovuto intervenire per sistemare le disastrose condizioni finanziarie di quella città: nè è colpa di Pisa se essa si ridusse in quelle condizioni: esse furono la conseguenza del disastro del 1869, quando per la rottura dell'argine dell'Arno, avvenne la terribile inondazione che per i danni enormi cagionati obbligò la città a contrarre un debito enorme.

Da questo stato di cose emerge la prova evidente che Pisa, essendo fra quelle città che la presente legge vuole beneficate, si trova in quello stato di incapacità finanziaria che le dà diritto di essere ammessa a godere il beneficio del mutuo gratuito, più assai che alcune città di 50 mila abitanti.

Questa è la giustificazione del mio emendamento che spero vedere accolto dal Governo, poichè è ispirato ad un sentimento di equità.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento dell'onorevole Salvatore Orlando che è il medesimo emendamento dell'onorevole Queirolo, almeno uno dei sei:

« Sostituire alle parole, *il decimo*, le parole, *il quinto* ». L'emendamento è firmato anche dall'onorevole Queirolo.

Propone poi un'aggiunta alla fine dell'articolo in questi termini:

« Per la concessione dei mutui senza carico di interesse, quanto pel concorso dello Stato per i mutui all'interesse del due per

cento si preferiranno anzitutto i comuni che siano del tutto privi di acqua o ne difettino grandemente ».

L'onorevole Salvatore Orlando ha facoltà di parlare.

ORLANDO SALVATORE. Io non abuserò affatto della pazienza della Camera per svolgere questo mio emendamento, la cui necessità è stata dimostrata sufficientemente dall'onorevole Queirolo. Non occorre che io dica che i bisogni delle grandi città sono molti ed impellenti. Io potrei ricordare che vi sono città di più di 50 mila abitanti, nelle quali la distribuzione dell'acqua si fa in modo che bisogna far la coda nelle ore notturne per poter riempire il barile e la brocca, come si vede in alcune città della Toscana. Ora mi sembra che il destinare soltanto il decimo della somma ai bisogni di queste grandi città sia un limite troppo piccolo e insufficiente a soddisfare a questi grandi ed urgenti bisogni. Io comprendo che questo concetto trova la sua corrispondenza anche in un concetto politico. Noi sappiamo quali siano le condizioni finanziarie di molti dei nostri comuni e sappiamo che, se qualcuno di questi può avere disponibilità di mezzi pecuniari, ha però molti maggiori doveri, per ciò che riguarda la provvista dell'acqua, che non abbiano i piccoli comuni, per le necessità igieniche, che non si presentano per i comuni rurali.

Ora mentre la provvista di buona acqua potabile è una specie di aspirazione delle classi operaie lavoratrici delle campagne, è evidente che anche la provvista d'acqua delle grandi città, soddisfa in parte ai bisogni di persone, che poi hanno la loro residenza nei comuni rurali. Quindi io ritengo che si debba in qualche modo agevolare la provvista d'acqua delle grandi città aumentando un poco questo decimo ed anche consentendo che, nel concorso dello Stato ai comuni della seconda categoria, come io propongo nel secondo emendamento, siano preferite quelle grandi città, nell'ordine di distribuzione dei benefici e degli aiuti del Governo, per le quali i bisogni si presentano più urgenti, ossia che per i mutui all'interesse del due per cento si preferiscano i comuni che siano del tutto privi di acqua, o ne difettino grandemente.

PRESIDENTE. Ora segue l'onorevole Romanin-Jacur, il quale ha avvertito che gli articoli aggiuntivi da lui proposti, 6-bis e 6-ter, che si leggevano negli emendamenti

proposti al testo precedente della legge, dovrebbero costituire un'aggiunta a questo secondo articolo.

Do lettura di questi due articoli aggiuntivi:

Art. 6-bis.

« I comuni e consorzi di comuni prepareranno a loro cura e spese il progetto per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

« La spesa necessaria per il progetto verrà entro equi limiti, determinata dal regolamento per la esecuzione della legge, compresa nella spesa occorrente per la esecuzione delle opere ».

Art. 6 ter.

« In ogni provincia verrà istituita con decreto del ministro dell'interno una Commissione, presieduta dal prefetto, i cui membri saranno: l'ingegnere capo del Genio civile; l'ingegnere capo della provincia; il medico provinciale; un professore provetto in geologia oppure in arte mineraria; un professore o dottore in chimica; un professore o provetto in batteriologia.

« Questa Commissione darà un proventivo parere sul progetto di massima e sarà poi chiamata ad approvare il progetto definitivo.

« Il mutuo potrà essere concesso solo sul parere favorevole della Commissione medesima ».

L'onorevole Romanin Jacur ha facoltà di parlare.

ROMANIN-JACUR. L'amico Carcano ha poco fa unita la sua voce al coro di coloro che hanno elogiato il Governo per aver presentato questo disegno di legge; io dichiaro, a mia volta, che confermo le cose dette a questo riguardo dall'amico Carcano e mi felicito della presentazione di questo disegno di legge, il quale, secondo me, risponde ad uno dei principali e più urgenti bisogni del nostro Paese, nei riguardi dell'igiene pubblica, e soggiungo che accetto tutte le disposizioni che figurano in esso stabilite. E mi consentano gli onorevoli colleghi che hanno domandato modificazioni riguardo alle diverse categorie stabilite per i comuni, di esporre l'avviso che, se noi usciamo dalle disposizioni, a questo riguardo ora presentate dalla Commissione d'accordo col Governo, noi ci mettiamo per una strada la quale non solo pone la Camera nella impossibilità di sapere quali conseguenze si potrebbero avere, all'atto pratico, in tutto

il funzionamento della legge, ma arrischiamo di andare contro allo scopo principale e più utile della legge che è quello di venire in aiuto dei più piccoli e più poveri comuni.

Forse giustamente sono invocati dai colleghi, che hanno parlato ora, per qualche caso isolato e singolare, di grossi comuni, particolari provvedimenti, ma tutta la storia della nostra legislazione...

(Un deputato si reca al banco del Governo a conversare con l'onorevole ministro del tesoro).

Prego l'onorevole ministro del tesoro di prestarmi attenzione...

Dicevo dunque che i casi che sono presentati dai nostri onorevoli colleghi, i quali chiederebbero disposizioni favorevoli anche per i grossi comuni oggi non considerati dal presente disegno di legge, rappresentano eccezioni, ma per tali casi tutta la nostra legislazione dà prova che si è sempre provveduto con grande equità: il Parlamento, per questi casi eccezionali, provvede con leggi eccezionali.

E la stessa citazione fatta testè dall'onorevole Queirolo ne è una prova. Tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a condizioni particolari di comuni cioè i quali si trovavano nella vera impossibilità di provvedere ai bisogni loro, alle loro necessità, il Governo è sempre intervenuto con provvedimenti particolari che il Parlamento ha sempre accolto. Quindi di tali casi eccezionali non mi preoccupo nè credo che altri debbano preoccuparsi nella presente discussione.

Invece mi preoccupo, e moltissimo, che siano in termini chiari e precisi stabiliti nella legge i mezzi necessari per provvedere alla applicazione più sollecita delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Onde al più presto — e realmente — il paese possa risentire il beneficio che la legge si propone di recargli.

Perciò prego il Governo e prego la Commissione di voler fare buon viso alle mie proposte.

A che cosa tendono le mie proposte? Niente di peggio c'è che fare leggi le quali presentino nella loro esecuzione difficoltà, che ne intralcino il cammino. Ora noi sappiamo benissimo che quando siamo in presenza della concessione di un mutuo, gli uffici amministrativi, che sono chiamati a determinare quali sono le parti della spesa che hanno diritto di trovar posto nella somma assegnata col mutuo, guardano con

la lente le disposizioni della legge, e cercano di escludere da tale somma tutte le parti di questa spesa che non rispondano letteralmente alle tassative disposizioni della legge.

Questo disegno di legge che ci sta dinanzi non dice una parola per la spesa occorrente per la preparazione dei progetti. Anzi le poche disposizioni che sono stabilite nella legge, attribuiscono un lavoro grandissimo agli uffici del Genio civile. Io non ho bisogno di ripetere quello che ha detto poco fa il mio amico onorevole Bignami.

Nessuno meglio del ministro del tesoro è in grado di sapere che noi siamo in condizioni tali che il Genio civile, per scarsezza di personale, non è nella possibilità di dar corso a tutti gli incarichi che gli sono, dalle leggi già esistenti, demandati.

Anche adesso per le conseguenze del terremoto Calabro-Siculo, il Governo ha dovuto ricorrere all'assunzione di un numero grandissimo di straordinari. E io potrei citare qualche ufficio del Genio civile dove non ci sono ormai che l'ingegnere capo e forse due ingegneri o anche uno solamente. Ora come volete che possano questi uffici dar opera alla preparazione anche di questi progetti? Non è detto nella legge come debbono esser preparati i progetti, ma vi sono disposizioni per cui il lavoro dato al Genio civile diventa grandissimo e può anche supporre che spetti ad esso di preparare i progetti specialmente nel caso dei Consorzi fra diversi comuni e cioè quando maggiore sarà il lavoro.

Se noi vogliamo che la legge sia applicata rapidamente dobbiamo trovar modo di avere i progetti facilmente preparati ed approvati; ed allora bisogna fare posto nella legge ad una disposizione per la quale i comuni abbiano la sicurezza che, entro giusti limiti stabiliti dal regolamento, per salvare i comuni dagli eccessivi costi dei progetti, la spesa necessaria per i progetti degli acquedotti sia conglobata nella spesa del mutuo da concedersi per l'esecuzione dell'opera.

In questo modo i comuni, senza preoccupazioni, potranno incaricare ingegneri liberi professionisti di eseguire i progetti e si otterrà sollecitamente quello che occorre di aver prima di tutto, cioè i progetti esecutivi.

Veniamo all'altro punto. Il ministro del tesoro sa che io sono un decentratore impunito. Vediamo dunque un po' come in pratica potranno funzionare le disposizioni

del disegno di legge che riguardano l'approvazione dei progetti, approvazione necessaria per ottenere il mutuo.

Io ne so qualche cosa perchè ho percorso la legge e in un piccolo comune, nella cui amministrazione ho ingerenza, si è provveduto all'acqua potabile valendoci delle disposizioni della legge vigente che, a questo scopo, accorda ai comuni mutui a tasso di favore.

Il progetto, una volta preparato, deve essere approvato dal Genio civile e dal Consiglio provinciale sanitario, e quindi compiute le altre pratiche amministrative presso il Ministero dell'interno si ha il mutuo.

Ma se avviene discussione, se non si va d'accordo fra comune e Consiglio provinciale sanitario, bisogna ricorrere alle decisioni del Consiglio superiore di sanità residente, come tutti sanno, qui a Roma.

Dunque in caso di disaccordo c'è da perdere molto tempo. Ma di ciò soltanto non mi preoccupo! Penso anche alle osservazioni che, molto opportunamente, ha fatte nella sua bella relazione l'onorevole Sanarelli il quale ha alluso (e dico così perchè la Commissione non ha creduto opportuno presentare proposte concrete) alla istituzione di una Commissione centrale la quale dovrebbe esaminare e dar parere sopra tutti i progetti.

A questo concetto la Camera si è mostrata assolutamente contraria e così pure il Governo per bocca autorevole del ministro del tesoro; ed io dò lode di questo contegno tanto alla Camera, quanto all'onorevole ministro del tesoro, ma soltanto per ciò che riguarda la costituzione della Commissione.

Da questo al disconoscere il valore delle osservazioni presentate dall'onorevole relatore corre gran tratto! Chiunque sia un po' pratico di questa specie di lavori e non sia del tutto ignaro delle discipline igieniche, non può non riconoscere la grandissima opportunità delle osservazioni stesse.

Dice l'onorevole Sanarelli: badate bene che gl'ingegneri che compilano i progetti possono non avere cognizioni geologiche e possono quindi fare progetti che al momento possano sembrar buoni, ma che poi, per ragioni diverse, una volta attuati possano dar luogo ad inconvenienti e fornire acqua che, se al momento della costruzione era buona, è poi diventata cattiva. E badate, onorevoli colleghi, che le conseguenze potranno diventare tanto più perniciose in quanto che le popolazioni che si

servirebbero di queste acque, se ne servirebbero con piena fiducia credendole buone e non sospettando che possano diventare nocive.

Aggiunge l'onorevole Sanarelli che bisogna anche accertarsi che l'acqua sia davvero originariamente buona. Il disegno di legge non dice, ma lo dirà certamente il regolamento, quali saranno le norme con le quali si potrà accertare che un'acqua sia veramente potabile.

Finora si faceva esaminare l'acqua da istituti che avevano la facoltà di riconoscere se l'acqua era potabile, e, avuto questo certificato, il Consiglio sanitario se ne accontentava e dava il voto favorevole al progetto. Ma ora, che si tratta di dare attività alla esecuzione di queste opere, e che, per conseguenza, le opere stesse dovranno presentarsi a centinaia per l'approvazione, se noi non troviamo un mezzo, che garantisca ad un tempo che la costruzione sia fatta secondo le buone regole, che l'acqua sia assolutamente potabile, e non troviamo il modo per approvare sollecitamente i progetti, andiamo incontro all'inconveniente di aver fatta la legge, ma di vedere accumulati negli uffici del medico provinciale, e poi negli uffici del Consiglio superiore di sanità i progetti a catoste. Se volete dare alla legge una esecuzione pronta, come io credo sia nei vostri intendimenti, onorevoli colleghi, dovete adottare disposizioni, che diano tutte le garanzie necessarie, ma, nello stesso tempo, consentano la massima sollecitudine di esecuzione. Allora, dico io, istituamo un ente in ciascuna provincia, il quale abbia in sé le qualità tutte per poter dare un giudizio prima preventivo e poi definitivo, in base al quale il mutuo si possa senz'altro accordare, salve beninteso tutte le altre garanzie, che chiamerò amministrative, che giustamente occorrono alla Cassa dei depositi e prestiti che deve accordarlo.

E' necessario che il progetto sia fatto ed approvato sul posto per tutto ciò che riguarda tanto la parte tecnica quanto la sanitaria.

Or bene io non mi sento l'animo di affidare questo mandato, che dovrebbe essere definitivo, al Consiglio sanitario provinciale, perchè questo è composto, secondo la nostra legge, dal prefetto, che lo presiede, da tre dottori in medicina ed in chirurgia, da un chimico, da un giureconsulto, da un farmacista, da due veterinari, da un ingegnere, da una persona esperta in scienze amministrative, da una persona esperta in scienze

agrarie, dal procuratore del Re, dal medico provinciale, dal veterinario provinciale, dall'ufficiale medico di più alto grado in attività di servizio residente nel capoluogo della provincia. Noi abbiamo in questo Consiglio cinque medici ed un solo ingegnere; tutti gli altri sono bravissime persone, che debbono permanere nel Consiglio provinciale, perchè la legge di sanità non si riferisce solo alla costruzione di acquedotti, ma ad una quantità di questioni, riguardanti i medici, i doveri dei comuni, le controversie sanitarie in rapporto con tutte le persone e le altre leggi, ecc. ecc., e quindi non può essere composto diversamente, perchè occorre aver in esso non solo le competenze mediche e quelle relative alle malattie del bestiame, ma anche le persone competenti per pratica amministrativa, per competenza legale adatte a risolvere le moltissime questioni, che si presentano.

Ma qui nel nostro caso noi abbiamo bisogno di avere un Consiglio che approvi il progetto, nel quale non figurino un solo ingegnere e qualche medico, ma figurino tutti gli elementi tecnici che sono per diverse guise, per i loro studi, competenti a giudicare della bontà tecnica del progetto e della buona qualità dell'acqua.

Queste sono le sole competenze che occorrono per approvare un progetto tecnico — e che ci darebbero — per la approvazione definitiva del progetto, quelle garanzie che oggi, come è costituito, non possono esserci date dal Consiglio provinciale sanitario.

Ma, si dirà, voi volete istituire un nuovo organo amministrativo — mentre ce ne sono già troppi —. Avrete difficoltà a trovare in tutte la città le persone specialmente competenti che occorrono.

Io non voglio istituire nuovi uffici — in tesi generica — ma debbo pure istituire quelli che sono necessari per attuare la legge!

Nè può esserci difficoltà a trovare le persone provviste di speciale competenza che sono indicate nella mia proposta. Noi abbiamo, vorrei dire troppe, ma non lo dico, abbiamo molte università, molti istituti superiori disseminati in tutte le parti d'Italia. Queste persone competenti si possono trovare o nella città dove risiederà il Consiglio, od a poca distanza. Ad esempio, l'Università di Padova ha da dare tutti gli elementi per la geologia e la bacteriologia a tutte le città del Veneto, e non sarà una grande disgrazia se due o tre volte all'anno queste egregie persone dovranno essere sottoposte ad un'ora od un'ora e mezzo o due di

viaggio per recarsi là dove si riunisce il Consiglio, a Treviso, a Verona, a Udine, nè sarà una grande spesa. Tutti gli altri tecnici da me indicati, ingegneri e medici, sono sul posto, in tutti i capiluoghi di provincia. E quello che dico per il Veneto, vale per tutte le altre provincie d'Italia. Saranno 69 Consigli che potranno così funzionare benissimo sollecitamente con pochissima spesa, composti di elementi pratici della località ed il parere di questo Consiglio potrebbe ben essere senz'altro definitivamente accolto perchè darebbe tutte le garanzie che il progetto approvato sarebbe buono ed assolutamente tale da poter esser posto utilmente in esecuzione.

Onorevoli colleghi, ho finito, ho parlato non per altro che per l'interesse del disegno di legge, lodando i concetti che l'hanno informato e dando le mie lodi al Governo che l'ha presentato, e con la mia proposte non intendo far altro se non che raggiungere l'intento che l'applicazione della legge possa procedere con quella sollecitudine che sarebbe altrimenti impossibile a mio giudizio raggiungere se questi progetti dovessero essere approvati colla via stabilita ora dalla legge della pubblica sanità, dal Consiglio sanitario provinciale, se tutte le possibili questioni dovessero essere rimesse al Consiglio superiore di sanità; il quale (l'onorevole mio amico Calissano, meglio di qualunque altro qui dentro lo sa e ne conosce anche le ragioni) non può radunarsi frequentemente.

Lasciare questi progetti in balla delle disposizioni oggi vigenti sarebbe, secondo il mio avviso, stabilire sin da ora che la legge rimarrà per quattro decime parti almeno, inattuata, e, certo, non sarà applicata colla sollecitudine che è indispensabile e che tutti desideriamo, e perciò raccomandando al Governo, alla Commissione, alla Camera di far buon viso alle mie proposte. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

**AGNINI.** Ho chiesto di parlare per combattere gli emendamenti presentati dagli egregi colleghi. Queirolo, Rava, D'Alì e Masi, per combatterli in nome dell'economia della legge, che sta dinanzi alla Camera, legge rispetto alla quale io associo le mie parole di viva lode al Governo a quelle già dette dal collega Carcano, per averla presentata e di vivo elogio alla Commissione che l'ha opportunamente emendata.

Gli emendamenti dei colleghi Queirolo,

D'Alì ed altri mi pare sconvolgano il concetto ispiratore della legge, ammenochè non si riesca ad ottenere dal Governo, cosa che credo assai difficile, somme doppie di quelle che ora vi sono stanziare, e che il disegno di legge stesso autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti a mutuare ai comuni una somma doppia; raddoppiando insieme la somma annuale destinata al pagamento degli interessi. Ma, se questo non avviene, le loro proposte vengono a sconvolgere l'economia della legge a tutto danno di quei comuni che la legge vuole preferire ed agevolare: i piccoli comuni, quelli cioè che il progetto classifica nella terza, nella quarta e nella quinta categoria.

Il collega Queirolo ha parlato di tendenza. Invece la tendenza della nostra legislazione in questa materia è affatto contraria a quella da lui accennata. La tendenza della nostra legislazione è di favorire i piccoli comuni, riconoscendo appunto che essi sono i più poveri, che essi sono quelli, fra i comuni del Regno che meno sentono il vantaggio dei benefici che lo Stato va spargendo per tutta la Nazione. Infatti, se noi risaliamo, nel tempo, noi troviamo che la prima nostra legge è del 1887, e troviamo che essa limitava il beneficio del contributo dello Stato ai comuni aventi popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

Soltanto dopo, col mutarsi delle condizioni del bilancio, nel 1899 troviamo un disegno di legge, diventato legge dello Stato l'8 febbraio, che porta quel limite da diecimila a ventimila abitanti. Successivamente, nel 1902, si arriva a 50 mila abitanti stabilendo il concorso dello Stato nell'uno e mezzo per cento degli interessi. Basta che voi, egregi colleghi, facciate attenzione agli emendamenti presentati dagli onorevoli D'Alì e Queirolo. L'onorevole D'Alì porta il limite massimo da cinquantamila a sessantamila. Viene innanzi l'onorevole Queirolo, appoggiato dagli onorevoli Baldi, Cavagnari e Emilio Bianchi, e dice: no, 65... perchè c'è un comune che avrà 62 o 63 mila abitanti. (*ilarità*).

Vengono poi innanzi in buon'ordine i colleghi onorevoli Masi e Rava, e, con un'aggiunta modestissima, chiedono che le frazioni dei comuni della seconda categoria aventi popolazioni superiori ai duemila abitanti siano considerate come comuni della quinta categoria. In tal maniera a me sembra che si venga ad eludere assolutamente la disposizione della legge nella parte più importante della classifica, perchè un co-

mune che avrà più di 50 mila abitanti farà fare la richiesta ad una delle sue frazioni aventi duemila abitanti, e in tal maniera raggiungerà lo scopo contrario a quello che vuole la legge. Comunque, a me sembra, se davvero, come non dubito, tutti siamo convinti della grande bontà e dell'utilità di questo disegno di legge che segna un notevole passo nella politica sanitaria del nostro paese, che dobbiamo anche essere concordi nel non ostacolare in alcun modo il cammino che questo disegno di legge deve fare davanti alla Camera per essere approvato.

Così pure io sento di non potere appoggiare la proposta dell'onorevole collega Romanin-Jacur. Anzitutto avrei da osservare che la proposta sua ha piuttosto carattere regolamentare che di legge. Una Commissione (e io dico cosa che è troppo risaputa, anzi mi risparmio di dirlo perchè tutti sappiamo che cosa voglia dire affidare qualche cosa ad una Commissione) una Commissione come quella che il collega onorevole Romanin-Jacur vorrebbe, non dovrebbe che esperire quegli atti che già sono adesso esperiti dai vari enti che funzionano nelle provincie e nella capitale.

Io che, modestamente, ho dato opera per iniziare un acquedotto in tre provincie dell'Emilia, so che abbiamo dovuto passare per lunghe frazioni; ma devo anche dire che poi ho dovuto finire per convincermi dell'utilità di alcune lungaggini, le quali hanno portato a modificazioni che effettivamente si sono risolte in benefici per i comuni che si proponevano di costruire questo acquedotto.

L'esame delle acque. Ma l'esame delle acque lo prescrive anche la legge vigente. Il regolamento che applica la legge vigente prescrive che la potabilità delle acque sia riconosciuta dalla Direzione generale di sanità pubblica la quale procede con tanta cautela che maggiore non si potrebbe davvero richiedere.

Per concludere dunque, desideroso che il disegno di legge arrivi in porto il più sollecitamente possibile, io auguro, come augurava il collega onorevole Carcano, che il voto della Camera sia unanime nell'approvare questo disegno di legge, di cui, ripeto, va data lode al Governo e alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, invito la Commissione ed il Governo a voler dichiarare quali emendamenti accettino.

**DAL VERME, presidente della Commissione.** Ho pensato di rispondere io ai proponenti degli emendamenti su questo articolo, perchè ho avuto occasione di occuparmene più particolarmente. Avverto intanto gli onorevoli colleghi, che è incorso un errore di stampa nel primo comma del secondo articolo: invece di dire *superiori* deve dire *inferiori*.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Anzi deve dire *non superiori*, perchè le categorie dei comuni giungono fino a quelli di 100 mila abitanti.

**DAL VERME, presidente della Commissione.** In questo articolo 2 sono state fatte delle critiche sull'operato della Commissione quasi che lo avesse sconvolto; ma la Commissione non ha fatto altro che estendere il concetto adottato dal Governo riguardo alla classificazione dei comuni, formando quattro categorie.

Si era cercato da principio, in seno alla Commissione, di addivenire, nella classificazione dei comuni, all'accantonamento delle somme per ciascuna categoria, allo stesso modo col quale il Governo aveva accantonata una somma per la categoria dei comuni da 50 a 100 mila abitanti. Ma mentre il criterio della popolazione si è seguito per la classificazione, e non si poteva seguirne altro, si è trovato che esso non poteva servire per la ripartizione dei 250 milioni.

Era stato però fatto il calcolo, ed io credo dover mio di esporne alla Camera i risultati.

I comuni con popolazione non maggiore di 10 mila abitanti sono 7755, quelli con popolazione da 10 mila a 25 mila sono 402, quelli con popolazione da 25 a 50 mila sono 70.

Dei 250 milioni (perchè 25 sono per la 1ª categoria), venivano a toccare 270 mila lire per uno, in media, ai 70 comuni con popolazione da 25 mila a 50 mila; 114 mila lire, per uno, ai 402 comuni con popolazione da 10 mila a 25 mila; e 20 mila lire per uno, soltanto, ai 7755 comuni con popolazione non maggiore di 10 mila abitanti.

Questo risultato ci ha convinti che non si poteva adottare una ripartizione di questo genere, ed allora, volendo arrecare un vantaggio ai piccoli comuni, si è pensato di porre quella frase molto semplice e innocente, e dico innocente perchè molti durante la discussione generale si sono allarmati, con la quale si dà la preferenza ai comuni della categoria minore.

Ora che cosa vuol dire la precedenza? La Commissione ha inteso semplicemente dire che quando giungano contemporaneamente molte domande, non abbiano ad essere registrate per ordine di data della presentazione, ma per ordine, diciamo così, inverso di popolazione.

Ora questo non deve allarmare, perchè è stato assicurato alla Commissione da quel valente funzionario che è l'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti, che con questa legge v'è abbastanza denaro per tutti.

Era stato detto durante la discussione generale, ed è stato ripetuto anche oggi, che il criterio della popolazione per la classificazione dei comuni non è sufficiente, e che sarebbe stato preferibile adottare il criterio della potenzialità finanziaria.

Ma una tale classificazione era assolutamente impossibile, perchè, per farla, occorrevano indagini lunghe e particolareggiate e d'altra parte, sarebbe stata troppo instabile in quanto la potenzialità finanziaria è un elemento molto più variabile che non la popolazione.

L'onorevole Carcano poi, a proposito dei due criteri della popolazione e della potenzialità finanziaria, mi ha giustamente osservato che essi si collegano nella legge del dazio consumo.

Detto questo in linea generale, rispondo partitamente ai presentatori degli emendamenti.

Confesso che, da principio, mi ero allarmato del numero grande degli emendamenti, ma poi mi sono accorto, come anche ha osservato l'onorevole Agnini, che sentitamente ringrazio delle sue parole cortesi all'indirizzo della Commissione, che di essi alcuni si compenetrano l'un l'altro, altri si elidono.

I due emendamenti proposti dagli onorevoli Camillo Mancini e Salvatore Orlando circa la preferenza da darsi nella concessione dei mutui ai comuni che siano del tutto privi di acqua potabile o grandemente ne difettino, sono inutili, perchè nel testo unico della legge 5 settembre 1907 è disposto testualmente così:

« Nella concessione dei prestiti e corsi sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura dell'imposta, siano più difficili le condizioni economiche e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene ».

Vi sono poi parecchi emendamenti dell'onorevole Queirolo.

Con un primo emendamento egli vorrebbe variare la popolazione per la classificazione dei comuni, e ciò in contrasto con un altro emendamento dell'onorevole D'Alì, che pure tende al medesimo scopo, ma con cifre diverse.

Ora se la Commissione accettasse uno di questi due emendamenti, implicitamente respingerebbe l'altro; quindi il miglior sistema è di non accettare nè l'uno nè l'altro.

Altri tre emendamenti dell'onorevole Queirolo non sono che corollari di questo primo e quindi non possono essere accettati.

L'emendamento principale è quello comune con l'altro dell'onorevole Salvatore Orlando, il quale vorrebbe che invece di « decimo » si dicesse « quinto ».

L'emendamento, che sembra semplice nella forma, è di una gravità eccezionale, perchè importa il passaggio di 25 milioni da una categoria all'altra. A questo proposito l'onorevole Orlando ha detto or ora che l'accantonamento dei 25 milioni per i comuni della categoria da 50 a 100 mila abitanti rappresenta una troppo piccola somma.

Ora debbo fare osservare agli onorevoli Orlando, Queirolo ed agli altri firmatari dell'emendamento, che i comuni dai 50 mila ai 100 mila abitanti sono 23, con una popolazione complessiva di 1,662,000 abitanti; e per questi sono stati accantonati 25 milioni. I comuni sotto 50 mila abitanti sono 8,255 con una popolazione complessiva di 28,295 mila abitanti.

Se fate un calcolo molto semplice avrete che il milione e 662,000 abitanti della prima categoria, rappresentano un diciassettesimo della intera popolazione contemplata dalla legge; eppure gli si era assegnato un decimo. Il decimo era già una grande larghezza e questo dimostra che il Governo non aveva fatto l'accantonamento in base alla popolazione, perchè conosceva i 23 comuni e sapeva benissimo che si trattava di città alle quali bisognava dare qualche cosa di considerevole e che occorreva oltrepassare la cifra che sarebbe stata destinata secondo il criterio della popolazione.

Invece di un diciassettesimo ha assegnato un decimo e, per riconoscenza, i due colleghi, onorevoli Orlando e Queirolo, hanno detto: dateci invece un quinto!

Essi vedono che l'assegnazione non solo non era piccola, ma era grandissima. Non è quindi possibile che la Commissione possa accettare una simile proposta.

Si sarebbe compreso che si domandassero venticinque milioni di più allo Stato. Lo Stato è grande e si può dire: domandiamo, giacchè ora si dice che vi sono tanti danari.

Ma qui si tratta di portarne via agli altri. Quei venticinque milioni che sono accantonati per tutti i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dovrebbero andare in più per quei ventitrè comuni, sieno pure nobilissimi e grandi.

Credo di non dover aggiungere parola per dimostrare l'assoluta inammissibilità di una simile proposta.

Non parlo dell'emendamento dell'onorevole Romanin-Jacur perchè è passato dall'articolo 6 all'articolo 2. Io non lo sapevo. L'onorevole ministro del tesoro risponderà ampiamente al mio carissimo amico.

Ora debbo rispondere ad un altro antico amico, all'onorevole Masi, il quale rappresenta anche l'onorevole Rava che è assente.

La proposta dei due colleghi, onorevoli Masi e Rava, è stata fatta in diverse edizioni. Io risponderò a quella redatta nella edizione ufficiale che si trova negli stampati, e che dice: « Le frazioni di comune della 2ª categoria, aventi popolazione superiore a 2 mila abitanti, saranno considerati come comuni della quinta categoria ».

La Commissione non può accettare tale proposta perchè la frazione non è un ente morale, non ha personalità giuridica, non può possedere, non può vendere, non può comperare, non può contrarre mutui.

Il mutuo lo dovrebbe fare il comune per la frazione ed allora si entra nell'orbita della legge, la quale ha già pensato d'introdurre un inciso all'articolo 6 « nei riguardi delle frazioni ». E questo è stato aggiunto dalla Commissione, perchè non dovesse succedere, che nei comuni con molte frazioni (e ce ne sono tanti in montagna in tali condizioni) dovessero rimanere queste trascurate, perchè il capoluogo vuole spendere i denari per fare la conduttura per sè e non per le frazioni. Colla nuova disposizione si dà facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di obbligare i comuni a provvedere di acqua potabile anche le frazioni.

Se rimanesse ancora dubbio su quello che ho detto, circa l'impossibilità alla frazione di contrarre mutui, non ho che da aggiungere, che non solo nel campo amministrativo, ma anche nel campo tributario, la frazione non è riconosciuta. Nel regolamento per le disposizioni del nuovo catasto, non sono ammessi i beni frazionali,

che sono intestati al comune, ed è il comune che paga allo Stato le imposte, rivalendosi poi sui singoli possessori delle frazioni.

Ma vi è di più. La proposta Rava si fonda su una ripartizione arbitraria, perchè, se voi esaminate il volume della statistica dell'ultimo censimento, troverete che vi sono comuni che hanno registrate tutte le loro frazioni, mentre altri le hanno raggruppate.

Ora tutto ciò non è stato stabilito per legge. Sono i comuni che, all'atto del censimento, hanno fatto la ripartizione in modo arbitrario.

Vi porto l'esempio di Ravenna, un comune che ha una lunga serie di frazioni, parmi 36, giungendo ad un minimo di popolazione al disotto del quale non si può arrivare, poichè vi è la « Sezione a mare » che ha per popolazione legale un solo abitante. (*Ilarità*). Sarà il fanalista, suppongo!

Ma vi è anche una considerazione per dimostrare quanto sia difficile volere entrare in questi calcoli minuti ai quali ci condurrebbe l'adozione della proposta Rava. I sobborghi sono o non sono frazioni? Se mi dicono che sono frazioni, vedete quanti dubbi sorgono; se mi si dice che non sono frazioni, cito il « Riassunto delle frazioni » di Ravenna, così concepito: città, 11 mila e tanti; sobborghi, 11 mila 300 e tanti; altre frazioni rurali, 40 mila, ecc.

Ora il dire « altre frazioni rurali » significa che quello che sta prima è già considerato una frazione.

Insomma il dubbio c'è e, se non si sa dove si comincia e dove si finisce nel considerare il sobborgo e la frazione, vedete a quale confusione si va incontro.

Ma, come ho detto prima, io conosco tre edizioni della proposta Rava: ed io voglio dare esauriente risposta all'onorevole Masi, perchè finora ho risposto soltanto alla prima.

L'onorevole Rava ha consegnato (non è stampata) una doppia proposta, che non è quella di cui ha testè parlato l'onorevole Masi.

La prima variante dell'onorevole Rava sarebbe questa:

« I comuni che hanno una popolazione agglomerata non superiore ai 50 mila, saranno considerati come comuni inferiori a 50 mila ».

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Dal Verme, ma questo che ella ha letto adesso io non l'ho mai visto, nè scritto nè stampato.



DAL VERME, *presidente della Commissione*. Volevo rispondere all'onorevole Masi, come rappresentante dell'onorevole Rava, per fargli conoscere il nostro pensiero intorno alle sue idee...

PRESIDENTE. Capisco, ma se sono opinioni... Qui si tratta di proposte concrete che debbono formare oggetto di deliberazione della Camera!

DAL VERME, *presidente della Commissione*. Sottoponendomi all'osservazione dell'illustre Presidente, non continuo in questa confutazione delle varie proposte che mi sono state presentate dagli onorevoli Rava e Masi. (*Benissimo!*)

E concludo che per tutte queste considerazioni che ho svolto, la Commissione non può accettare l'emendamento degli onorevoli Rava e Masi.

Credo così di avere risposto a tutti i numerosi autori di emendamenti.

Prima però di finire voglio io pure fare plauso al Governo per avere presentato questo disegno di legge; e voglio poi rivolgere una parola di plauso a quel valoroso funzionario che sta a capo dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti (*Benissimo!*) il quale ha posto a contributo la sua lunga esperienza, la sua meravigliosa operosità anche in questa occasione, come sempre, quando l'opera sua è stata richiesta. (*Bene!*)

Il commendatore Luigi Venosta è un veterano delle guerre dell'indipendenza, è stato sergente dei bersaglieri nella campagna del '66 nella divisione Cosenz; egli ha serbato il ricordo della precisione militare e della celerità nell'azione, perchè nei rapporti colla Commissione, quando ebbe a ricevere i molteplici e multiformi quesiti che gli abbiamo indirizzato, egli ha dato sempre risposte immediate, precise, esaurienti nelle ventiquattro ore. (*Bene! Bravo!*)

Giunga quindi a quel valoroso funzionario una parola di plauso e di riconoscenza dal banco della Commissione e credo di poter dire dalla Camera. (*Vice approvazioni*).

Ed ora non mi rimane che pregare gli autori di emendamenti di volerli ritirare e risparmiare a me o al relatore il rincrescimento di dover pregare la Camera di respingerli. E ciò per poter giungere al più presto, oggi stesso se fosse possibile, ad approvare questo disegno di legge che, come ha detto il nostro relatore, pone l'Italia, in questo campo di azione della civiltà, all'avanguardia delle nazioni più progredite. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Edoardo Giovanelli, Saporito, Abignente e Del Balzo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GIOVANELLI EDOARDO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Costruzione dell'edificio a sede della regia stazione enologica sperimentale di Asti ». (790).

SAPORITO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della eccedenza d'impegni per la somma di lire 166,893.94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 44 « Scuole all'estero » (spesa facoltativa.) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 ». (616).

Mi onoro altresì di presentare la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 879,589.67 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (610).

ABIGNENTE. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11. (775).

« Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare ». (773).

DEL BALZO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla categoria di ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'amministrazione centrale della marina ». (729).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge per la provvista di acque potabili.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di ac-

que potabili e per la esecuzione di opere di igiene ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Incòmincio col raccogliere le ultime parole dell' egregio presidente della Commissione parlamentare, l'onorevole Dal Verme, e vivamente lo ringrazio per il plauso, ben meritato, che egli ha voluto qui tributare al commendatore Venosta, che è alla testa di una amministrazione, che io già prima consideravo come fra le migliori dell'amministrazione italiana, e che oggi da ministro del tesoro ho potuto con grande soddisfazione apprezzare. (*Approvazioni*).

Passo a rispondere brevemente ai diversi emendamenti presentati dagli onorevoli colleghi. E per non tediare la Camera, mi riporto agli elementi statistici, che con esattezza militare ha riferito l'onorevole Dal Verme, associandomi alle buone ragioni da lui dette per pregare i diversi autori degli emendamenti di ritirarli.

Perchè è bene che la Camera sappia, che questi emendamenti hanno formato oggetto del più diligente e minuto esame da parte del ministro e della Commissione. E quelli che non abbiamo potuto accogliere con dolore, erano proprio perchè uscivano dalle linee direttive che la Commissione e il Governo si erano imposte nella preparazione e nell'esame del disegno di legge.

Mi piace soltanto di rispondere una parola al mio amico onorevole Romanin-Jacur, perchè a tutti gli altri oratori ha già risposto il presidente della Commissione e, come ho detto, mi associo intieramente a quello che egli ha dichiarato.

Soltanto, riguardo a ciò che ha osservato l'onorevole Queirolo, mi permetto di aggiungere che, dato il rapporto che si è stabilito fra la popolazione e la somma assegnata, le città fra i 50 ed i 100 mila abitanti hanno avuto un'assegnazione doppia o quasi.

Del resto, come dissi l'altro giorno, se i venticinque milioni assegnati a queste città risultassero, in atto pratico, insufficienti, certo non mancheranno il Governo del tempo ed il Parlamento ad aggiungere quella somma che ancora occorrerà.

Ed ora una breve risposta all'onorevole Romanin, che ringrazio, come ringrazio tutti gli oratori, delle lodi che ha generosamente prodigato al Governo per la presentazione di questo disegno di legge. Il Governo e la Commissione hanno esaminato

con l'attenzione che meritano le proposte dell'onorevole Romanin, la cui competenza tutti riconosciamo in queste materie.

Però l'articolo 6-*bis*, che egli propone, non è ritenuto necessario, anzi può essere meno favorevole alle condizioni dei comuni, perchè, anche oggi, la spesa della compilazione dei progetti, come quella della direzione e della sorveglianza dei lavori, è compresa nel mutuo; e fissare, come egli propone, talune limitazioni nel regolamento, potrebbe riuscire contrario all'interesse dei comuni. Oggi, su questo punto, non c'è nulla da lamentare.

Quanto all'aggiunta che egli propone con l'articolo 6-*ter*, mi permetta l'onorevole Romanin d'applicare meno rigidamente le parole che, l'altro giorno, pronunziavo, a proposito dell'idea d'istituire una Commissione centrale.

Gli organi, anche in provincia, sono parecchi; c'è già l'organo naturale per questo esame cioè il Consiglio provinciale sanitario che finora non ha dato luogo ad inconvenienti.

Posso promettere questo: che, nella compilazione del regolamento si esaminerà tutto quello che sarà possibile di fare per semplificare e rendere più efficace l'azione del Governo; e certamente, in quell'occasione (l'onorevole Romanin può esserne sicuro; ed egli lo sa, per la grande stima che ho della sua competenza), le sue notevoli osservazioni saranno tenute in conto speciale.

Lo prego però di ritirare i due articoli da lui proposti.

PRESIDENTE. Credo conveniente di notare che la prima parte dell'articolo non contiene altro mutamento, che quello indicato dalla Commissione e dal Governo: che cioè, avanti alla parola *superiore* deve mettersi un *non*; e così deve dirsi: *non superiore*.

Ora interrogherò i proponenti dei diversi emendamenti, per sapere se v'insistano.

L'onorevole D'Alì insiste nel suo emendamento?

D'ALÌ. Di fronte all'impossibilità d'indole finanziaria espressa dall'onorevole ministro, sento la inutilità di insistere nel mio emendamento, e, per quanto a malincuore, vi rinunzio. Solo raccomando che, per casi speciali, voglia l'onorevole ministro essere benevolo verso qualche proposta di legge che potrà esser presentata e che varrà a dare agevolzze a quei comuni i quali, senza di queste, non potranno mai avere condotture di buona acqua. Fatta questa raccomanda-

zione, non insisto e, ripeto, a malincuore rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Queirolo se insista non solo sull'emendamento che è, presso a poco, uguale a quello dell'onorevole D'Alì, ma anche sugli altri.

QUEIROLO. Poche parole. Sono confortato dalla dichiarazione che l'onorevole ministro m'ha rivolto, circa la possibilità d'avere dal Governo e dalla Camera altri fondi, quando la necessità si presentasse; e quindi non insisto sul primo emendamento.

Quanto agli altri, mi rassegnò all'impossibilità opposta dal ministro, e su di essi non insisto.

PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole Salvatore Orlando...

(Non è presente).

QUEIROLO. Posso rispondere io, a nome dell'onorevole Orlando, col quale ho firmato...

PRESIDENTE. Anche quanto all'aggiunta?

QUEIROLO. Anche su questa.

PRESIDENTE. Ma l'aggiunta ella non l'ha firmata affatto! (Iilarità). Ella ha firmato soltanto l'emendamento al quarto comma, perchè forse non avendo lei, e l'onorevole Orlando, dubbio di trovarsi, o l'uno o l'altro, presente quando si sarebbe trattato degli emendamenti, hanno fatto una specie di mutua assicurazione... (Viva ilarità). Ella e l'onorevole Orlando dicono infatti la stessa cosa!

QUEIROLO. Anche a nome dell'onorevole Orlando...

PRESIDENTE. Ma senta, onorevole Queirolo; le ripeto che l'aggiunta presentata dall'onorevole Salvatore Orlando non porta la sua firma; e, non essendo presente l'onorevole Salvatore Orlando, io debbo far conto che egli l'abbia ritirata.

Ora veniamo all'aggiunta proposta dall'onorevole Masi.

Quanto al secondo comma, onorevole Masi, esso non può essere messo in votazione, perchè ella non lo ha presentato secondo le prescrizioni regolamentari, nè il Governo ha detto di farlo suo.

Ritira o mantiene la sua aggiunta?

MASI. Dopo le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore ed udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Romanin-Jacur, la prego di dichiarare se mantiene i suoi articoli aggiuntivi.

ROMANIN-JACUR. Ringrazio l'onorevole ministro della bontà dimostratami, e delle dichiarazioni di amicizia che sa da me lealmente ricambiata, ma non posso al-

trettanto ringraziarlo per le conclusioni alle quali è giunto.

Però la mia esperienza mi dimostra che quando una proposta non è accolta dal Governo difficilmente può essere approvata, e non è mio intendimento far perdere tempo alla Camera colle ulteriori ragioni che potrei addurre in sostegno della mia tesi.

Il ministro ha detto che si disporrà nel regolamento che la spesa occorrente per allestire il progetto sia compresa nel mutuo: mi auguro che sia veramente possibile di ottenere questo col regolamento, e in tutti i modi prendo atto della sua dichiarazione.

Mi auguro del pari che l'esperienza dimostri che il funzionamento di questa legge potrà avvenire rapido, come è il desiderio di tutti, mantenendo le presenti disposizioni circa l'approvazione dei progetti, per modo che veramente risulti inutile il nuovo Consiglio che io proponevo: mi auguro, ripeto ancora una volta, che l'esperienza dia ragione al ministro del tesoro.

Ma un'altra ragione m'induce a ritirare la proposta ed è questa: se, come io temo, i progetti tecnici rimarranno accumulati a centinaia, o negli uffici provinciali o presso la Direzione generale della sanità, in attesa di approvazione, il Governo, nei molti mesi dell'anno che rimane aperto il Parlamento, potrà sempre aver l'occasione di presentare quei provvedimenti che si renderanno necessari; e sarà facile e relativamente pronto il rimedio.

E mi consenta la Camera di aggiungere che questo rimedio ho voluto fin da ora deliberatamente ricordare perchè, per me, e certamente per molti di noi, nulla può esservi tanto spiacevole quanto il pensare che il Parlamento possa fare delle buone leggi con intento che abbiano larga applicazione e poi assistere allo spettacolo desolante, per noi e per il Paese, che questa applicazione non si faccia e la legge rimanga inesequita ben più che per la mancanza di buona volontà da parte della burocrazia, per i cattivi ingranaggi burocratici, che noi stessi abbiamo creati. E dopo queste dichiarazioni, non insisto nelle mie proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Carcano, ha presentato il seguente emendamento di cui do lettura:

« Al terzo ultimo e penultimo comma sostituire i seguenti :

« L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'articolo 1, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali; e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal Genio civile.

« Nella sua relazione al progetto, il Genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico pel comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente e sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal Genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo articolo 6 ».

Lo mantiene?

CARCANO. Io non ho che da ripetere i miei ringraziamenti all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore per le loro dichiarazioni e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre proposte di modificazione, metto a partito l'articolo 2 come è proposto, eccetto la semplice modificazione della particella *non* da mettere innanzi alla parola *superiore* nel primo comma.

(È approvato).

#### Art. 3.

I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni della presente legge potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati, che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi fra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi.

Nel regolamento saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Su quest'articolo non cisono emendamenti, nè io intendo presentarne. Farò una semplice osservazione, perchè credo che la disposizione dell'articolo sia ottima, ma che richieda una piccola integrazione.

Con quest'articolo si stabilisce che i comuni, i consorzi, possono associarsi ai privati per la provvista d'acqua potabile e si dispone inoltre che, in tal caso, la spesa occorrente verrà ripartita in ragione del rispettivo grado d'interesse. Però nell'articolo non è indicato quale sia l'autorità, la quale debba valutare questo rispettivo grado di interesse, cosa, invece, molto importante, perchè facilmente la disposizione si potrebbe prestare ad uno sfruttamento dei comuni da parte di quelli che hanno interesse a fare provviste d'acqua.

È vero che si dice: « Nel regolamento

saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette », ma, come ho accennato, non v'è nell'articolo alcuna disposizione speciale, per quella che è poi la questione fondamentale.

Credo che a questa piccola lacuna si possa facilmente rimediare aggiungendo alla fine dell'articolo, dopo le parole: « delle convenzioni anzidette », quest'altre: « che dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ». Non credo infatti che per il diritto comune e senza una speciale disposizione di legge l'autorità tutoria sarebbe competente a fare la valutazione di interessi che qui si richiede.

Se il Governo e la Commissione credono che queste osservazioni siano giuste, io pregherei di volere accogliere la mia proposta.

SANARELLI, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Schanzer.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Forse non è interamente necessaria, perchè è contenuta nelle disposizioni vigenti in materia di consorzi ed istituzioni analoghe. Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole Schanzer.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo terzo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Schanzer ed accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto anche ai Comuni e ai Consorzi che siansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'articolo 1<sup>o</sup>, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, però con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purchè i relativi mutui siano contratti a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite per i mutui con la Cassa dei depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le somme mutate saranno versate a rate, ai Comuni e ai Consorzi, col concorso del prefetto e in base ai suoi ordinativi, rilasciati sullo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile.

L'ammontare del concorso annuo dello Stato sarà corrisposto direttamente ai mutuant.

L'onorevole Pinchia, iscritto per parlare sull'articolo 4, non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.  
CASOLINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Spetterebbe di parlare all'onorevole Carcano, ma il suo emendamento sostitutivo è già stato accolto.

Ne do ad ogni modo lettura:

« *Sostituire:*

« Il concorso dello Stato sarà corrisposto anche ai comuni e ai consorzi che siansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'articolo 1º, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, però con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purchè i relativi mutui siano contratti a condizioni non più onerose di quelle stabilite per i mutui con la Cassa depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

« Le somme mutuate saranno versate a rate, ai comuni e ai consorzi, col concorso del prefetto e in base a suoi ordinativi, rilasciati sullo stato di avanzamento dei lavori vistato dal Genio civile.

« L'ammontare del concorso annuo dello Stato sarà corrisposto direttamente ai mutuantanti ».

CARCANO. È vero quanto ha osservato l'onorevole Presidente. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai comuni della 2ª, 3ª e 4ª categoria, anche se contratti ai termini dell'articolo 4, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme:

per l'esercizio finanziario	1912-13	L. 358,000
Id.	1913-14	» 35,000
Id.	1914-15	» 478,000
Id.	1915-16	» 478,000
Id.	1916-17	» 478,000
Id.	1917-18	» 478,000
Id.	1918-19	» 478,000
Id.	1919-20	» 478,000
Id.	1920-21	» 597,000
Id.	1921-22	» 597,000
Id.	1922-23	» 597,000
Id.	1923-24	» 597,000

sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 5,972,000.

Per i mutui da concedersi ai comuni della 1ª categoria, anche se contratti ai ter-

mini dell'articolo 4, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del 2 per cento a carico dei comuni e quello normale, non potrà eccedere lire 22,000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, lire 29,500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e lire 36,800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 368,200.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

Anche su questo articolo sarebbe inserito per parlare l'onorevole Carcano, il quale aveva presentato il seguente emendamento:

« *Alle prime parole del primo comma sostituire:*

« L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui ai comuni indicati nel quinto comma dell'articolo 2 (anche se contratti ai termini dell'articolo 4) non potrà in ciascuno esercizio... ecc.

« *E alle prime due linee del secondo comma sostituire:*

« Per i mutui ai comuni indicati nel terzo comma dell'articolo 2 (anche se contratti ai termini dell'articolo 4) l'onere dello Stato... ecc. ».

CARCANO. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo, insieme con altri deputati, ha proposto il seguente emendamento:

« *Nel caso di reiezione dell'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 2, nel secondo comma dopo le parole: Saggio di favore, aggiungere: dell'uno e; a 22,000, sostituire: 44,000; a 29,500, sostituire: 59,000; a 36,800, sostituire: 73,600, ed a 368,200, sostituire: 736,400.*

« Queirolo, Baldi, Cavagnari, Emilio Bianchi ».

QUEIROLO. L'essere stati respinti gli emendamenti che io avevo proposto all'articolo 2 è indice che sarebbe respinto anche l'emendamento da me proposto a questo articolo. Quindi rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 6.

Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, nonchè dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.

Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio.

In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'articolo 16.

I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

L'onorevole Carcano è iscritto per parlare anche su questo articolo; egli proponeva di ripristinare la formula più semplice contenuta nell'articolo 4 del disegno ministeriale.

CARCANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Osservo che anche nella nuova dizione dell'articolo 6º è stata omissa una parte che figurava nel testo della Commissione all'articolo 6º, quella parte cioè che si riferiva alle facilitazioni che il Governo farebbe ai comuni negli studi preliminari e nel fornire materiali e personale.

Mi sorprende la omissione di questo che costituiva un trattamento di favore per i comuni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non è stata una omissione, onorevole Corniani.

Il Governo e la Commissione hanno considerato che è materia questa da disciplinarsi meglio per regolamento. E poi anche si è voluto tener conto delle considerazioni che oggi ha fatto l'onorevole Romanin-Jacur circa il Genio civile, il quale ha appena il personale sufficiente per corrispondere a tante esigenze di opere pubbliche. Ma creda l'onorevole Corniani, e creda la Camera: che il Governo (come fa del resto anche oggi) darà tutto l'aiuto e tutta la cooperazione ai comuni per la esecuzione pronta di questa legge.

CORNIANI. Prendo atto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6º.

(È approvato).

## Art. 7.

All'articolo 47 del testo unico di legge approvato col regio-decreto 5 settembre 1907, n. 751, è sostituito il seguente:

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al di sotto di 25 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del 2 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 50,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo che ha proposto, insieme con gli onorevoli Fazi e Venzi, la seguente aggiunta:

« Per le opere d'igiene la cui spesa debba eccedere le lire 50 mila, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino alla somma di lire 250 mila, con l'interesse del 3 per cento ».

Egli ha facoltà di parlare.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi! Ho già avuto occasione di accennare, in sede di discussione generale, all'argomento contemplato da questo articolo 7.

La Camera avrà notato come, strada facendo, i benefici della legge si sieno estesi dalle acque potabili alle opere d'igiene e l'articolo 8, concordato fra Commissione e Governo, arriva fino alla costruzione di ospedali.

Però, come ho già avuto occasione di notare, i benefici che Commissione e Governo hanno elargito a favore delle opere igieniche e degli ospedali non sono proporzionati all'importanza e all'entità dei bisogni dei comuni, rispetto alle opere stesse.

In complesso l'onere dello Stato rimane quello che l'economia del disegno di legge aveva stabilito prima che il nuovo testo fosse concordato tra Governo e Commissione perchè ci aggiriamo sempre intorno

ai 6 milioni in 12 anni, ed i nuovi articoli concordati, 7 e 8, non mutano i risultati prima presentati dal Governo.

Tutto ciò mi ha un po' l'aria (permetta l'onorevole ministro del tesoro che io glielo dica) di fare le nozze coi fichi secchi.

Difatti se si comprendeva che lo Stato assumesse l'onere di fare totalmente rispetto ad alcuni comuni, in parte, rispetto ad altri, il servizio degli interessi per la condotta delle acque potabili, non si comprende come, lasciando immutato quest'onere finanziario, voglia far fruire i comuni anche dei vantaggi per mutui relativi alle costruzioni di ospedali e di opere di igiene.

L'articolo 7 sul quale mi sono iscritto per parlare e al quale, d'accordo con i colleghi Fazi e Venzi, ho proposta l'aggiunta, della quale è stata data lettura, rappresenta una concessione meramente platonica da parte del Ministero. Il Ministero e la Commissione dicono di volere aiutare i comuni a fare delle opere d'igiene, tutti sanno in che cosa consistono queste opere d'igiene, perchè un articolo del regolamento alla legge del 1901 dice che consistono in cimiteri, lazzaretti, mattatoi e via dicendo.

Ora domando alla Camera ed all'onorevole ministro in che modo un comune che ha, poniamo, la popolazione di 50 mila abitanti (perchè l'articolo 7, così come è stato rimaneggiato, contempla i comuni con tale popolazione) potrà provvedere ad opere di tale natura con un mutuo di appena 50 mila lire, ossia quanto ne concede l'articolo 7?

L'articolo 7 nel suo testo definitivo dice precisamente così:

« Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al di sotto di 25 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del 2 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni ».

« Ognisingolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 50,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno ».

E l'articolo 8 successivo, che estende i vantaggi dell'articolo 7 anche agli ospedali

dei comuni o dei consorzi fra comuni, limita ugualmente la portata del mutuo a 50,000 lire.

E qui ripeto la domanda, che ho rivolta già all'onorevole ministro: con 50,000 lire crede il ministro, crede la Commissione che i comuni di questa importanza possano costruire un ospedale ed adempiere gli obblighi, che loro derivano dalla legge sanitaria del 1888, rispetto a queste opere di igiene?

Perciò mi permettevo di dire che miglioramenti introdotti dalla Commissione e dal Governo in questa parte, sono platonici; e perciò anche, d'accordo coi colleghi Fazi e Venzi, li prego di accogliere la mia aggiunta, la quale fornisce la possibilità che la legge sia eseguita, anche rispetto ai comuni di 50,000 abitanti i quali debbano costruire di queste opere d'igiene.

Onorevoli colleghi, col supremo sforzo, che fa lo Stato per dotare di acqua potabile i comuni del Regno, specie i piccoli, non è risoluta la gravissima questione igienica, che li travaglia; perchè non basta aver dotato i comuni di buona acqua, se poi queste opere non sono integrate con altre, che li mettano in condizione da poter sfidare le invasioni di epidemie.

È risaputo che la mancanza di queste opere mette i comuni, che abbiano anche buonissima acqua potabile, in condizioni di inferiorità rispetto a quelli che queste opere pur posseggono, ma senza avere acqua potabile.

Ma il problema diventa ancora più grave nei riguardi degli ospedali. Dire ai comuni, che hanno una popolazione di 50,000 abitanti, che possono costruire un ospedale con 50,000 lire, è dire cosa assolutamente irrisoria.

Ecco perchè l'articolo mio propone che per le opere d'igiene, la cui spesa debba eccedere le 50,000 lire, la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere mutui fino alla somma di 250,000 lire, con l'interesse del tre per cento.

Nè l'onorevole ministro mi può opporre che, accettando questa aggiunta, si aumenterebbe l'onere per lo Stato, perchè la Cassa depositi e prestiti dovrebbe rimanere entro i confini di 250 milioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ha nulla a che fare con i 250 milioni.

PASQUALINO-VASSALLO. L'articolo non pone limiti alla Cassa; quindi la Cassa medesima potrebbe concedere sempre questi mezzi.

Io desidero che l'onorevole ministro del tesoro dica il suo pensiero intorno alla mia aggiunta, e mi auguro che questa legge, che rappresenta, come si è detto, un passo decisivo sulla via del risanamento igienico del nostro paese, possa rappresentare anche una vera conquista igienica per quei paesi che, non avendo mezzi per compiere le opere di risanamento fino agli ospedali, potranno così esser posti in grado di provvedere.

PRESIDENTE. Onorevole Corniani, ella ha presentato un emendamento che si riferisce al testo primitivo; ma ora l'alinea *c*) non esiste più. Esso dice: « all'alinea *c*) il saggio d'interesse è ridotto all'uno per cento ».

CORNIANI. Come ebbi già a dichiarare nella discussione generale, di fronte alla larghezza, con cui il Governo ha risolto la questione delle acque, col mio emendamento chiedo di ridurre l'interesse dal due all'uno per cento. Quindi la somma a carico del Governo sarebbe aumentata.

PRESIDENTE. Ella ha presentato anche quest'altro emendamento: « All'ultimo capoverso sostituire: a lire 80 mila, lire 200 mila ».

« Beùtoni, Paolo Bonomi, Luigi Rossi, Gallo, Cesare Nava, Abozzi, Balsano, Queirolo, Di Marzo, Maury ».

CORNIANI. Questo è una conseguenza dell'altro, perchè rappresenta l'onere finanziario, che verrebbe addossato al Governo in conseguenza della riduzione dell'interesse.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento degli onorevoli Casolini e Morpurgo: « Alla lettera: *d*, dopo: lire 50,000, aggiungere: salvo i casi che per imprescindibili necessità, prudentemente constatate e riconosciute, detta somma non dovesse elevarsi ».

CASOLINI. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il disegno di legge ha per obbiettivo precipuo la provvista di acque potabili.

Quello che è stato aggiunto si può dire che è un di più. Si contentino di questo. Onorevole Pasqualino-Vassallo, per le opere d'igiene vi sono tre miglioramenti. La popolazione si porta da 15 a 25 mila abitanti; l'interesse del 3 per cento si riduce al 2 per cento e la somma di 40 mila lire si eleva a 50 mila. Di più questi vantaggi sono estesi anche alla costruzione di ospedali.

Come dissi anche l'altro giorno, sono

leggi in continuo divenire. Si contentino oggi di questo modesto passo. Più in là ne faremo qualche altro più ardito, ma vorrei proprio pregare tanto l'onorevole Pasqualino-Vassallo, quanto gli onorevoli Corniani e Casolini, di non insistere nei loro emendamenti. Verrà il giorno che rivedremo anche questa parte e la potremo migliorare.

PRESIDENTE. Onorevole Pasqualino-Vassallo, mantiene o ritira la sua aggiunta?

PASQUALINO-VASSALLO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Corniani?

CORNIANI. Non insisto, prendendo anche io atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7 del quale è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire ospedali comunali o consorziali

Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

AGNINI. Si potrebbe aggiungere, dopo la parola « costruire » anche « sistemare ».

SANARELLI, *relatore*. Precisamente: la Commissione propone che dopo la parola « costruire », si aggiunga « o sistemare ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8 con questa aggiunta.

(È approvato).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla enumerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge per opere igieniche.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 9.

« Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80,000 per i prestiti indicati nell'articolo 7, e di lire 40,000 per i prestiti di cui all'articolo 8 ».

(È approvato).



## Art. 10.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

Vi è un'aggiunta dell'onorevole Maury che mi sembra dovrebbe venire a quest'articolo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Vi ha rinunziato.

Invece il Governo propone che si aggiunga: « I termini stabiliti della legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10 con l'aggiunta proposta dal Governo.

(È approvato).

## Art. 11.

Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare o attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risolta dal prefetto, udite le parti interessate.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.

L'onorevole Bacchelli aveva presentato il seguente emendamento:

« Sono esenti dalla tassa fabbricati, quando anche vi fossero soggetti, gli edifici e le costruzioni che servono per la condotta dell'acqua potabile.

Il passaggio delle condotte d'acqua per le strade pubbliche e vicinali non può essere sottoposto ad alcuna tassa o contribuzione da parte degli enti a cui le strade appartengono ».

Mi pare che l'emendamento, per la sua seconda parte almeno, si riferisca a questo nuovo articolo 11.

L'onorevole Bacchelli ha facoltà di svolgerlo.

BACCHELLI. Il Ministero e la Commissione hanno accettato, però in parte soltanto, la proposta che io avevo fatto e che rispondeva ad una questione molto precisa.

Il più delle volte, quando si deve da

parte di un comune costruire un acquedotto, bisogna passare attraverso un altro comune, o per delle strade provinciali o per delle strade vicinali.

È lecito imporre dagli enti a cui queste strade appartengono un carico, sia sotto forma di contributo, di tassa, di quel che si vuole, o no? Mi pare che qui non vi sia altra risposta da dare che un sì o un no. Tutto al più, distinguere il passato dal futuro.

Nel mio articolo sostitutivo io avevo proposta una soluzione per il no, soluzione che mi pareva conforme a tutto lo spirito al quale si era informata questa legge, ed allo stesso spirito al quale si informò, per esempio, la legge per l'acquedotto pugliese, nella quale furono esonerate le opere ecc. ecc. non solo dalla tassa fabbricati e da altre tasse, ma perfino da quella di ricchezza mobile.

Quale è la proposta contenuta nell'articolo 11 presentato ora dal Governo e dalla Commissione?

Per una parte si dice espressamente che la nostra disposizione non può riferirsi al passato, e sta bene: « Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare od attraversare strade per condutture di acqua potabile »; e poi, per la questione che più interessa, cioè per l'avvenire, ossia per quegli acquedotti che saranno fatti per questa legge, istituisce una giurisdizione assolutamente nuova, perchè attribuisce al prefetto della provincia l'autorità di disporre relativamente alle questioni delle tasse e dei contributi tra il comune od i comuni che intendono di fare l'acquedotto e quei comuni o quelle provincie che intendono di imporre un canone.

Se la nostra legge risolve la questione nel senso negativo, cioè che non si possa, tutto è finito; ma se con la dizione dell'articolo presentato dal Governo invece si ammette, implicitamente od esplicitamente, che questi comuni, queste provincie, questi proprietari delle strade vicinali attraversate, abbiano il diritto di imporre una tassa, un contributo come che sia, io domando se è conforme ai principi del nostro diritto pubblico che il prefetto sia investito di un'autorità che è di più dell'autorità del giudice. Io non credo che secondo le nostre leggi i prefetti possano giudicare del diritto e tanto meno possano essere creatori ed assegnatori di un diritto qualsiasi.

Io, per conseguenza, prego vivamente il Governo e la Commissione di voler considerare quello che io dico, anche perchè potrebbe avvenire questo: che la questione dovesse essere decisa dal prefetto in un momento di elezioni politiche; e lascio pensare con quale libertà e con quale serenità si avrebbe il giudizio del prefetto e come si potrebbe accettare dall'una delle parti, dalla parte che avesse avuto il torto, la decisione del prefetto in questo caso.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma lei, onorevole Bacchelli, a chi vorrebbe affidare questa cura?

BACCHELLI. Lo domanda a me? Io critico la proposta che ho davanti: non sono mica il Governo io! Nè debbo venire a presentare delle controproposte! Io critico come non costituzionale la proposta che è contenuta in questo disegno di legge.

VIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIAZZI. Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole Bacchelli. In verità, mi pare che la disposizione di questo articolo sia di una gravità assolutamente eccezionale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma se spaventa tanto questo articolo, lo buttiamo subito a mare. Era per deferire soltanto alla proposta dell'onorevole Bacchelli che io avevo fatta la mia domanda: ma non si creda che noi teniamo a questo articolo, perchè esso è insignificante, intendiamoci!

VIAZZI. Sta benissimo; ma il Governo mantiene questo articolo?

Voci. No, lo butta a mare.

VIAZZI. ...Perchè, invece del prefetto, non potrebbe essere la Giunta provinciale amministrativa?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma perchè date tanta importanza a questo articolo? Non si sa proprio perchè! (*Commenti — Conversazioni*).

Una voce. State facendo le trattative private? (*ilarità*).

VIAZZI. Insomma, io dico che al prefetto, con questo articolo, si danno attribuzioni assolutamente esorbitanti.

In verità, non si tratta di deferire al prefetto una pronunzia di diritto. Il prefetto qui dovrebbe valutare non se si debba pagare un dato canone, ma quale sia la cifra di questo canone.

Ora, questo apprezzamento importa una valutazione di diritto indirettamente, e una valutazione gravissima di fatto per ciò che riguarda il singolo caso concreto.

L'onorevole Bacchelli ha rilevato egregiamente come una facoltà di tal natura possa dar luogo ad esorbitanze, massime in momenti eccezionali.

Non vogliamo essere soverchiamente pessimisti; ma non vogliamo neanche essere soverchiamente ottimisti.

Di fronte alle competizioni dei partiti locali, di fronte ai dibattiti dei partiti politici, questo prefetto che a un dato momento può intervenire a decidere sulla cifra di un determinato canone che si deve corrispondere da un comune, ha nelle mani il mezzo di esercitare delle vere e proprie sopraffazioni. Perciò io credo che ben si provvederebbe deferendo, invece che al prefetto, tale facoltà a un consesso che offra maggiori garanzie di obbiettività, di indagini e di ricerche, e di serenità di giudizio.

Ora non dobbiamo essere estemporanei: io vedo in condizioni senza dubbio di maggior garanzia di quella che possono presentare i prefetti, il funzionamento in molte provincie della Giunta provinciale amministrativa. Si può quindi pensare ad un consesso qualsiasi; ma intanto non votiamo questa disposizione come è formulata nell'articolo di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Io prego la Camera di non decidere senza ponderare bene la questione. Bisogna anzitutto ricordare quello che succede secondo la legislazione vigente.

Non vi è alcuna disposizione, nelle nostre leggi per cui le provincie od i comuni, attraverso i quali debbono passare delle condutture di acqua, siano obbligati a dare il passaggio.

Voce. Sono obbligati; c'è il codice civile!

DE NAVA. No, il codice civile non ci entra; ed è una questione questa che ha dato occasione a molteplici discussioni nella giurisprudenza amministrativa. Fu il Consiglio di Stato che decise in un memorando parere che non potevano le provincie ed i comuni rifiutarsi a dare il passaggio; e che si dovesse soltanto discutere sul canone da pagare.

Ma quando si venne a questo punto: in qual modo e da chi dovesse fissarsi il canone, sorsero gravi contestazioni.

È evidente dunque l'opportunità di disciplinar la materia, e quest'articolo comincia dal sancire implicitamente l'obbligo di concedere il passaggio. In secondo luogo si vuole stabilire quale sia la giurisdizione che

determini, in caso di controversia, la misura del canone.

Si può discutere a chi convenga affidare, se al prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa, questa giurisdizione; ma è opportuno togliere i dubbii. Inoltre è opportuno stabilire a quale prefetto spetti di decidere.

Infatti può accadere che un acquedotto attraversi la strada di una provincia finitima per portare le acque in un'altra provincia; e allora quale sarà il prefetto competente a determinare la misura del canone?

Salvo questo punto, che si tratta di ben determinare e pel quale presenterò apposito emendamento, prego la Camera di non abbandonare l'articolo che è utilissimo e che serve a togliere molte difficoltà.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Si è fatta una grave questione per una disposizione che sotto certi riguardi ha una importanza, ma che in pratica è lievissima, perchè di solito qui si tratta di canoni di poche lire.

La disposizione è stata ispirata da alcuni casi eccezionali, a cui si riferiva l'onorevole Bacchelli, e deve sorprendere che egli invece di essere favorevole al Governo che con questa disposizione ha accontentato un suo desiderio, abbia trovato molto grave ciò che tale non è.

Anzitutto è questione di forma: si sono adoperate le parole « a chi abbia ottenuto » come riferibili alla concessione già deliberata che precede per ordine di tempo il sorgere delle controversie circa la misura del canone, ma s'intende che trattasi dell'avvenire.

Quanto all'autorità che dovrebbe determinare questo canone, che nei casi pratici rappresenta poche lire, nessuna difficoltà da parte del Ministero che al prefetto si sostituisca la Giunta provinciale amministrativa, e s'intende la Giunta provinciale amministrativa perchè competente anche per ragione di territorio. Sel'acquedotto attraversa il territorio di più provincie, è chiaro che sarà competente la Giunta di quella provincia nel cui territorio avvenga ciascuna operazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bacchelli, insiste nel suo articolo sostitutivo?

**BACCHELLI.** Mi pare che qui si voglia considerare piccola una questione, che se può esser tale praticamente nel senso del denaro, è invece molto grave per ciò che riguarda i nostri principii fondamentali di

diritto pubblico. Infatti non può negarsi che l'assegnazione di una facoltà giudicante al prefetto è contraria ai principii fondamentali del nostro diritto.

S è or ora detto di sostituire al prefetto la Giunta provinciale amministrativa, ma io confesso che non saprei, così all'improvviso, pronunciarmi in proposito, perchè se si tratta di giudicare di una questione allora la Giunta provinciale amministrativa, secondo le nostre leggi, ha questa competenza; ma qui invece si tratta di sostituirsi al comune o alla provincia o ai privati nello stesso diritto di imporre e nella misura della imposizione. E dubito in questo caso della competenza della Giunta provinciale amministrativa.

**LUZZATTO ARTURO e SALANDRA.** Lasciamo pure la competenza del prefetto, è molto meglio!

**PRESIDENTE.** Onorevole Bacchelli, io le ho chiesto se ella mantiene o ritira il suo articolo sostitutivo!

**BACCHELLI.** Veggo che non è il caso di provocare un voto. Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SANARELLI, relatore.** L'onorevole Bacchelli ha fatto questione circa l'autorità a cui attribuire il compito di decidere le controversie sulle misure del canone; ma nel suo articolo sostitutivo mi pare stabilisse come punto fondamentale la esenzione da ogni tassa per il passaggio delle condotte d'acqua per le strade pubbliche e vicinali!

Tale esenzione il Governo non ha creduto di accogliere e quindi è inutile che ne parli.

Per la questione poi, a chi v. da attribuita la competenza per decidere le controversie sulla misura del canone, il ministro del tesoro ha detto di rimettersi alla Camera, disposto anche ad accettare la sostituzione della Giunta provinciale amministrativa al prefetto.

Anche la Commissione se ne rimette alla Camera.

*Voci.* È meglio il prefetto.

**SANARELLI, relatore.** E allora, poichè la Camera sembra preferire il prefetto, la Commissione insiste nell'articolo concordato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Nava ha presentato il seguente emendamento, di cui do lettura: dopo le parole « è risolta dal prefetto » aggiungere le seguenti: « della provincia dove è la strada attraversata od occupata ».

PASQUALINO-VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. Io accetto l'articolo come è proposto nella formula concordata; soltanto vorrei che si sopprimesse l'ultimo comma, il quale stabilisce la inappellabilità della decisione del prefetto, parendomi più conveniente di attenersi al diritto comune.

PRESIDENTE. Questo sistema di improvvisare gli emendamenti, proprio non va!... O si finisce col fare delle discussioni accademiche, o si può anche cadere in qualche errore. (*Benissimo!*)

PASQUALINO-VASSALLO. Io ho fatto una proposta: veda il Governo se è il caso di accettarla.

PRESIDENTE. Ma io, se non ho la proposta formale, per iscritto, non posso tenerne conto. D'altra parte, rimettersi al diritto comune significherebbe nientemeno che passare per tutti i gradi di giurisdizione.

Dunque, il Governo accetta la proposta aggiuntiva dell'onorevole De Nava?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo la accetta.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Vorrei fare una osservazione su quest'aggiunta proposta dall'onorevole De Nava, poichè mi pare che invece di stabilire un criterio sicuro, applicabile in tutti i casi, potrebbe dar luogo a controversie.

Si dice che la competenza spetterebbe al prefetto della provincia nella quale si trova la strada; ma la strada può anche scorrere nel territorio di due provincie. (*Interruzioni — Commenti*).

Non si ha dunque un criterio sicuro relativamente alla competenza. (*Interruzioni — Commenti animati*).

È certo che l'aggiunta proposta dall'onorevole De Nava può dar luogo a dubbi intorno alla competenza dei prefetti nelle cui provincie scorre la strada. (*Commenti*).

SONNINO SIDNEY. Non si tratta della strada, ma del passaggio!

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Schanzer di non insistere in questo suo concetto. Evidentemente egli parte dal presupposto che si tratta di canone a carico di quei comuni

per cui si fa la concessione dell'uso dell'acqua...

SCHANZER. No, no!

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente sì, quando vuole modificata questa formula.

La formula dell'onorevole De Nava presuppone che ogni comune, attraverso il territorio del quale passa la condotta d'acqua, abbia diritto, come è affermato nell'articolo proposto dal Governo, ad un canone.

Se nasce contestazione sulla misura del canone, decide il prefetto della provincia in cui il comune si trova...

SONNINO SIDNEY. In cui si trova il passaggio.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. ...in cui si trova la strada nei cui confronti si applica il canone.

Questo è il chiarimento proposto dall'onorevole De Nava, chiarimento che reputavo superfluo; ma poichè è portato innanzi con una formula precisa, il Governo può anche accettarlo.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non può replicare.

SCHANZER. Debbo chiarire il mio concetto,

PRESIDENTE. Parli.

SCHANZER. Io non faccio proposte, ma debbo dire all'onorevole sottosegretario di Stato che evidentemente non ha afferrato il mio concetto, od io mi sono male espresso.

Se non vado errato, si tratta di canone per attraversamento di strade e si stabilisce una competenza.

Ora la proposta dell'onorevole De Nava stabilisce una competenza per il caso in cui una strada sia attraversata e dice che la competenza spetta al prefetto della provincia in cui trovasi la strada.

Ma poichè questa strada può trovarsi nel territorio di più provincie... (*Interruzioni — Commenti*).

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi permetta, onorevole Schanzer; non vi sarà pericolo di dubbio, perchè ogni prefetto deciderà per il comune che appartiene alla sua provincia.

SCHANZER. Allora propongo che per chiarezza si dica: del prefetto o dei prefetti, o che si dica che la competenza spetta al prefetto della provincia nel cui territorio avviene l'occupazione o l'attraversamento della strada. (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ma non facciano conversazione a questo modo!

Onorevole Schanzer, lei che è giurista,

comprenderà facilmente che l'articolo riguarda ciascun caso di attraversamento. La cosa è chiara, e quindi possiamo senz'altro passare ai voti.

Pongo a partito dunque l'articolo 11 con l'aggiunta proposta dall'onorevole De Nava, accettata dal Governo, e di cui ho già data lettura.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865, numero 2136, non è applicabile ai comuni e ai consorzi per le costruzioni, le tubature e i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile.

Su questo articolo 12, che corrisponde all'articolo 8 del testo precedente, è iscritto a parlare per primo l'onorevole Benaglio; il quale appunto all'articolo 8 aveva presentato due emendamenti, e cioè:

« *Sostituire al primo comma:*

« I fabbricati, le tubature e in genere tutte le costruzioni inservienti per le condotte dell'acqua potabile nei comuni non sono soggetti all'imposta sui fabbricati a sensi dell'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865 ».

« *Aggiungere in fine:*

« La disposizione del presente articolo è applicabile alle costruzioni già esistenti ».

« Benaglio, Attilio Rota ».

L'onorevole Benaglio ha facoltà di parlare.

BENAGLIO. Mi ero iscritto a parlare sull'articolo 8 del disegno di legge per proporre la soppressione dell'inciso « per la parte destinata ad uso pubblico » e avevo all'uopo presentato un emendamento al detto articolo.

Ora, dopo di aver letto il testo concordato, non ho che da esprimere il mio compiacimento per avere constatato che nel nuovo articolo è stata tolta la distinzione tra uso pubblico ed uso privato, rendendo in tal modo completo l'esonero dall'imposta delle costruzioni destinate alla provvista dell'acqua potabile.

Ho però proposto anche l'aggiunta di un comma all'articolo 12 del testo concordato, per togliere il dubbio che la disposizione di questo articolo sia applicabile alle opere già esistenti, dubbio che è giustificato dallo spirito della legge e dalla denominazione di legge di agevolanze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili e per la esecuzione di opere di igiene.

Che il beneficio di questa legge si debba

applicare anche alle opere esistenti è consigliato da ragioni evidenti di equità, di parità di trattamento ed anche dalla considerazione che questa legge non sia fatta unicamente a beneficio dei ritardatari.

Ma vi è una ragione speciale ed è questa. Dacchè esiste la legge sull'imposta dei fabbricati, cioè da 46 anni, non è mai stata applicata l'imposta sulle condutture per trasporto di acque potabili. Recentemente, in seguito a decisioni della Commissione centrale, la Direzione generale delle imposte ha proceduto ad accertamenti anche sulla conduttura di acquedotti.

Potrei in proposito accennare a questi dati: la Direzione generale ha già proceduto all'accertamento di circa duecentoquaranta acquedotti, sono in corso pratiche di accertamento per altri trecento, ed altri ottocento acquedotti restano ancora da accertare.

Ora questa disposizione dell'articolo 12 contenendo l'indicazione non solo di costruzioni in genere, ma anche di condutture, viene a sanzionare questa interpretazione fiscale sulla imponibilità delle condutture agli effetti dell'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e quindi verrebbe ad aggravare quei comuni che furono più solleciti a curare l'interesse e l'igiene delle loro popolazioni quando l'esonero non fosse completo.

Mi venne assicurato che questo articolo 12 è di carattere generale, che riguarda non solo le nuove costruzioni, ma anche quelle esistenti. Se il ministro vorrà fare una dichiarazione esplicita dalla quale risulti il concetto che l'articolo 12 si applica anche alle opere esistenti, io sarò ben lieto di rinunciare alla proposta aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonomi Paolo ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« *Sostituire:*

« Le opere contemplate negli articoli 1 e 6 della presente legge non sono soggette alla imposta fabbricati ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865.

« Nel caso però di opere consorziali coi proprietari contemplati nell'articolo 3 l'imposta fabbricati sarà applicabile alla quota di cointeressenza dai proprietari medesimi.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere già esistenti ».

BONOMI PAOLO. Vi rinunzio, perchè le mie considerazioni sono state già accolte dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rebaudengo ha facoltà di parlare.

REBAUDENGO. Mi era iscritto a parlare quando il testo del presente disegno di legge era ben diverso da quello che ora si discute. Presentato il nuovo testo concordato all'ultima ora, non potendo, a termini del regolamento, proporre emendamenti, mi limiterò a rilevare un duplice difetto, a mio sommo avviso, dell'articolo in esame, quello cioè della mancanza di una indicazione, che io riterrò opportuna, e di una parola di troppo, che desidererei non vi si trovasse scritta.

La deficienza è questa, che io ritengo che sarebbe stato opportuno far constare che la disposizione di questo articolo non si applica ai comuni superiori ai 100 mila abitanti. E' vero che tutto il disegno di legge è inteso a favorire i comuni inferiori ai 100 mila abitanti e specialmente, in più forte misura, i più piccoli e i più poveri, e quindi la disposizione dell'articolo in questione, che importa un privilegio fiscale di grande importanza, non può logicamente estendersi ai comuni maggiori. E che così debba essere me ne convince anche il fatto che l'onorevole ministro del tesoro, che si dimostra sempre rigido custode dell'equilibrio del bilancio, ha accettato con arrendevolezza la nuova dizione. Potrebbe per altro presentarsi il caso che qualche comune grosso credesse di avvantaggiarsi delle grazie disposizioni di favore di questo articolo: per questo credo sarebbe stato opportuno, a salvaguardia dello spirito della legge e a tutela del bilancio dello Stato, dire chiaro che l'articolo non è fatto per lui, ch'esso è solo riferibile ai comuni, cui con questo disegno di legge s'intende concedere larghe agevolazioni per provvedersi della necessaria alimentazione idrica.

La parola poi che, secondo me, è superflua e quindi pericolosa, è la parola « tubatura » e ciò perchè ritengo che, secondo lo spirito e la lettera della vigente legge sulla tassa fabbricati, le tubature in qualsivoglia caso non vi possono essere soggette. Invero l'imposta fabbricati, che colpisce gli opifici industriali coi loro generatori di forza motrice, non può evidentemente colpire i tubi, che servono a convogliare l'acqua potabile.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'articolo primo dice: tutte le costruzioni stabili.

REBAUDENGO. Sì, onorevole ministro, le costruzioni stabili, ma i tubi non fanno punto parte dell'edificio industriale soggetto all'imposta fabbricati; essi non sono altro che mezzi tecnici atti a trasportare la merce prodotta, ossia l'acqua, dai luoghi di

produzione, soggetti all'imposta fabbricati ai consumatori. In ultima analisi i tubi tengono luogo, compiono la funzione di carri serbatoi, per l'opera di trasporto e di distribuzione dell'acqua. Ora la maggiore economicità del mezzo tecnico scelto per nulla modifica la natura intrinseca dell'operazione, che è essenzialmente industriale e non ha punto carattere immobiliare.

Vero è che, come osservava poco fa l'onorevole Benaglio, vi sono degli agenti delle imposte, zelanti più nel creare redditi immaginari che nello scoprire redditi occulti, i quali hanno sottoposto all'imposta fabbricati le tubature. Ed è anche vero che vi sono decisioni amministrative e giudiziarie le quali danno loro ragione.

Ma la giurisprudenza non è al riguardo punto pacifica. E non essendo pacifica, parmi che sia scorretto, oserei dire non equo, voler risolvere di straforo e alla leggera, senza aver agio di approfondire l'argomento, con una disposizione introdotta all'ultima ora, quasi di sorpresa, in una legge con intenti igienici, che da tutti si desidera di vedere al più presto approvata; risolvere, dico, una gravissima questione d'ordine tributario, che in molti luoghi è ancora *sub judice* e in altri non si è peranco osato sollevare.

Ci pensino Camera e Governo: essendomi, come dissi, precluso dal regolamento di presentare emendamenti, forza mi è limitarmi a chiamare la loro attenzione su quanto ebbi l'onore di esporre, con che ritengo di avere servito la giustizia e compiuto un coscienzioso dovere. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Camillo Mancini ha proposto questo emendamento:

« Nel primo comma, dopo la parola: fabbricati, aggiungere: i macchinari ».

(Il deputato Mancini Camillo non è presente).

S'intende ch'egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Paniè, insieme con gli onorevoli Bignami, Incontri ed Agnini, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire:

« I fabbricati, le tubature ed in genere tutte le costruzioni inservienti per la condotta dell'acqua potabile nei comuni, compresi anche quelli che eseguirono la condotta prima della presente legge, non sono soggetti alla tassa fabbricati.

L'onorevole Bignami ha facoltà di dichiarare, invece dell'onorevole Paniè, se insista in quest'emendamento.

BIGNAMI. Domando al ministro se col l'articolo concordato tra Governo e Commissione si è inteso di riprodurre esattamente i concetti di questo emendamento. In caso affermativo, lo ritirerò, ringraziando.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Cambiano ha proposto quest'emendamento:

« *Sopprimere le parole: nei comuni, e quelle: per la parte destinata ad uso pubblico, e l'alinea: È lasciata al regolamento, ecc.* ».

Ma non essendo egli presente, s'intende che vi rinunci.

L'onorevole Carcano ha proposto questo emendamento:

« *Sostituire:*

» La imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865, numero 2136, non è applicabile ai comuni e ai Consorzi per le costruzioni, le tubature e i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile ».

Vi insiste?

CARCANO. Non ho che da ringraziare il Governo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Bacchelli anche ha proposto di:

« *Sostituire:*

» Sono esenti dalla tassa fabbricati, quando anche vi fossero soggetti, gli edifici e le costruzioni che servono per la condotta dell'acqua potabile.

« Il passaggio delle condotte d'acqua per le strade pubbliche e vicinali non può essere sottoposto ad alcuna tassa o contribuzione da parte degli enti a cui le strade appartengono ».

Vi insiste?

BACCHELLI. Prego vivamente la Camera di ponderare l'importanza di questo articolo, il quale avrà immediata ripercussione non soltanto sulla materia regolata da questa legge, ma anche sopra altre che sono di molta gravità.

Tutti sanno che, per ciò che riguarda l'imposta sui fabbricati, non c'è soltanto la legge citata in questo articolo, e cioè la legge 26 gennaio 1865, ma anche la legge 11 luglio 1889, sulla quale è sorta la gravissima questione: se le condotte debbano essere soggette all'imposta sui fabbricati. Ma non soltanto le condotte d'acqua, bensì tutte le altre condotte; le condotte per sé stesse, e bisogna anche aggiungere le condotte che vengono fatte non a mezzo di tubi, ossia di ferro vuoto, ma anche a mezzo di tubi pieni, ossia di fili.

Ora, quando avremo votato questa disposizione di legge, avremo legislativamente stabilito che, all'infuori del caso speciale contemplato, in favore, da questa legge, tutte le condotte, sia che trasportino acqua, sia che trasportino gas, sia che trasportino correnti elettriche, tutte, invece di essere soggette all'imposta di ricchezza mobile (che pure è qualche cosa, se non erro, in Italia), tutte debbano essere soggette alla imposta dei fabbricati.

Una voce dall'estrema sinistra. Non è esatto!

BACCHELLI. È verissimo. Perché intesa questa legge speciale come una eccezione o deroga alla legge che riguarda l'imposta dei fabbricati si dovrebbe concludere che la legge generale si estende a tutte le condutture.

Quindi è che votando questa disposizione di legge noi veniamo a risolvere una questione gravissima, per la quale i principali comuni d'Italia stanno adesso pensando come rivolgersi al Governo e, quando il Governo sia sordo, come rivolgersi al Parlamento, perchè provveda affinché sia tolta questa interpretazione.

Le conseguenze si possono ben chiarire con un esempio che io conosco perchè riguarda la mia città. Bologna riscattò il gazometro che in virtù della disposizione della legge qui citata 26 gennaio 1865 e di quella l'altra dell'11 luglio 1889, fino all'anno scorso, non era considerato come oggetto dell'imposta dei fabbricati, per quanto riguarda le condotte del gas. Venuto il riscatto il fisco italiano viene e dice: a norma della legge pagate la imposta dei fabbricati sulle condotte. Il comune di Bologna fa opposizione, ed è questione di vita o di morte per questa industria, perchè voi capite qual'è la conseguenza se sopra il valore delle condutture viene applicata la tassa sui fabbricati che, con tutte le sovraimposte, in certi comuni arriva fino al 100 per cento. Ebbene questa questione è ancora *sub judice*, davanti alla Commissione centrale e davanti ai tribunali.

Ma qual'è il significato di quest'articolo che stiamo votando, come se con esso noi facessimo un regalo ai comuni che debbono fare gli acquedotti? Con questo articolo noi legislativamente veniamo a interpretare, anzi a dare una estensione enorme a quelle leggi sulla imposta fabbricati, la cui interpretazione è rimessa e sta davanti ai magistrati; noi veniamo a sostituire come una interpretazione autentica alla giusta interpretazione del magistrato, senza che nem-

meno abbiamo il modo di discutere a fondo la questione.

Quando ho citato il gas mi sono accorto di un movimento del Presidente il quale era assolutamente giustificato ed egli stava per dirmi: ma perchè, onorevole Bacchelli, venite qui a parlare di gas? E giustamente poteva farmi questa osservazione; se non fosse stato che entro questa disposizione di un apparente regalo ai comuni si contiene questa ferita mortale a tutte l'industrie che una volta appartenevano a Società diverse e contro le quali, coll'andazzo attuale, si potevano adottare tutti i provvedimenti che si volevano, ma che ora, essendo municipalizzate o stando per essere municipalizzate, mettono la questione proprio nel più vivo degli interessi dei nostri comuni.

Ora qui alcuni oratori hanno posto la questione, secondo il mio avviso, troppo recisamente, ossia hanno domandato delle dichiarazioni al Governo nel senso che la legge di cui si è parlato dovesse essere in occasione di quest'articolo interpretata nel senso della esclusione. Ora io non credo che si possa domandare al Governo una dichiarazione di questo genere ed io non domando che sia dichiarato nella legge che la tassa non possa essere estesa alle condotte di acqua o di gas, ma prego il Governo di non volere che la Camera prenda una decisione che vada molto di là del contenuto di questa legge. Perciò l'articolo che io aveva proposto in sostituzione, rispondeva esattamente a questo concetto, in quanto che esso diceva: sono esenti dalla tassa fabbricati, quando anche vi fossero soggetti, gli edifici e le costruzioni che servono per la condotta dell'acqua potabile. Così la questione sulla interpretazione delle leggi sulla imposta fabbricati resterebbe integra e non pregiudicata da questa legge speciale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Allora lei l'applicherebbe anche ai privati!

BACCHELLI. Questo concetto lascia precisamente intatta la questione. Quindi prego vivamente Governo e Commissione di volere accettare quest'inciso, o proporre un altro, il quale riesca allo stesso fine di lasciare indecisa, invulnerata la questione.

PRESIDENTE. Dunque non abbiamo altro che questa proposta. La mantiene, onorevole Bacchelli?

BACCHELLI. Sì.

PRESIDENTE. Così, di fronte a tutte le proposte, che erano state fatte, non resta che quella dell'onorevole Bacchelli.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Paolo Bonomi.

BONOMI PAOLO. A me sembra che la questione possa essere risolta in modo molto facile, e cioè col richiamo alla precisa disposizione dell'articolo primo della legge 26 gennaio 1865 che dice: « i fabbricati ed ogni altra costruzione stabile sono soggetti all'imposta ».

Ora si può dire: « l'imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1º della legge 26 gennaio 1865 non è applicabile ai comuni ed ai consorzi per i fabbricati ed ogni altra costruzione stabile destinati alla provvista dell'acqua potabile ». (*Bene!*)

BENAGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Benaglio.

BENAGLIO. Io ho chiesto di parlare perchè ella ha dichiarato che non resta che l'emendamento Bacchelli. Ora io ho dichiarato che ero disposto a ritirare il mio emendamento quando il ministro avesse affermato che l'articolo 12 si applica anche alle opere esistenti. Se l'onorevole ministro non può fare questa dichiarazione, io mantengo il mio comma.

PRESIDENTE. Io aveva già detto che la proposta concreta era soltanto quella dell'onorevole Bacchelli. Ma naturalmente il ministro può dichiarare sempre quello che crede: se si tratta cioè anche delle opere preesistenti o no.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La disposizione dell'articolo 12 concordata fra Ministero e Commissione riguarda sia gli acquedotti esistenti, sia gli acquedotti futuri, ma la disposizione però è applicabile soltanto a beneficio dei comuni e dei consorzi e non a beneficio dei privati. Ecco la ragione, per cui il Governo non può accettare la proposta dell'onorevole Rebaudengo e neppure quella dell'onorevole Bacchelli.

Il Governo è disposto però ad accettare, se non vogliamo pregiudicare nessuna questione, quantunque la formula dell'articolo 12 non pregiudichi le questioni esistenti, la proposta dell'onorevole Bonomi, che riproduce gli stessi termini dell'articolo 1º della legge del 26 gennaio 1865.

PRESIDENTE. Onorevole Paolo Bonomi, ha sentito? Il ministro ha dichiarato che è disposto ad accettare, in sostituzione dell'articolo del Governo, la sua proposta, la quale è...



BONOMI PAOLO. Invece delle parole « per le costruzioni, le tubature e i macchinari » dire: « i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione, destinati alla provvista dell'acqua potabile ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ecco, questa è la formula della legge del 1865!

SALANDRA. Ma perchè volete farne una questione? Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi lasci finire con gli emendamenti, e poi le darò facoltà di parlare.

Onorevole Bignami?...

BIGNAMI. Ringrazio e ritiro.

PRESIDENTE. Dell'onorevole Carcano non ne parliamo...

Onorevole Benaglio...

BENAGLIO. Preso atto della dichiarazione del ministro che la disposizione dell'articolo è applicabile anche alle opere esistenti, ringrazio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bacchelli...

BACCHELLI. Prendo atto della dichiarazione del ministro che colla presente legge non si pregiudica il diritto attuale, e quindi ritiro la mia proposta e mi associo a quella dell'onorevole Bonomi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Salandra. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Volevo pregare il Governo di mantenere l'articolo concordato colla Commissione, perchè mi pare il più chiaro. E tutte le questioni sarebbero eliminate, compresa quella con molto serio fondamento sollevata dall'onorevole Bacchelli, se il ministro del tesoro o il ministro delle finanze volessero dichiarare che, con questo articolo, s'intende concedere quella esenzione che in esso è stabilita letteralmente, e che rimangono impregiudicate tutte le questioni pendenti, siano dinanzi alle Commissioni fiscali, siano dinanzi alla giustizia.

Quando questa dichiarazione vi sia, da parte del Governo, che tutto rimane impregiudicato, allora l'interpretazione che il collega Bacchelli temeva non potrà essere data.

Ed allora votiamo tutti questo articolo che è chiarissimo, e che dà ai nostri comuni un beneficio che essi desiderano e aspettano, sia per le opere fatte, sia per quelle da farsi, perchè vi sono delle questioni non poche dinanzi alle agenzie delle tasse.

Quindi pregherei il Governo e la Camera di mantenere l'articolo come è, dopo le dichiarazioni esplicite che certamente il Governo dovrà fare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io avevo accettato la formula dell'onorevole Bonomi unicamente per acquetare gli scrupoli che si sono manifestati da parte di parecchi colleghi per le questioni pendenti davanti all'autorità giudiziaria. Ed anche perchè, a mio avviso, le parole « stabile costruzione » comprendono anche le tubature. Ma ad ogni modo, colla dichiarazione che la disposizione dell'articolo 12 non può in alcuna maniera pregiudicare le questioni esistenti, il Governo torna alla sua formula concordata colla Commissione che, vedo, raccoglie il consenso di tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Bonomi, è contento anche lei?

BONOMI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

#### Art. 13.

I benefici della presente legge si estendono anche ai comuni delle provincie contemplate dalle leggi speciali per la Sardegna, la Basilicata e la Calabria, per la parte di spese che tali leggi speciali pongono a carico dei comuni e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Benaglio.

BENAGLIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero, il quale propone i due seguenti emendamenti:

*Aggiungere in fine:* « e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle amministrazioni locali ».

Lucifero.

*Aggiungere:*

« I comuni della Calabria che abbiano ottenuto prestiti col concorso governativo ai sensi dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono autorizzati a trasformarli in nuovi prestiti del tipo consentito dalla presente legge, ammortizzabili in 50 anni.

« Lucifero, Casolini, Pellecchi, Fera, Berlingieri, Nunziante, Larizza, Ciraoio ».

LUCIFERO. Su questo articolo avevo due emendamenti. Il primo è stato già ac-

colto dal Governo; e quindi ringrazio la Commissione, la quale è stata quella che questo articolo prima ha formulato, e ringrazio poi Commissione e Governo di avere accettato l'emendamento mio.

Resta solo l'aggiunta che io avevo proposta, intorno alla quale vorrei sperare di avere benevoli Governo e Commissione. Nella relazione ministeriale di questo disegno di legge, a pagina 6, sono notati i miglioramenti che esso dà a coloro che ne fruiranno anche rispetto ed a riscontro delle leggi speciali, fatte per la Sardegna, per la Basilicata e per la Calabria. E questi vantaggi sono espressi in cifre, e per conseguenza non v'è dubbio che essi esistano. Ora per l'articolo presentato dalla Commissione, e per il mio emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, quasi tutti questi benefici sono estesi alla Sardegna, alla Basilicata e alla Calabria.

Ma ne resta uno solo, e di grandissima importanza, che non sarebbe esteso a quelle regioni ed è la parte che riguarda i prestiti già fatti, i prestiti già stipulati dai comuni in base alla legge per la Calabria (e suppongo anche in base alle altre leggi, che conosco meno, ma che si rassomigliano a quella) i quali danno un onere maggiore ai comuni di quel che non sia dato dalla legge presente, e mentre questa fa pagare ai comuni soltanto l'ammortamento, la legge sulla Calabria fa pagare ai comuni anche parte degli interessi. Ora l'emendamento, che io in compagnia di parecchi deputati calabresi ho presentato, vorrebbe soltanto che fosse consentito ai comuni che hanno già stipulato i prestiti in forza della legge sulla Calabria di poterli trasformare sul tipo dei prestiti permessi dalla presente legge e che quindi si potesse anche estendere a 50 anni il periodo della estinzione di questi prestiti.

La Camera è impaziente, ma la questione è chiara; non occorre quindi che io entri ad esporre delle cifre per dimostrare quanto questa nostra proposta sia logica e modesta.

Sono certo che quello stesso spirito di benevolenza che ha ispirato ambo i rami del Parlamento a votare le leggi per le regioni più disagiate e più povere, indurranno il Governo e la Camera ad accogliere anche questa nostra proposta che non fa che ribadire il concetto che quelle regioni che si trovano in tale condizione di penuria da aver voluto speciali leggi, sarebbe strano non sieno migliorate da una legge che torna a vantaggio di ogni altra regione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

**LACAVA.** Mi era iscritto a parlare sull'articolo 9, che ora è diventato articolo 13, per compiacermi con la Commissione per avere manifestato nella sua relazione il concetto che i maggiori benefici di questa legge fossero applicabili anche ai comuni della Calabria, della Sardegna e della Basilicata e che, nel caso che le leggi speciali per queste regioni consentissero vantaggi maggiori di quelli che concede la legge presente, essi rimanessero incolumi.

Detto questo, non ho da aggiungere altre parole, perchè ritengo che, per il modo col quale è stato redatto l'articolo 13, rimanga chiarissimo questo concetto. Appunto perchè la parola *benefici* significa vantaggi maggiori da applicarsi per la Sardegna, le Calabrie e la Basilicata; altrimenti si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali.

Sono sicuro che l'onorevole ministro del tesoro accetterà questo mio concetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Nava ha presentato la seguente proposta aggiuntiva:

« Lo stanziamento annuale pel sussidio che, per effetto dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 19 e 41 della legge successiva 9 luglio 1908, n. 445, è assegnato dallo Stato ai comuni delle Calabrie e di Basilicata per la costruzione ed il completamento delle condutture d'acqua potabile, a decorrere dal 1º luglio 1911, sarà iscritto e corrisposto sul bilancio del Ministero dell'interno, anzichè su quello dei lavori pubblici ».

L'onorevole De Nava ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva.

**DE NAVA.** Poche parole. Quest'aggiunta all'articolo 13 non tende che a semplificare la procedura dei mutui per i comuni della Calabria e della Basilicata.

Questi comuni per l'articolo che discutiamo hanno diritto di cumulare i due benefici, uno per le leggi del 1906-1908, l'altro per il disegno di legge che stiamo discutendo. Ma per le leggi del 1906-1908 la procedura si deve fare presso il Ministero dei lavori pubblici; per questo disegno di legge invece si dovrebbe fare presso il Ministero dell'interno.

Ora, con la mia disposizione aggiuntiva, si verrebbe a stabilire che la procedura si debba fare, tanto per l'uno quanto per l'altro sussidio, presso il Ministero del-

l'interno e quindi le due concessioni si accorderebbero con un unico decreto reale. Non si tratta dunque che di ottenere una maggiore speditezza. Il Ministero dell'interno accorderà da una parte la metà delle quote di interessi e ammortamento sul fondo speciale; e per l'altra metà accorderà sul fondo comune la quota degli interessi.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro del tesoro, non restano ora che i due emendamenti degli onorevoli Lucifero e De Nava. Favorisca di esprimere in proposito il suo avviso.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** L'onorevole Lucifero ha ottenuto che venga accettato il suo emendamento, che maggiormente chiarisce l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo; e credo che esso sia perfettamente nell'ordine d'idee dell'onorevole Lacava, che cioè tutti i benefici di questa legge siano applicabili ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Sardegna.

L'onorevole Lucifero poi vorrebbe che si aggiungesse un'altra disposizione, per la quale si possa dare effetto retroattivo a questa legge nell'interesse della Calabria, della Sicilia e della Sardegna; ma il Governo è dolente di non poter accettare questa proposta dell'onorevole Lucifero, perchè accettandola, dovrebbe consentire che l'effetto retroattivo si estendesse anche ai comuni di tutte le altre regioni.

Ora per quanto riguarda il periodo transitorio, il Governo, salvo i miglioramenti, che indicherà nell'articolo 14, non può accettare altre facilitazioni. Prego dunque il collega Lucifero di non insistere nella sua proposta, perchè si perturberebbe la economia finanziaria della legge.

Quanto all'onorevole De Nava, son d'accordo con lui nel riconoscere che è molto utile trasportare i fondi dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'interno, perchè ciò faciliterà la spedizione degli affari.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole De Nava?

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lucifero, mantiene, o ritira il suo emendamento?

**LUCIFERO.** Dico francamente che sono dolente che il Governo non accetti la proposta, perchè senza dubbio per quella stessa dimostrazione, che non ho voluto fare alla Camera, ma che la Camera ha letto nella relazione ministeriale, i comuni della Cala-

bria, della Basilicata e della Sardegna, che hanno fatto prestiti anche per le acque potabili, si troveranno in condizioni di inferiorità ed avranno maggiori danni degli altri comuni, che verranno dopo. Quei comuni vengono ad essere puniti della loro diligenza. Come ha detto benissimo l'onorevole Benaglio, vengono ad essere puniti i comuni più diligenti, e premiati i comuni meno diligenti.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Tutti i diligenti saranno puniti!?

**LUCIFERO.** Lo so, ma io avrei desiderato che fossero premiati! Trattandosi di regioni, per le quali si è fatta una legislazione speciale, speciale dovrebbe essere la premura del Governo per esse.

Sono dolente che la mia proposta non sia stata accettata. Io non la espongo al voto perchè ho la sicurezza che non sarebbe accolta, ma dico schiettamente che il rifiuto del Governo farà impressione dolorosa su quelle popolazioni.

**SANARELLI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANARELLI, relatore.** Non voglio lasciare la Camera sotto l'impressione del malcontento, manifestato testè dal collega Lucifero. Il testo, combinato tra ministro e Commissione per iniziativa della Commissione stessa, ha migliorato notevolissimamente le condizioni, poste dal testo primitivo ministeriale, in quanto che questo poneva i comuni della Sardegna, della Calabria e della Basilicata nella facoltà di poter optare tra la vecchia legge e le nuove disposizioni, le quali erano considerate migliori e consistevano in questo: che il prestito dovesse essere integralmente restituito alla Cassa. Ora la Commissione ha creduto di dover favorire le provincie della Sardegna, della Basilicata e delle Calabrie in questo senso: lasciando il privilegio, accordato dalla precedente legge, cioè quello, che donava ad esso il 50 per cento della spesa totale, e per l'altro 50 per cento accordando le facilitazioni della legge. Il che significa che il 50 per cento era dato gratuitamente colla condizione della restituzione in un periodo di tempo tra i 50 e i 35 anni. Tale condizione deve considerarsi assai favorevole; ed io credo che non vi sia nessun altro esempio in qualsiasi altra legislazione di paese civile, di un trattamento di favore, così grande e così generoso. Prego quindi il collega Lucifero di non volere insistere nella sua proposta e di voler consi-

derare al suo giusto valore l'opera benefica e generosa della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lucifero ha detto che era spiacente, ma che non insisteva nella sua proposta.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13 coll'aggiunta dell'onorevole De Nava, accettata dal Governo, e di cui ho data lettura.

(È approvato).

Art. 14.

« I benefici della presente legge si intendono applicabili anche :

1° a quei comuni che hanno già in corso lavori per provvista di acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;

2° a quei comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo a termini della presente legge;

3° a quei comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio della presente legge riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione;

4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 29 novembre 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi secondo le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di legge approvato col regio decreto 5 settembre 1907, n. 751. All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari ».

Gli onorevoli Masciantonio e Mezzanotte avevano presentato il seguente emendamento:

« Al numero 3 sostituire:

« 3° a quei comuni che alla presentazione del disegno di legge avevano già iniziato i lavori per provvista di acqua potabile, ma che si trovino nella impossibilità di ultimarli insieme all'esecuzione di altre opere igieniche ».

L'onorevole Masciantonio ha facoltà di svolgerlo.

**MASCIANTONIO.** Questo articolo 14 risolve e disciplina parecchie questioni di diritto transitorio, ed ha fatto bene la Commissione ad introdurlo nella legge, piuttosto che nel regolamento. Io però credo che la Commissione non abbia considerato una cosa abbastanza importante, cioè quella di comuni che abbiano iniziato i lavori di condotta per provvista di acqua potabile e non siano riusciti ad ultimarli, notate, per deficienza di garanzie richieste dalla Cassa depositi e prestiti. Ora la Commissione in questo articolo dà un certo effetto retroattivo alla legge, e dice che i benefici di questa legge sono estesi a quei comuni che non abbiano ancora accettato il prestito, od a quelli che avendolo pure accettato non abbiano ricevuto alcuna somministrazione: ma, evidentemente, ha trascurato il caso di quei comuni...

**DAL VERME,** presidente della Commissione. Non ha trascurato niente.

**MASCIANTONIO.** Le faccio il caso specifico, egregio presidente della Commissione, quello di un comune che per provvista di acqua potabile abbia avuto bisogno di un mutuo di mezzo milione. Lo ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti, e non ha potuto avere che 400,000 lire, perchè non aveva altre garanzie, nè sovrimposta, nè dazio consumo da offrire; e tuttavia questo comune, diligentemente, e alla distanza di mesi soltanto dalla presentazione di questo disegno di legge, ha eseguito la sua condotta di mezzo milione.

Orbene, questo comune, perchè deve essere escluso dai benefici solo perchè è stato più diligente di altri comuni che appunto per essere stati più disgraziati o più neghittosi, beneficiano di questa legge? Il Ministero in certo modo con un comma aggiuntivo all'articolo 14 è venuto incontro al mio emendamento, dando effetto retroattivo alla legge fino alla data della sua presentazione: ma il 29 novembre 1910 a me pare un po' poco, ed io spero che Commissione e Governo vorranno almeno retrotrarre la data di applicazione della legge all'anno solare 1910.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paolo Bonomi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al n. 2 sostituire:

« 2° a quei comuni che pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non ne abbiano ancora ricevuto la completa somministrazione; nel qual caso il beneficio della presente legge riguarderà la sola parte del mu-

tuo non ancora somministrata e purchè facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di stipulare il nuovo mutuo a termini della presente legge per la parte non somministrata ».

« Al n. 3 sostituire :

« 3° a quei comuni che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguitane la completa somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio della presente legge riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia già stato concesso, purchè non ne sia stata fatta la completa somministrazione, e per la sola parte non somministrata ».

BONOMI PAOLO. Li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Benaglio ha facoltà di parlare.

BENAGLIO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casolini, Fera, Joele, Lucifero e Ber'ngieri, hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere :

« Ai cinquantadue comuni delle provincie di Catanzaro e di Cosenza, che vi hanno diritto, a far tempo dal primo gennaio 1912, verranno annualmente attribuiti in eguali porzioni gli interessi provenienti dal Fondo Silano, istituito con l'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, n. 7, per provvedere al pagamento delle annualità costanti comprensive delle quote di ammortamento sui mutui per la provvista di acque potabili, e l'esecuzione di altre opere riflettenti l'igiene ».

L'onorevole Casolini ha facoltà di parlare.

CASOLINI. Avuto riguardo all'ora, io darò assai brevemente ragione dell'emendamento che ho presentato.

L'aumento della sovraimposta pei comuni Silani, che sono i più poveri delle provincie di Catanzaro e di Cosenza di cui alcuni dichiarati insolventi, non può consentirsi per quanto di poca importanza, e sarebbe un aggravio per essi, che già risentono le gravi conseguenze dalla odierna condizione dei bilanci, oltre che produrrebbe anche perturbamento dell'ordine pubblico. Si noti che per pochi centesimi di aumento per tassa fuocatico in alcuni di questi comuni sono avvenuti fatti deplorabili e dispiacevoli, che sono a conoscenza del Governo.

Io ho accolto e trasfuso nell'emendamento un'idea, di cui la paternità spetta all'onorevole mio amico Fera, il quale ri-

tiene necessario, come ritengono tutti i firmatari, che rappresentano appunto quei comuni, che gl'interessi del fondo Silano, che fu costituito con la legge del 25 maggio 1876, per transazione a favore dei comuni di usi civici da parte del Demanio e di prestazioni di *fida, giogatico e granetteria*, siano distribuiti a favore dei comuni stessi.

Il fondo Silano doveva essere erogato in consorzio dei comuni e possessori delle terre della Sila per la costruzione di strade, che congiungano (sono parole testuali della legge) i comuni posti nella Sila fra di loro e con altri maggiori centri di popolazione e lo eccedente in sussidio della istruzione popolare nei comuni suddetti.

Ora la proposta che io faccio non riguarda assolutamente il capitale del fondo Silano, che rimarrebbe intatto. Intendo soltanto, e con me i miei amici firmatari dell'emendamento, che gl'interessi di questo fondo vadano a favore dei comuni silani, in quote ugualmente distribuite fra di loro, per poter fronteggiare le rate di ammortamento per la provvista d'acqua e per le opere igieniche e per provvedere ad altri bisogni, che sono assolutamente indispensabili e indilazionabili.

Faccio notare quindi all'onorevole ministro del tesoro che la mia proposta non è poi così inopportuna come egli crede, mentre quei comuni, ripeto, si trovano in condizioni penosissime dalle quali non potrebbero uscire, anche con tutte le agevolazioni che ha accordato il Governo; ed è perciò che io mi auguro l'onorevole ministro vorrà accogliere il mio emendamento.

Che, se ciò non fosse, allora, d'accordo con i miei colleghi firmatari dello stesso, presenteremmo un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, nel quale integrando le disposizioni alle quali ho accennato, faremmo anche in modo che gli interessi del fondo Silano servissero inoltre per la costruzione degli edifici scolastici, per i bisogni della scuola e per altre opere necessarie nei comuni dei quali mi sono interessato.

PRESIDENTE. Debbo ora annunziare che l'onorevole Edoardo Giovanelli ha ritirato la sua proposta aggiuntiva, che era così formulata:

« Aggiungere all'articolo 14 del nuovo testo concordato fra il Governo e la Commissione:

« Ai consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica per la prov-

vista di acqua potabile nei territori consorziati.

« Detti consorzi potranno imporre sui terreni consorziati una posta speciale agli effetti dei mutui da contrarsi colla Cassa dei positi e prestiti a favore della quale potranno fare le delegazioni nei modi previsti per la delegazione delle sovraimposte comunali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il caso speciale a cui si è riferito l'onorevole Masciantonio è degno della maggiore considerazione; ma io, per quelle stesse ragioni che ho detto poc'anzi all'onorevole amico Lucifero, non potrei accettare l'emendamento per non turbare l'economia finanziaria della legge. Però la Commissione e il Governo si sono messi già d'accordo per migliorare anche una parte di questo articolo, appunto perchè si aspettava questo eccitamento da diverse parti.

E ricordando la disposizione transitoria analoga introdotta per la Basilicata e la Calabria, il Governo e la Commissione sono d'accordo nel consentire che il termine del 29 novembre 1910 indicato nel numero 4 dell'articolo 14, possa retroagire al 1° luglio 1910. Ciò possiamo accettare, perchè ne abbiamo misurato la portata finanziaria, che non arrega un onere superiore alle 45 mila lire, ma di più il Governo non potrebbe consentire.

All'onorevole Casolini poi dirò che il Fondo Silano, che egli ha descritto, è destinato per la costruzione delle strade e per l'istruzione pubblica, a favore di un consorzio di comuni e di privati, proprietari di terre, e non conviene in questa legge di carattere generale pregiudicare una questione, che è così particolare.

Egli ha aggiunto che insieme con gli altri onorevoli deputati della regione presenterà una proposta di legge, e sarà quella la sede più opportuna perchè il Governo, e specialmente il mio collega delle finanze, che ha speciale competenza per l'amministrazione di questo Fondo Silano, esamini la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masciantonio.

MASCIANTONIO. Intendo ed apprezzo le ragioni addotte dall'onorevole ministro e lo ringrazio di quanto gli è stato possibile di concedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro,

ma debbo osservare non essere esatto, che il Fondo Silano dovesse servire unicamente per le strade, quando le precedenti leggi hanno già provveduto a questa necessità con le costruzioni di strade provinciali e nazionali e provvederanno con le ferrovie complementari per mettere in comunicazione i comuni silani fra di loro e con i maggiori centri di popolazione e quando finalmente, si noti, i possessori di terre che avrebbero dovuto, come per legge, sopportare una parte dell'onere per queste costruzioni, vi hanno rinunciato.

Quale dunque migliore destinazione non del capitale ma degli interessi, che ai comuni silani si appartengono, per provvedere alle esigenze dei lavori per provvista di acqua potabile, opere igieniche, bisogni scolastici così come pure stabilisce la legge succitata del 25 maggio 1876 ed altre imprescindibili opere di pubblico interesse? Con la ferma e precisa intenzione quindi di presentare con la maggiore sollecitudine il disegno di legge di cui ho parlato, non insisto nel mio emendamento.

SIGHIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma è proprio indispensabile?... Ne ha facoltà.

SIGHIERI. Vorrei fare osservare che vi sono certi comuni ai quali non è possibile di servirsi delle acque di sorgiva, e non hanno che acque di cisterna.

Io desidero sapere dall'onorevole ministro se anche questi comuni avranno i benefici che la legge concede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La legge riguarda tutti i comuni, tanto quelli che sono dotati di acqua di fontana che gli altri che hanno soltanto acqua di cisterne.

Non dubiti dunque che anche a questi ultimi si applicheranno i benefici della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14 con la modificazione accettata dall'onorevole ministro del tesoro, cioè sostituendo nel numero 4 alle parole: « alle somme rimaste da somministrare nel giorno 29 novembre 1910 »; le altre: « alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910 ».

(È approvato).

Art. 15.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente legge, le disposizioni contenute nel testo unico di legge appro-

vato col regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.

(È approvato).

Art. 16.

Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Sino a quando non verrà pubblicato il nuovo regolamento i mutui si concederanno con le norme sancite dal regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1907, n. 569.

Vi era a quest'articolo un emendamento dell'onorevole Carcano che è stato però compreso nella formula concordata.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 16.

(È approvato).

Vi sono ora due articoli aggiuntivi. Il primo è dell'onorevole Baldi.

Ne do lettura.

« Il mutuo, oltrechè per il capitale necessario alle opere occorrenti alla condotta dell'acqua potabile, sarà concesso anche per le spese d'impianto e per il capitale corrispondente alla spesa d'esercizio della stazione elevatoria quando si tratti di dover utilizzare come acqua potabile l'acqua del sottosuolo ».

L'onorevole Baldi ha facoltà di illustrare il suo articolo.

BALDI. Il mio compito in questo caso è facile e gradevole, perchè non ho che a ringraziare Governo e Commissione di aver accettato nell'articolo primo del disegno di legge il concetto di questo mio articolo aggiuntivo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ad evitare equivoci, il suo ringraziamento va dimezzato, onorevole Baldi, perchè noi abbiamo accettato il concetto del suo articolo aggiuntivo per la sola parte che riguarda le spese d'impianto e non per il capitale corrispondente alla spesa d'esercizio.

BALDI. E allora dimezzerò il ringraziamento. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Maury così concepito:

» L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

« L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata

nel modo indicato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1897, n. 27« per la Sardegna ».

L'onorevole Maury ha facoltà di parlare.

MAURY. La prima parte del mio articolo aggiuntivo è stata accolta dal Governo e dalla Commissione, non così l'ultima parte. Ma vi è una disposizione speciale della legge per Napoli del 1885, a cui il mio articolo aggiuntivo si riferisce, che potrebbe essere favorevolmente applicata...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ella accenna alla disposizione per l'abbreviamento dei termini. È già stata inserita in altra parte del disegno di legge.

MAURY. Allora ringrazio l'onorevole ministro e non ho da aggiungere altro.

PRESIDENTE. Vi sono ora due disposizioni transitorie. La prima è dell'onorevole Bizzozero, così formulata:

« I benefici della presente legge si intendono applicabili pure a quei comuni che abbiano contratti e riscossi mutui entro il quinquennio che precede l'andata in vigore di questa legge e che continuo una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, secondo il censimento del 1901 ».

L'onorevole Bizzozero ha facoltà di parlare.

BIZZOZERO. Questa mia disposizione transitoria si ispira ad un principio evidente di giustizia. Ne dirò i motivi, e sarò brevissimo anche perchè alcuni spunti di questa discussione mi fanno presso a poco presagire quale sarà la sorte riserbata alla mia proposta. Con essa io miro ad uno scopo di perequazione, perchè non è giusto che comuni i quali hanno sentito maggiormente i doveri di igiene o furono più pressati dalla necessità, e quindi ad essi hanno corrisposto, debbano trovarsi in condizioni diverse dagli altri pur essendo identica la loro penuria finanziaria.

Le obiezioni, che si possono muovere a questa mia disposizione son tre e le passerò rapidamente in rassegna.

Anzitutto l'economia finanziaria del progetto accennata dal ministro del tesoro; ma a questo riguardo i temperamenti del quinquennio e dei limiti di popolazione contenuti nella disposizione transitoria da me presentata mi sembra dovrebbero sufficientemente tranquillare il ministro del tesoro.

Vi è poi la questione della irretroattività, ma essa non può essere più opposta, dal momento che è stata pregiudicata testè con l'articolo 13 e con la concessione che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto all'onorevole Masciantonio. Infine si oppongono

difficoltà di contabilità, ma sono convinto che il capo della Cassa depositi e prestiti saprebbe certamente superarle.

Quindi mi sembra che sotto tutti i punti di vista si raccomandandi alla Camera l'accoglimento di questa disposizione transitoria, tanto più che siamo al *dessert* di questa legge. E almeno sotto questo punto di vista, cioè a titolo di *dessert*, raccomanderei al Governo di accogliere la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** È un *dessert* che farebbe fare indigestione al ministro del tesoro. (*ilarità*).

Ho potuto accettare l'emendamento concordato con la Commissione nel senso di far retroagire questa disposizione benefica al 1º luglio 1910, perchè, come ho dichiarato poc'anzi, l'onere è di 45 mila lire dal 1º luglio al 28 novembre, oltre le 17 mila lire dal 29 novembre ad oggi. Ma non posso accettare altre proposte se non altro per questo, veda onorevole Bizzozero: ella ispira tanta simpatia che ben volentieri avrei accettato la sua proposta, ma non posso mettermi nella condizione di terminare questa discussione con la coscienza inquieta. Non ho fatto i conti e non potrei misurare la portata della sua proposta ed accettandola, non potrei stare tranquillo. Quindi prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Bizzozero.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Bizzozero?

**BIZZOZERO.** Non insisto. Mi sembra però che in fondo l'onorevole ministro potrebbe accogliere la mia proposta come raccomandazione. Le sue ultime parole almeno implicano questo concetto...

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Raccomandazioni in queste materie sono impossibili!

**PRESIDENTE.** Lasci stare, onorevole Bizzozero!.. L'onorevole ministro studierà. (*ilarità*).

Segue ora la proposta di disposizione transitoria dell'onorevole Attilio Rota.

Ne do lettura.

« I benefici della presente legge si intendono applicabili a quei comuni, che abbiano contratti e riscossi mutui dalla Cassa depositi e prestiti, da altri Istituti e da privati, entro il quinquennio anteriore alla promulgazione della legge stessa, che secondo il censimento del 1901 abbiano una popolazione fino a tremila abitanti ».

L'onorevole Attilio Rota ha facoltà di parlare.

**ROTA ATTILIO.** La disposizione transitoria che credevo giusto di proporre alla Camera s'ispira agli stessi concetti che hanno ispirato la proposta dell'onorevole Bizzozero; ma visto l'esito che questa ha ottenuto, per quanto la mia sia più discreta, prevedendo e tenendo conto delle obiezioni del ministro del tesoro, naturalmente, per non far perde tempo alla Camera svolgendo un tema inutile, ritiro la proposta. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Così questa discussione è esaurita. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

#### Risultamento della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e proposta di legge:

Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale (607):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	186
Voti contrari . . .	54

(*La Camera approva*). — (*Commenti*).

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata (774):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	164
Voti contrari . . . .	76

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 7,268.80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative e della eccedenza di lire 800 sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo di autorità per l'esercizio medesimo (611):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	196
Voti contrari . . . .	44

(*La Camera approva*).



Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative (612):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari . . . .	47

(La Camera approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10. (613):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari . . . .	47

(La Camera approva).

Approvazione della eccedenza di impegni per la somma di lire 148.58 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 5 « Spese di ufficio del Ministero (Spesa facoltativa) » dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10. (614):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari . . . .	52

(La Camera approva).

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10. (615):

Presenti e votanti . . .	240
Maggioranza . . . . .	121
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari . . . .	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnini — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Anziulli — Aprile — Arlotta — Arrivabene — Artom — Aubry — Avellone.

Badaloni — Baldi — Barnabei — Baslini — Battelli — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertolini — Bet-

tolo — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bissolati — Bizzozero — Boitani — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borsarelli — Boselli — Brizzolesi — Brunialti — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Cacciapuoti — Caetani — Calissano — Calvi — Camera — Camerini — Canepa — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Caso — Casolini Antonio — Castoldi — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Chimienti — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Colonna di Cesarò — Compans — Cornaggia — Corniani — Cosentini — Costa-Zenoglio — Croce.

D'Alì — Dal Verme — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — Degli Occhi — Del Balzo — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Falletti — Fauì — Faustini — Fazi — Fera — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Francica-Nava — Frugoni — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinate.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gazelli — Gerini — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giusso — Graziadei — Guaracino.

Incontri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Leali — Leonardi — Libertini Pasquale — Loero — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Mancini Camillo — Manfredi — Manfredi — Manna — Marangoni — Marazzi — Martini — Masciantonio — Masi — Materi — Maury — Mazzitelli — Meda — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Micheli — Modica — Montemartini — Montù — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini.

Nava Cesare — Negri de Salvi — Negrotto — Nofri.

Orlando Salvatore.

Pacetti — Padulli — Pantano — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pellicchi — Perron — Pietravalle — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico.

Queirolo.

Raineri — Ravenna — Rebaudengo —  
 Riccio Vincenzo — Ridola — Rizzetti —  
 Romanin-Jacur — Romeo — Rossi Luigi  
 — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth  
 — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sana-  
 relli — Saporito — Scellingo — Schanzer —  
 Scorciarini-Coppola — Serristori — Sighieri  
 — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi —  
 — Sonnino — Soulier — Squitti — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tassara — Ta-  
 verna — Tedesco — Teso — Testasecca —  
 Torlonia — Toscanelli — Trapanese —  
 Treves — Turati — Turbiglio.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle  
 Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Viazzi  
 — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Battaglieri — Bonicelli.

Camagna — Cassuto — Cocco-Ortu.

Da Como — Di Rovasenda.

Falcioni — Ferraris Carlo — Ferri Gia-  
 como.

Lucchini — Luzzatto Riccardo.

Manfredi Giuseppe — Maraini — Mon-  
 tauti — Morando — Morelli Enrico.

Nava Ottorino — Nuvoloni.

Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pini.

Rienzi — Romussi — Ronchetti — Ru-  
 bini.

Semmola.

Venditti.

*Sono ammalati:*

Alessio Giulio — Angiolini.

Baccelli Alfredo.

Canevari — Cerulli — Cesaroni — Cic-  
 cotti — Confienti — Curreno.

Dari.

Gallina Giacinto — Gattorno.

Margaria — Matteucci — Mirabelli —  
 Molina.

Papadopoli — Pozzo Marco.

Rampoldi — Ricci Paolo — Rossi Ce-  
 sare.

Scano.

Teodori.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Callaini.

Landucci.

Nava.

Sanjust — Santoliquido.

**Interrogazioni ed interpellanze.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-  
 terrogazioni e delle interpellanze.

CIMATI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il  
 ministro dei lavori pubblici per sapere se  
 creda che le ferrovie di Stato possano ul-  
 teriormente differire il collocamento del bi-  
 nario sul molo pel traffico dei carboni nel  
 porto di Spezia, rendendo inutili le opere  
 compiute finora dalla sua amministrazione.

« D'Oria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il  
 ministro delle finanze per conoscere se di  
 fronte alla varietà dei giudicati di tribunali  
 e di Corti d'appello in ordine alla tassabi-  
 lità del sovrapprezzo delle azioni, nonostante  
 i responsi ultimi della Cassazione di Roma,  
 che si scosta dai suoi responsi precedenti,  
 creda opportuno di studiare e proporre l'in-  
 terpretazione autentica della legge, per ces-  
 sare colla varietà dei giudizi, una eventuale  
 difformità di risultamenti pratici nei rap-  
 porti di Società aventi pure una identica  
 condizione di fatti.

« Degli Occhi ».

« Chiedo di interrogare il ministro degli  
 affari esteri per conoscere se non creda di  
 affermare la necessità di un sincero e leale  
 rispetto ai trattati internazionali — davanti  
 alla tendenza di parecchi Stati esteri, che,  
 a proteggere le loro industrie nazionali, at-  
 tuano misure che non trovano la loro giu-  
 stificazione nelle convenzioni, pur tuttavia  
 vigenti.

« Degli Occhi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il  
 ministro dei lavori pubblici, per conoscere  
 se intenda consentire il beneficio della ri-  
 duzione ferroviaria per trasporto di malati  
 poveri a luoghi di cura a quei Comitati -  
 esclusivamente di beneficenza - che pure  
 abbiano dall'ammalato stesso qualche con-  
 tributo nella spesa.

« Degli Occhi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il  
 ministro di agricoltura, industria e com-  
 mercio, per sapere se non creda contrario  
 alle buone norme della economia agricola  
 forestale l'imposizione che vien fatta di ri-  
 piantare castagni lì dove si tagliano per-  
 chè seccati a causa di una malattia paras-

sitaria che non si sa ancora efficacemente come combattere e che non consente che nella stessa località il castagno possa attecchire e prosperare. (*I sottoscritti chiedono la risposta scritta*).

« Cimati, Micheli ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere a qual punto trovansi i provvedimenti per l'aumento, ormai riconosciuto necessario ed improrogabile, della potenzialità della linea Roma-Spezia specie in ordine ai lavori per la galleria del Borgallo (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« D'Oria, Cimati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda provvedere alle deficienze non più oltre tollerabili di personale e locali, che si lamentano da tempo alla stazione di Bergamo, atteso anche la sua importanza e i redditi che dà. Tali deficienze riguardano specialmente il servizio di distribuzione biglietti, e lo scalo merci quasi completamente indifeso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Attilio Rota ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze per sapere se, accogliendo i ricorsi presentati, assecondando voti di consessi competenti e mantenendo promesse fatte alla Camera, egli abbia disposto perchè sia aumentato il dazio doganale sulla barite caustica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cermenati ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere i motivi che hanno determinato il Governo a revocare i provvedimenti per l'emigrazione già in vigore a Napoli, e che essendo stati dati, dapprima a tutela della pubblica igiene, avrebbero, in ogni modo, potuto valere, anche in appresso, per la protezione economica e morale degli emigranti.

« Baslini ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri per sapere per qual motivo abbiano revocato, in aperto contrasto con le autorevoli direttive date dal Consiglio

dell'emigrazione, le norme adottate per la emigrazione nelle città di Napoli e di Palermo ancora valedoli per precauzione sanitaria, sempre necessarie per la protezione e l'assistenza morale ed economica dell'emigrante.

« Bizzozero, Padulli, Arrivabene, Celesia, Rebaudengo, Negri De Salvi, Corniani ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle finanze, intorno alle sue intenzioni circa l'imponibilità del sopraprezzo delle azioni per le società industriali e commerciali.

« Cornaggia ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro degli affari esteri se il Governo intenda persistere nel proposito di conciliare la tutela degli emigranti col rispetto alla loro libertà, e quella della pubblica salute coi legittimi interessi del commercio, e del movimento del porto di Napoli.

« Girardi, De Tilla, De Nicola, Aubry, Cacciapuoti, Angiulli, Salvia, Arlotta ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e il ministro degli affari esteri sui provvedimenti relativi all'emigrazione dal porto di Napoli.

« Arlotta, De Tilla, Aubry, De Nicola, Cacciapuoti, Salvia, Girardi, Angiulli ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno trasmettendosi quelle, per le quali si chiede la risposta scritta, ai ministri interessati.

Si iscriveranno pure nell'ordine del giorno le interpellanze, qualora i ministri competenti non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Fusco.

FUSCO ALFONSO. Circa il disegno di legge relativo ad una lotteria nazionale a favore della società per la costruzione di case popolari in Castellammare di Stabia vi era qualche cosa da chiarire col ministro

delle finanze. Poichè ora siamo d'accordo con l'onorevole ministro, io pregherei l'onorevole Presidente di volere inscrivere questa proposta di legge nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** È quella proposta di legge che era stata rimandata alla Commissione?

**FUSCO ALFONSO.** Precisamente; ma ora è stata tolta ogni difficoltà: perciò chiederei che si discutesse domani in principio di seduta.

**PRESIDENTE.** Il Governo consente?

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Non ho alcuna difficoltà.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Carcano. Ne ha facoltà.

**CARCANO.** Io vorrei pregare l'illustre Presidente e l'onorevole ministro del tesoro di consentire che fosse iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani un disegno di legge che ha qualche connessione con quello che è stato felicemente varato oggi, e che è iscritto al n. 40: « Modificazioni alle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti ed altre disposizioni ».

**PRESIDENTE.** A questo ci penseremo; ma adesso non ne è il caso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Falletti. Ne ha facoltà.

**FALLETTI.** Mi consta che il Governo si è riservato di stabilire il giorno in cui si dovrà discutere il bilancio dell'emigrazione; ed io desidererei conoscere quali siano le sue decisioni, tanto più che mi associo alle sollecitazioni che sono state fatte da altri colleghi perchè si discuta presto questo bilancio, in modo che non occorra chiedere un nuovo esercizio provvisorio.

**PRESIDENTE.** Ma non ha visto che è già all'ordine del giorno?

**FALLETTI.** Ma non so per qual giorno!

**PRESIDENTE.** Fu deliberato dalla Camera di discuterlo subito dopo le leggi che interessano la Regia Marina.

**FALLETTI.** Io non lo sapevo!

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

**CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi.** Il Ministero, non meno che gli onorevoli interpellanti, desidera discutere sollecitamente le interpellanze presentate dagli onorevoli Cabrini, Turati ed altri onorevoli colleghi, persuaso come è che l'esatta conoscenza dei dati di fatto sopirà ogni apprensione e dimostrerà chiaramente come il Governo, nei suoi provvedimenti, non abbia

dimenticato la giusta tutela della salute pubblica e gli interessi degli emigranti.

Perciò il Ministero consente, come ha già accennato l'illustre nostro Presidente ieri sera, che queste interpellanze si discutano prima e distintamente dal bilancio dell'emigrazione ed, in ogni caso, non più tardi che nella seduta di martedì. Siccome però, come la Camera sa, il presidente del Consiglio per un recente lutto domestico non ha ancora l'animo per assistere immediatamente alla discussione, vorrà dire che, se il bilancio dell'emigrazione si discuterà nella settimana prossima, cioè martedì, il presidente del Consiglio stesso, insieme al ministro degli affari esteri che assisterà a questa discussione, risponderà agli onorevoli interpellanti. Se invece il bilancio si dovesse discutere prima, per l'andamento dei lavori parlamentari, alla discussione assisteranno il ministro degli affari esteri ed il sottosegretario di Stato per l'interno, i quali risponderanno, come risponderò anche io nel caso che occorra, per spiegare la mia opera personale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

**CABRINI.** Io ed i miei amici, nel fare ieri quella proposta, siamo stati mossi dal desiderio, che non venisse differita la discussione sulla responsabilità e gravità degli atti compiuti dal Governo in Napoli, in confronto dell'assistenza agli emigranti.

Era nostro desiderio anche questo: che si riportasse la discussione di quel particolare atto del Governo alla discussione generale del bilancio dell'emigrazione. Ma se il Governo fa formale proposta alla Camera, che la discussione delle interpellanze, precedendo quella del bilancio dell'emigrazione si inizi nella seduta di martedì senza che avvengano altri cambiamenti, io non ho alcuna ragione per oppormi alla proposta del Governo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cabrini, mi pare di aver inteso, se ho bene afferrato il pensiero esposto dall'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, che appunto non oltre martedì si dovrebbero discutere le interpellanze...

**CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi.** Prima del bilancio dell'emigrazione, e non oltre martedì.

**CABRINI.** -Perdoni, onorevole Presidente! Noi...

**PRESIDENTE.** Io non sopporto di essere interrotto a questo modo! Mi lascino finire!

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, dunque, per comunicazione avuta dal presidente del Consiglio, ha detto che non oltre martedì sarebbe avvenuta la discussione del bilancio della emigrazione, preceduta dalle interpellanze.

E per quel giorno parrebbe anche assicurato l'intervento dell'onorevole presidente del Consiglio. Ma l'onorevole ministro Ciuffelli ha pure soggiunto che, ove si svolgesse sollecita la discussione dei disegni di legge concernenti la marina, e il bilancio dell'emigrazione dovesse in conseguenza anticiparsi, le interpellanze si sarebbero svolte egualmente in precedenza. In questo caso, invece del presidente del Consiglio, risponderebbe il ministro degli affari esteri; e, in rappresentanza del ministro dell'interno, il sottosegretario di Stato, onorevole Calissano; e poi, per la parte che potrebbe spettargli, anche il ministro per le poste e telegrafi, onorevole Ciuffelli. Mi pare che più di questo non si possa pretendere.

Onorevole Cabrini, consente?

CABRINI. I motivi addotti, onorevole Presidente, per desiderare l'immediata discussione degli atti compiuti dal Governo a Napoli, sono di tale natura e di tale ordine che non si discutono. Se non che, è nostro desiderio (e nelle nostre parole non c'è ombra di irriverenza verso le persone dei ministri, che potrebbero sostituire l'onorevole presidente del Consiglio) che questa discussione avvenga con la partecipazione del capo del Governo, sia perchè noi vediamo in questo un atto che fa parte di tutto l'indirizzo dell'attuale Ministero, sia perchè l'onorevole Luzzatti è stato tanta parte della politica sociale, a difesa dei lavoratori, che proprio ci sembrerebbe di fargli torto, discutendo un atto di tanta importanza per la difesa dei lavoratori, nell'assenza del presidente del Consiglio.

BIZZOZERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOZERO. M'associa a quanto ha detto l'onorevole Cabrini; soltanto desidererei venisse stabilito in modo preciso il giorno dello svolgimento di queste interpellanze, e cioè martedì, affinchè ognuno di noi sia sicuro di trovarsi al suo posto.

ARLOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. La vivissima agitazione, che taluni provvedimenti avevano cagionato nella città di Napoli, era appena sedata, dopo le ultime disposizioni del Governo, quando l'annuncio d'interpellanze di colle-

ghi ha dato una nuova esca a questa agitazione.

Noi della deputazione napoletana abbiamo presentato tre interpellanze sullo stesso argomento; ed è nostro vivissimo desiderio che la più ampia ed esauriente discussione si faccia, ed al più presto possibile, su questo delicato argomento. Se non che, per le ragioni addotte dall'onorevole Ciuffelli e pel riguardo profondo che tutti sentiamo per un recente lutto dell'onorevole presidente del Consiglio, aderiamo ben volentieri a che questa discussione sia protratta fino a martedì della prossima settimana.

Ma raccomandiamo che sia a data fissa, come diceva l'onorevole Bizzozero; sicchè Governo ed interpellanti possiamo trovarci qui, martedì, per lo svolgimento di queste interpellanze.

CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi. Ho già dichiarato che la discussione di queste interpellanze, desiderata anche dal Governo, non sarebbe stata protratta oltre martedì. Avevo fatta l'ipotesi che potesse venire prima, senza l'assistenza del presidente del Consiglio. Ma, poichè molti colleghi desiderano la data fissa, il Governo non si oppone, che la discussione di queste interpellanze avvenga martedì.

PRESIDENTE. Avevo fatto osservare all'onorevole Cabrini, anche privatamente, che il deputato ha sempre diritto di far stabilire dalla Camera il giorno per la discussione di una interpellanza. Ma io non so come si possa tanto insistere per la discussione a giorno fisso di alcune interpellanze non solo, ma impedire altresì che, occorrendo, si discuta, o si ricominci a discutere in precedenza un bilancio ormai esaurito. Perchè io debbo anche curare il regolare svolgersi dei lavori parlamentari!... (Benel!) Non so se sia riuscito a farmi comprendere!..

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Mi permetto di sottomettere all'onorevole Presidente, sia per la natura delle interpellanze, sia perchè il problema dell'emigrazione si presenta in un momento in cui questa si esplica in tutta la sua attività, che è necessario che le due discussioni siano abbinatae, sia pure separatamente. Quindi domandiamo di far precedere le

interpellanze al bilancio dell'emigrazione. (*Interruzioni*).

ARLOTTA. Viscivoleremmo tutti dentro, altrimenti!

PANTANO. Insistiamo perchè il bilancio dell'emigrazione segua le interpellanze.

PRESIDENTE. Siccome ci sarà un altro bilancio dell'emigrazione, fra breve, così mi pareva che il bilancio dell'emigrazione per il 1910-11 dovesse venire sollecitamente in discussione.

FALLETTI. Ma io non so in qual giorno si discuterà.

PRESIDENTE. Io non facevo censura ad alcuno; rispondevo alle dichiarazioni state fatte dagli interpellanti, ed osservavo che ben poteva prima discutersi un bilancio già quasi consunto.

Del resto per martedì ci sarà questo bilancio; ma io proporrò alla Camera anche qualche altra cosa. C'è, per esempio, una legge omnibus, per lavori pubblici...

(*Il deputato Cabrini fa cenno di parlare*).

Ma vuol parlare ancora, onorevole Cabrini? Ha capito che resta fermo per martedì?

CABRINI. Volevo dire che rinunziavo a parlare.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO. Vorrei pregare la Camera di consentire che dopo i disegni di legge segnati ai numeri 11, 12, 14 e 15 dell'ordine del giorno, venisse in discussione quello a cui opportunamente ha fatto allusione l'onorevole Carcano: Modificazioni alle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti ed altre disposizioni; e subito dopo un disegno di legge di grande importanza e che darà luogo a molta discussione, quello appunto a cui si riferiva il nostro illustre Presidente: Conversione in legge del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie ed autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici.

PRESIDENTE. Precisamente!

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(*rimane così stabilito*).

AGNINI. Chiedo che sia anche sollecitamente posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 684, e ciò d'accordo con l'onorevole ministro Facta: Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Di questo ne parleremo.

### Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici, perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

La seduta termina alle 20.

### Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto per la nomina:*

di tre Commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle Casse depositi e prestiti;

di tre Commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto.

### *Discussione dei disegni di legge:*

3. Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione di case popolari in Castellammare di Stabia (421).

4. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 18,529.58 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative. (617)

5. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 898,859.49 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative. (618)

6. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative (619).

7. Approvazione della maggiore assegnazione di lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10. (621).

8. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 17,687.18 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative. (622)

9. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili e per la esecuzione di opere d'igiene (598).

*Discussione dei disegni di legge:*

10. Riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli (667).

11. Istituzione di una categoria di impiegati civili con la denominazione di « Assistenti ai lavori d'arte muraria della regia marina ». (728).

12. *Svolgimento della seguente interpellanza:*

Galli Roberto, al ministro della marina, « affine di conoscere per quali motivi, inaspettatamente e di autorità, cinque tra contrammiragli e vice ammiragli, furono collocati in posizione ausiliaria, destando una impressione gravissima nel paese e penosa specialmente a Venezia ».

*Discussione dei disegni di legge:*

13. Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina (730).

14. Disposizioni transitorie relative allo avanzamento dei tenenti di vascello (733).

15. Conversione in legge dei regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti per lire 5,000,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 (642).

16. Modificazioni alle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni (692).

17. Conversione in legge del regio decreto 13 settembre 1910, n. 684, per le Puglie. Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici (608).

18. Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 (395).

19. Riordinamento del personale dei designatori della regia marina (731).

20. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

21. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

22. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

23. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

24. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

25. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

26. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).

27. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

28. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

29. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1907, n. 35 (186).

30. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

31. Modificazioni alla legge elettorale politica (96 e 96-bis).

32. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

33. Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del regio decreto 18 aprile 1909, n. 193 (694).

34. Aggregazione di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (222).

35. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*) (53-B).

36. Aggregazione del comune di S. Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

37. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

38. Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini (261).

39. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (772).

40. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

41. Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale

Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro (771).

42. Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari (695).

43. Conversione in legge del regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V., per le spedizioni in ferrovia, di acqua dolce potabile trasportata per conto di Municipii e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato (725).

44. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

45. Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali Musei di Berlino (752).

46. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali (*Approvato dal Senato*) (684).

47. Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Caraguso (761).

48. Variazione ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della Sanità pubblica. — Sulla nomina dei medici circondariali (703 e 704).

49. Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 (623).

50. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 51,929.07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-1910 concernenti spese facoltative (624).

51. Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 5,814.03 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-10 (625).

52. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,191.43 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative (626).

53. Approvazione della maggiore assegnazione di lire 38.70 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-1910 (627).

54. Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 46,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-10 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (628).

55. Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111, del 24 maggio 1907, che approva l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Jagliari (570).

56. Approvazione della convenzione in data 28 ottobre 1910 tra il Ministero del tesoro, il ministro della pubblica istruzione, il comune, la provincia e la Cassa di risparmio di Bologna per l'incremento di quella regia Università (723).

57. Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Keren (737).

58. Domanda a procedere contro il deputato Crespi Daniele per contravvenzione al regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie (763).

59. Domanda a procedere contro il deputato Trapanese per diffamazione continuata e ingiurie (227).

60. Per dichiarare monumento nazionale la tomba di Camillo Cavour. (*Approvato dal Senato*) (740).

61. Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie. (*Approvato dal Senato*) (751).

62. Domanda a procedere contro il deputato Odorico, per contravvenzione al regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie (785).

*Sospesa la discussione:*

63. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

64. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.*